

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

**ADDENDA  
GRATUITA**

GIORGIO LATTANZI

# **CODICE PENALE**

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**PERCORSI**

2019

**ESAME  
AVVOCATO  
2019**

**Aggiornamento  
NORMATIVO  
E  
GIURISPRUDENZIALE**

PERCORSI GIUFFRÈ

**ESAME AVVOCATO**

■ **CODICI ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA**

**CODICE CIVILE** / Roberto Giovagnoli

**CODICE PENALE** / Giorgio Lattanzi

**CODICE DI PROCEDURA CIVILE** / Giovanni Novelli - Stefano Petitti - Stefano Filippini

**CODICE DI PROCEDURA PENALE** / Giorgio Lattanzi

■ **ATTI GIUDIZIARI E PARERI LEGALI**

**IL METODO PER LA PREPARAZIONE DELLE PROVE SCRITTE** / Alberto Filippini

**PARERI DI DIRITTO CIVILE** / Alberto Filippini

**PARERI DI DIRITTO PENALE** / Alberto Filippini

**ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO** / Alberto Filippini

■ **GUIDE RAGIONATE ALLA GIURISPRUDENZA**

**GIURISPRUDENZA CIVILE** / Serafino Ruscica

**GIURISPRUDENZA PENALE** / Serafino Ruscica

**GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA** / Serafino Ruscica

■ **SPECIALI**

**SPECIALE ESAME AVVOCATO** / Alberto Filippini

■ **MANUALI BREVI**

**ORDINAMENTO FORENSE E DEONTOLOGIA** / Remo Danovi

**DIRITTO COSTITUZIONALE** / Luca Mezzetti

**DIRITTO CIVILE** / Massimiliano Balloriani - Roberto De Rosa - Salvatore Mezzanotte

**DIRITTO PENALE** / Salvatore Donato Messina - Giorgia Spinnato

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE** / Dario Gramaglia

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE** / Paolo Tonini

**DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO** / Bruno Barel - Stefano Armellini

**DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA** / Antonio M. Calamia - Viviana Vigiak

**DIRITTO ECCLESIASTICO** / Enrico Vitali - Antonio G. Chizzoniti

**DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE** / Antonio Di Stasi

**CONCORSO MAGISTRATO ORDINARIO**

■ **CODICI**

**CODICE CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI - CODICE DI PROCEDURA CIVILE** / Roberto Giovagnoli

**CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI - CODICE DI PROCEDURA PENALE** / Mario Lucio D'Andria

**CODICE AMMINISTRATIVO** / Roberto Chieppa - Vincenzo Lopilato

■ **MANUALI**

**MANUALE DI DIRITTO CIVILE** / Mauro Paladini - Andrea Renda - Daniele Minussi

**MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO** / Roberto Chieppa - Roberto Giovagnoli

**MANUALE DI DIRITTO PENALE - PARTE GENERALE** / Sergio Beltrani

■ **TEMI**

**TEMI DI DIRITTO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO** / Dario Simeoli

■ **GUIDE RAGIONATE ALLA GIURISPRUDENZA**

**GIURISPRUDENZA CIVILE** / Serafino Ruscica

**GIURISPRUDENZA PENALE** / Serafino Ruscica

**GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA** / Serafino Ruscica

■ **SPECIALI**

**SPECIALE CONCORSO MAGISTRATURA** / Serafino Ruscica

■ **MANUALI BREVI**

**DIRITTO COSTITUZIONALE** / Luca Mezzetti

**DIRITTO CIVILE** / Massimiliano Balloriani - Roberto De Rosa - Salvatore Mezzanotte

**DIRITTO PENALE** / Salvatore Donato Messina - Giorgia Spinnato

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE** / Dario Gramaglia

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE** / Paolo Tonini

**DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO** / Bruno Barel - Stefano Armellini

**DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA** / Antonio M. Calamia - Viviana Vigiak

**DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE** / Antonio Di Stasi

**DIRITTO AMMINISTRATIVO** / Roberto Chieppa - Roberto Giovagnoli

**CONCORSO NOTAIO**

■ **CODICI**

**CODICE NOTARILE** / Angelo Busani - Emanuele Lucchini Guastalla

■ **ATTI NOTARILI**

**ATTI NOTARILI** / Annamaria Ferrucci - Carmine Ferrentino

**CASI DI DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E MORTIS CAUSA** / Roberta de Paoli Ambrosi - Giuseppe Gorlani

**CLAUSOLE TESTAMENTARIE** / Roberta de Paoli Ambrosi - Giuseppe Gorlani

■ **LEZIONI**

**SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE** / Ubaldo La Porta

**CONTRATTO E OBBLIGAZIONI IN GENERALE** / Ubaldo La Porta

**DIRITTO SOCIETARIO** / Ubaldo La Porta

**CONCORSO REFERENDARIO TAR**

**TEMA E PROVA PRATICA** / Alessandro Cacciari



GIORGIO LATTANZI

# CODICE PENALE

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE



ISBN 9788828810179

**Redazione, editing e progetto**

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Milano

**Concept e graphic design**

Carmi e Ubertis Milano

**Testo composto in**

LinoLetter™ Font Family

(Linotype Design Studio, 1992)

**Finito di stampare nel mese di novembre 2019 da**

Galli Edizioni S.r.l. - Varese

*Avvertenza*

I riferimenti tra parentesi riportati nei sommari della giurisprudenza si riferiscono alla corrispondente numerazione dei paragrafi (§) all'interno del *Codice*.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2019 - Chiuso in redazione il 26 ottobre 2019

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - [www.giuffrefrancislefebvre.it](http://www.giuffrefrancislefebvre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

# **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA** <sup>(1)</sup>

*(1) È stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato in G.U. 12 ottobre 2019, n. 240. Ai sensi dell'art. 138 Cost. tale testo è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.*

*Era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 15 aprile 2016, n. 88. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 4 dicembre 2016, il Ministero della giustizia, con Comunicato pubblicato in G.U. 7 febbraio 2017, n. 31, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».*

*Precedentemente era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Modifiche alla Parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 18 novembre 2005, n. 269. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 25-26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».*



## 2 Successione di leggi penali.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Norma incriminatrice dichiarata incostituzionale. Norme penali di favore (§ 4) ■ 2 Successione di leggi penali diverse: a) in genere (§ 6 a); b) legge più favorevole: ba) individuazione e applicazione (§ 6 ba); bb) casistica (§ 6 bb) ■ 3 Depenalizzazione (§ 8).

### ■ 1 – Norma incriminatrice dichiarata incostituzionale. Norme penali di favore.

In tema di stupefacenti, la **sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale**, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo **aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 c.p.** sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della **più favorevole cornice edittale applicabile**, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena. *Cass., sez. VII, 24 aprile 2019 - 24 maggio 2019, n. 22976, CED 276295*

A seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, il minimo edittale, deve ritenersi **illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente**, quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito, l'intervento "correttivo" compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge. *Cass., sez. V, 30 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 277666, CED 276520*

### ■ 2 – Successione di leggi penali diverse: a) in genere.

In tema di successione di leggi penali, la **modificazione in melius della norma extrapenale** richiamata dalla disposizione incriminatrice **esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale**. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha affermato che il parametro di calcolo dell'imposta Ires, modificato dall'art. 1, comma 61, l. n. 208 del 2015, non è norma integratrice della fattispecie penale, lasciando del tutto immutati gli elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto dall'art. 4 del d.lg. n. 74 del 2000). *Cass., sez. III, 29 gennaio 2019 - 15 marzo 2019, n. 11520, CED 275990*

### b) legge più favorevole: ba) individuazione e applicazione.

In tema di **prescrizione**, nel caso di condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza della legge più sfavorevole, trova **applicazione la disciplina vigente al momento della cessazione della condotta**. (Fattispecie in tema di omicidio colposo plurimo con inosservanza della normativa antinfortunistica in materia di amianto, in cui, essendo intervenuto il decesso delle persone offese nella vigenza della meno favorevole disciplina sulla prescrizione introdotta dalla l. n. 251 del 2005, la Corte ha ritenuto applicabile la normativa di cui al previgente art. 157 c.p.). *Cass., sez. IV, 23 gennaio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13582, CED 275800 - Conforme: Cass., sez. IV, 20 dicembre 2018 - 12 aprile 2019, n. 16026, ivi 275711*

### bb) casistica.

In tema di **lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis c.p., introdotto dalla l. n. 41 del 2016, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela**, vigente al momento del fatto. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 c.p., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità). *Cass., sez. IV, 16 gennaio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13577, CED 275709*

A seguito della **modifica, introdotta dal d.lg. n. 36 del 2018**, del regime di procedibilità nei procedimenti in corso per il **delitto di minaccia grave** che non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 c.p., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la **necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole** nei procedimenti pendenti). *Cass., sez. V, 17 aprile 2019 - 21 maggio 2019, n. 22143, CED 275924*

In tema di **giudizio abbreviato**, l'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla l. n. 103 del 2017 – nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le

contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo. *Cass., sez. II, 27 febbraio 2019 - 1° aprile 2019, n. 14068, CED 275772*

L'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla l. n. 103 del 2017 – nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, com-

portando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito. *Cass., sez. IV, 15 gennaio 2019 - 1° febbraio 2019, n. 5034, CED 275218*

### ■ 3 – Depenalizzazione.

In base al principio del *favor rei* di cui all'art. 2 c.p.p., in caso di depenalizzazione di un reato in illecito amministrativo, con obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, il giudice deve dichiararne l'estinzione per **prescrizione** anche quando la causa estintiva sia **maturata dopo la depenalizzazione**. *Cass., sez. II, 28 marzo 2019 - 7 maggio 2019, n. 19157, CED 276451*

## 5 Ignoranza della legge penale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Ignoranza inevitabile (§ 2).

### ■ 1 – Ignoranza inevitabile.

Ai fini dell'integrazione del reato di **dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 del d.lg. 74 del 2000, la mancata conoscenza, da parte dell'operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precepto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile. (In applicazione del principio, la Corte ha considerato inapplicabile anche l'art. 47 c.p. nel caso di errore sulla efficacia sanante della dichiarazione integrativa rispetto a quanto riportato falsamente nella dichiarazione originaria annuale). *Cass., sez. III, 8 aprile 2019 - 29 maggio 2019, n. 23810, CED 275993-02*

In tema di **violenza sessuale**, l'errore del medico in ordine all'esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sua sfera di autodeterminazione della libertà sessuale, a differenza di quello sulla sussistenza di un valido consenso, costituisce errore

su legge penale, a norma dell'art. 5 c.p., che non esclude il dolo, salvo che in caso di ignoranza inevitabile. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'errore sulla sussistenza di un valido consenso, invece, costituisce errore sul fatto, rilevante a norma dell'art. 59, comma 4, c.p.). *Cass., sez. III, 22 febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18864, CED 275743.*

In tema di **esercizio abusivo di attività finanziaria ai sensi dell'art. 132 d.lg. n. 385 del 1993**, in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale la mancata rilevazione di irregolarità da parte degli organi di vigilanza o di controllo. (Fattispecie nella quale i ricorrenti avevano evocato, in termini generici, l'esito di alcune ispezioni operate dalla Banca d'Italia, senza alcuna indicazione sui contenuti del mandato ispettivo e della competenza funzionale degli ispettori, e comunque senza allegare il positivo avallo, da parte dell'istituto di vigilanza, della prassi incriminata). *Cass., sez. V, 16 novembre 2018 - 22 marzo 2019, n. 12777, CED 275996*

## 6 Reati commessi nel territorio dello Stato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Reati consumati in acque internazionali (§ 4).

### ■ 1 – Reati consumati in acque internazionali.

Nei confronti dello **straniero che, su nave battente bandiera di Stato estero, trasporti sostanze stupefacenti in acque non territoriali**, non sussiste la giurisdizione italiana, potendo le autorità italiane esercitare poteri di polizia solo con l'autorizzazione dello Stato di bandiera, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. (Nella fattispecie, in applicazione di

tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale per il riesame e l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero, rilevando che lo Stato di bandiera della nave aveva autorizzato il solo abbordaggio della nave e non anche l'adozione di atti privativi della libertà personale). *Cass., sez. IV, 20 febbraio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13596, CED 276578*

## 9 Delitto comune del cittadino all'estero.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Il requisito della mancata estradizione (§ 3).

### ■ 1 – Il requisito della mancata estradizione.

In tema di estradizione, l'eventuale procedibilità nei confronti di cittadino italiano per reati comuni commessi all'estero non impedisce la consegna, atteso che la richiesta del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9, comma 3, c.p., può essere formulata solo

qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione, ovvero quest'ultima non sia stata concessa o accettata. *Cass., sez. VI, 9 novembre 2018 - 21 dicembre 2018, n. 58239, CED 275641*

## 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica (§ 4).

### ■ 1 – Casistica.

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. *Cass., sez. II, 20 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21469, CED 276326*

È configurabile il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, poiché la clausola di riserva di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 («salvo che il fatto costituisca più grave reato») presuppone l'identità dei beni giuridici tutelati dai diversi reati, identità che non ricorre nel caso di specie, poiché il delitto di diffamazione tutela la reputazione, attinente all'aspetto esteriore della tutela dell'individuo e al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale, mentre il delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite e ricorrendo, altresì, tra le due fattispecie, un rapporto di eterogeneità strutturale, sotto il profilo dell'oggetto materiale (che, nel delitto di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, può essere costituito dai soli dati sensibili) e del dolo (configurato nel solo delitto di trattamento illecito come dolo specifico orientato al profitto dell'agente o al danno del soggetto passivo) che esclude la configurazione di un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. *Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 10 luglio 2019, n. 30455, CED 276347*

È configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 c.p., dal

momento che il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento — l'alterazione delle abitudini di vita della vittima — di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall'art. 610 c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che neppure impiegando il criterio della «specialità reciproca per specificazione» potrebbe pervenirsi all'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori, sussistendo al più tra le due fattispecie astratte, in ragione di quanto detto, un rapporto di «specialità reciproca per aggiunta») *Cass., sez. V, 18 aprile 2019 - 22 maggio 2019, n. 22475, CED 276631*

L'estrazione di sabbia o ghiaia dall'alveo di un fiume integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 97, lett. m), r.d. n. 523 del 1904 e non anche il delitto di furto, poiché le due norme regolano la stessa materia e il predetto art. 97 è norma speciale rispetto all'art. 624 c.p., con riferimento alle modalità dell'azione e al suo oggetto. *Cass., sez. IV, 17 gennaio 2019 - 9 luglio 2019, n. 29920, CED 276583*

Il rilascio, da parte di professionista abilitato, di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria, di cui rispettivamente agli artt. 35 e 36 del d.lg. n. 241 del 1997, ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento, idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore, tale da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. (In motivazione, la Corte ha precisato che, non trovando applicazione il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., il delitto indicato concorre con lo specifico reato previsto dall'art. 39 del d.lg. n. 241 del 1997). *Cass., sez. III, 13 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19672, CED 275998*

## 22 Ergastolo.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Ergastolo ostativo.

#### ■ 1 – Ergastolo ostativo.

La presunzione assoluta di pericolosità, prevista in materia di reclusione a vita per i delitti previsti dall'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, derivante dall'assenza di collaborazione con la giustizia, rischia di privare i condannati per questi reati di ogni prospettiva di rilascio e della possibilità di ottenere un riesame della pena, così violando il diritto alla dignità tutelato dall'art. 3 CEDU. La natura della violazione accertata ai sensi dell'art. 3 della CEDU impone allo Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione dell'ergastolo, che garantisca la possibilità di riesame della pena; cosa che permetterebbe alle autorità di determinare se, nel corso dell'esecuzione della pena, vi è stata una evoluzione del detenuto e se è progredito nel percorso di cambiamento, al punto che nessun motivo legittimo di ordine penologico giustificati più la detenzione. Inoltre, la riforma deve garantire la possibilità per il condannato di beneficiare del diritto di sapere cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili. Pur essendo legittimo che lo Stato pretenda la dimostrazione della «dissociazione» dall'ambiente mafioso, si deve ammettere, tuttavia, che questa rottura possa esprimersi anche con strumenti diversi dalla collaborazione con la giustizia e dall'automatismo legislativo attualmente in vigore. *Corte EDU 13 giugno 2019, Viola c. Italia, ric. n. 77633/16*

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte — pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti — ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo «ostativo» (secondo cui i condannati per i reati previsti dall'art. 4-bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti). In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di «pericolosità sociale» del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. *C. cost. ud. 23 ottobre 2019*

## 24 Multa.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Inapplicabilità del limite massimo alle pene pecuniarie proporzionali.

### ■ 1 – Inapplicabilità del limite massimo alle pene pecuniarie proporzionali.

In tema di trattamento sanzionatorio, il limite della pena della multa dettato dall'art. 24 c.p. non si applica alle pene pecuniarie proporzionali. (Fattispecie di condanna alla pena della multa di

euro 7.500.000 per i reati di cui agli artt. 291-bis, 293 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973 e 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, quale entità superiore al limite massimo previsto dall'art. 24 c.p.). *Cass., sez. III, 27 febbraio 2019 - 9 aprile 2019, n. 15511, CED 275861*

## 37 Pene accessorie temporanee: durata.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Determinazione automatica e determinazione da parte del giudice (§ 1).

### ■ 1 – Determinazione automatica e determinazione da parte del giudice.

La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p. (In

applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018). *Cass., S.U., 28 febbraio 2019 - 3 luglio 2019, n. 28910, Suraci, CED 276286*

## 40 Rapporto di causalità.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Rapporto di causalità: a) in genere (§ 1 a); b) causalità omissiva (§ 1 b) ■ 2 Obbligo giuridico di impedire l'evento. Posizione di garanzia: a) infortuni sul lavoro (§ 2 d); b) medici e infermieri (§ 2 f) ■ 3 Pluralità di soggetti obbligati: a) in genere (§ 3 a).

### ■ 1 – Rapporto di causalità: a) in genere.

In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l'individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa. *Cass., sez. IV, 16 gennaio 2019 - 10 giugno 2019, n. 25532, CED 276339-02*

### b) causalità omissiva.

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può derivare, oltre che da una fonte normativa, sia di diritto pubblico che di natura privatistica, anche da una situazione di fatto, cioè dall'esercizio delle funzioni tipiche del garante, mediante un comportamento concludente consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie di affermata sussistenza della posizione di garanzia in capo ai medici sportivi di due squadre di calcio, estranei all'apparato di soccorso presente sul campo e tuttavia intervenuti durante una partita in soccorso di un giocatore colpito da malore, in ragione della materiale instaurazione della relazione terapeutica consistita nel prestare i primi soccorsi ripristinando la pervietà delle vie aeree). *Cass., sez. IV, 9 aprile 2019 - 31 maggio 2019, n. 24372, CED 276292-01*

### ■ 2 – Obbligo giuridico di impedire l'evento. Posizione di garanzia: a) infortuni sul lavoro.

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi. *Cass., sez. IV, 19 febbraio 2019 - 4 aprile 2019, n. 14915, CED 275577*

### b) medici e infermieri.

In tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l'analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario onde effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio. *Cass., sez. IV, 15 marzo 2019 - 17 giugno 2019, n. 26568, CED 276340*

Il medico di base preposto al rilascio del certificato medico anamnestico propedeutico all'autorizzazione al porto d'armi è titolare di una posizione di garanzia che comprende esclusivamente un obbligo di controllo diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti pregiudizievoli verso terzi e non di comportamenti autolesivi, atteso che le regole cautelari sottese alla regolamentazione del relativo procedimento amministrativo sono finalizzate alla salvaguardia dell'integrità fisica dei terzi e non di colui che richiede l'autorizzazione. *Cass., sez. IV, 19 luglio 2018 - 14 febbraio 2019, n. 7032, CED 276624-02*

### ■ 3 – Pluralità di soggetti obbligati: a) in genere.

In tema di successione di posizioni di garanzia, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti. (Fattispecie in tema di colpa medica di tre sanitari succedutisi nel turno per il decesso di un neonato in conseguenza di un distress respiratorio, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva qualificato come inadeguata e imprudente la condotta dei tre imputati, senza distinguere le condotte di ciascuno). *Cass., sez. IV, 22 gennaio 2019 - 11 febbraio 2019, n. 6405, CED 275573*

In tema di reati omissivi colposi gli **obblighi impeditivi e di controllo** che derivano dalla **posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi**, e permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è correttamente ritenuto che gli obblighi impeditivi gravanti sui medici sportivi di due squadre di calcio,

interventivi durante una partita in soccorso di un giocatore colpito da malore, non fossero venuti meno in ragione della presenza in campo del medico responsabile dell'unità mobile di pronto soccorso che in base a una convenzione aveva l'obbligo di prestare assistenza ai giocatori e agli spettatori, e del suo successivo intervento, perdurando, invece, sino al momento del caricamento del calciatore sull'ambulanza). *Cass., sez. IV, 9 aprile 2019 - 31 maggio 2019, n. 24372, CED 276292-02*

## 41 Concorso di cause.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Cause sopravvenute (§ 2) ■ 2 Fatto concorrente del terzo e del soggetto passivo (§ 5).

### ■ 1 – Cause sopravvenute.

In tema di reati colposi, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un **rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare**. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse considerarsi quale fattore interruttivo del nesso causale tra la condotta dello specializzando che aveva indicato una dose errata di medicinale da somministrare ad una paziente ed il decesso della stessa, la successiva condotta del medico specialista che aveva poi materialmente somministrato tale quantità, non potendosi ritenere "nuovo" il rischio determinato dalla realizzazione dell'errore primario, che il primo agente era chiamato ad evitare). *Cass., sez. IV 6 marzo 2019 - 13 maggio 2019, n. 20270, CED 276238*

### ■ 2 – Fatto concorrente del terzo e del soggetto passivo.

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il **comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore**, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un «rischio eccentrico», con esclusione della **responsabilità del garante**, è necessario che questi abbia posto in essere anche le **cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente**, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere

ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato). *Cass., sez. IV, 20 marzo 2019 - 25 giugno 2019, n. 27871, CED 276242*

In tema di reati colposi omissivi impropri, costituisce causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento e ad interrompere il nesso causale, la **volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della vittima**, pienamente capace di intendere e di volere, allorché l'agente non possa influire su tale scelta. (Nella fattispecie la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna del proprietario e dell'istruttore tecnico di un impianto sportivo, per le lesioni riportate da un motociclista che, uscito dal circuito destinato all'esercitazione, in corrispondenza di un tratto privo di adeguata delimitazione, era entrato nell'area riservata al *free style* ed era salito su un terrapieno alto tre metri dal quale era caduto, nonostante i partecipanti all'esercitazione avessero ricevuto precise istruzioni sul percorso da effettuare). *Cass., sez. IV, 17 gennaio 2019 - 7 febbraio 2019, n. 5898, CED 275266*

## 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Accertamento dell'elemento soggettivo (§ 7).

### ■ 1 – Accertamento dell'elemento soggettivo.

L'imputato che faccia riferimento ad una circolare ministeriale, al fine di dimostrare la conformità della propria condotta al precetto in essa contenuto, ha l'onere di esibirla, poiché non costituendo quest'ultima fonte del diritto, il giudice non è tenuto a conoscerla in base al principio *iura novit cura* (in motivazione, la Corte ha aggiunto che l'osservanza di una circolare ministeriale non

può essere controllata in sede di giudizio di legittimità, non trattandosi di manifestazioni dell'attività normativa cui si riferisce l'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., nella parte in cui tale disposizione opera il riferimento alle altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale). *Cass., sez. III, 4 aprile 2019 - 25 giugno 2019, n. 27918, CED 276353-02*

## 43 Elemento psicologico del reato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Dolo: in genere (§ 1) ■ 2 Colpa: a) nozione; accertamento; comportamento alternativo lecito (§ 7 a) ■ 3 Colpa professionale: a) attività sanitaria (§ 8 a) ■ 4 Ulteriore casistica: a) circolazione stradale (§ 9 a); b) attività sportiva (§ 9 b).

### ■ 1 – Dolo: in genere.

Il **dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 36, comma 1, l. n. 104 del 1992** che attiene alla condizione della persona offesa facente parte di una categoria di soggetti diversamente abili, considerati particolarmente vulnerabili. *Cass., sez. I, 7 febbraio 2018 - 28 gennaio 2019, n. 4060, CED 276162*

### ■ 2 – Colpa: a) nozione; accertamento; comportamento alternativo lecito.

Nel caso di **calamità naturali**, il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso – necessario perché possa ritenersi integrata la colpa – non può fondarsi esclusivamente sull'essersi in passato già verificati eventi analoghi, in quanto tale giudizio va compiuto *ex ante* e in concreto. (Fattispecie in tema di responsabilità di un

Sindaco per omicidio colposo plurimo, verificatosi a causa di un intenso nubifragio che aveva causato frane e colate detritiche che avevano devastato centri abitati, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva, nonostante la verifica negli anni precedenti di fenomeni con caratteristiche simili, escluso la prevedibilità in concreto dell'evento, in ragione della genericità degli avvisi della protezione civile sul rischio idrogeologico e sulle condizioni meteorologiche). *Cass., sez. IV, 28 febbraio 2019 - 12 aprile 2019, n. 16029, CED 275651*

In tema di reati colposi omissivi, la **condotta alternativa diligente ha funzione preventiva e non deve assicurare ex ante alcuna certezza di evitare l'evento**, purché sia certo che una condotta appropriata abbia significative probabilità di evitarlo; pertanto, la sua mancata adozione da parte dell'agente è idonea a determinarne la responsabilità, senza che occorra stabilire il momento esatto in cui l'evento si è prodotto in modo irreversibile, essendo sufficiente che il dato scientifico affermi che il decorso del tempo ha inciso, aggravandolo, sulle conseguenze della condotta omissiva. (Fattispecie in tema di lesioni conseguenti alla mancata tempestiva esecuzione di parto cesareo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del medico ostetrico di turno ospedaliero che aveva omesso di attivarsi tempestivamente per il parto cesareo, nonostante il tracciato cardiocografico fosse indicativo di sofferenza fetale, essendo invece irrilevante accertare in quale momento le lesioni da ipossia avessero assunto carattere irreversibile). *Cass., sez. IV, 29 marzo 2019 - 24 aprile 2019, n. 17491, CED 275875-02*

In tema di reati colposi, l'agente non può rispondere del verificarsi dell'evento se, pur **titolare di una posizione di garanzia**, non disponga dei necessari **poteri impeditivi** degli eventi dannosi. *Cass., sez. IV, 29 marzo 2019 - 24 aprile 2019, n. 17491, CED 275875-01*

### ■ 3 – Colpa professionale: a) attività sanitaria.

In tema di colpa professionale medica, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale a titolo di colpa omissiva, assume rilievo la condotta del medico che, interpellato per una **consulenza dal reparto di pronto soccorso, formuli una diagnosi non definitiva senza attendere il completamento degli esami ematici disposti di urgenza**, a nulla rilevando che detta omissione dipenda da difficoltà organizzative o dalla formazione di una prassi interna alla struttura ospedaliera, che non può impedire o ritardare l'attività diagnostica, incombenso sullo specialista l'obbligo di completare la valutazione che gli compete, sulla base degli esiti delle analisi che la struttura sanitaria assicura. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto obbligo viene meno solo qualora intervenga la sostituzione del medico interpellato con altro collega che, subentrando al primo, è tenuto a provvedere alla diagnosi definitiva). *Cass., sez. IV, 14 novembre 2018 - 28 marzo 2019, n. 13573, CED 275799*

Risponde di **omicidio colposo per imperizia**, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini

necessarie, il medico che, in presenza di **sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale**, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente. *Cass., sez. IV, 15 maggio 2019 - 18 giugno 2019, n. 26906, CED 276341*

L'**errore diagnostico** si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. *Cass., sez. IV, 21 febbraio 2019 - 28 maggio 2019, n. 23252, CED 276365*

### ■ 4 – Ulteriore casistica: a) circolazione stradale.

Il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'**eccessiva velocità da parte degli altri veicoli** che possono sorraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. *Cass., sez. IV, 19 febbraio 2019 - 15 maggio 2019, n. 20823, CED 275803*

### b) attività sportiva.

Il **gestore della pista da sci** è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per **non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo** che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa, derivante dalla **violazione di una o più norme cautelari** da individuare sulla base delle due direttrici di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 363 del 2003, rappresentate dall'obbligo di consentire lo svolgimento delle attività sportive e ludiche in condizioni di sicurezza e dall'obbligo di utilizzare adeguate protezioni e segnalare situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime verificatesi in occasione della partecipazione ad un evento di discesa notturna in slittino lungo una pista da sci priva di illuminazione). *Cass., sez. IV, 18 gennaio 2019 - 3 maggio 2019, n. 18333, CED 275801*

La posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di **recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni**, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore. (Fattispecie relativa al decesso di uno sciatore determinato dall'impatto con un masso in conseguenza della sua uscita dalla pista in corrispondenza di una scarpatata idonea a generare l'impressione di una diversa traiettoria della pista stessa). *Cass., sez. IV, 13 dicembre 2018 - 25 febbraio 2019, n. 8110, CED 275214*

## 48 Errore determinato dall'altrui inganno.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Ambito applicativo (§ 2).

#### ■ 1 – Ambito applicativo.

Si configura l'ipotesi criminosa prevista dal **combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.** quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 c.p., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta

riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 c.p., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute). *Cass., sez. V, 17 aprile 2019 - 23 maggio 2019, n. 22839, CED 276632*

## 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Inidoneità dell'azione (§ 1) ■ 2 Inesistenza dell'oggetto (§ 3).

### ■ 1 – Inidoneità dell'azione.

Per escludere la punibilità nel caso di **creazione di permessi di soggiorno interamente falsi o di alterazione di permessi veri** occorre che la falsificazione sia grossolana e, cioè, immediatamente riconoscibile *ictu oculi* da chiunque, senza necessità di particolari indagini. *Cass., sez. V, 24 gennaio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10331, CED 276244 - Conforme: Cass., sez. V, 11 febbraio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27310, ivi 276639*

### ■ 2 – Inesistenza dell'oggetto.

In tema di **tentata rapina**, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo

quando detta **inesistenza sia in rerum natura ovvero assoluta e originaria**, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la **cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale**. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio sull'inesistenza dell'oggetto materiale deve essere svolto con prognosi *ex ante*, sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione). *Cass., sez. III, 8 novembre 2018 - 16 aprile 2019, n. 16499, CED 275569*

## 50 Consenso dell'avente diritto.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Consenso. Condizioni di efficacia (§ 1).

### ■ 1 – Consenso. Condizioni di efficacia.

Integra il **reato di diffamazione** la condotta di **pubblicazione in un sito internet** (nella specie, nel *social network facebook*) di immagini fotografiche che ritraggono una **persona in atteggiamenti**

**pornografici**, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione. *Cass., sez. III, 19 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19659, CED 275959*

## 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Esercizio di un diritto: a) diritto di cronaca e diritto di critica (§ 1 b) ■ 2 Esimente putativa (§ 4).

### ■ 1 – Esercizio di un diritto: a) diritto di cronaca e diritto di critica.

L'esercizio del diritto di critica, reso legittimo dall'interesse pubblico della notizia e dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato, **non autorizza l'offesa rivolta alla sfera privata** di quest'ultimo mediante l'uso di espressioni che si risolvano nella **denigrazione della persona**. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ravvisato la scriminante del diritto di critica nella condotta dell'imputato che, nel commentare sul proprio sito *web* l'attività di una donna architetto in servizio presso una soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, aveva fatto gratuito riferimento a presidi sanitari di ordinario utilizzo femminile, con un chiaro coinvolgimento della persona e della sua sfera intima). *Cass., sez. V, 31 gennaio 2019 - 19 marzo 2019, n. 12180, CED 276033*

Ai fini del riconoscimento dell'**esimente** del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal **requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica**; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva riconosciuto l'esimente all'autore di alcuni volantini nei quali, per screditare l'operato di una giunta comunale, si affermava che il sindaco era stato "sotto-posto a giudizio", senza specificare che si trattava di giudizi civili e amministrativi, ai quali il sindaco era chiamato nella qualità di rappresentante dell'ente locale). *Cass., sez. V, 27 novembre 2018 - 20 febbraio 2019, n. 12180, CED 276026*

Per configurare l'esimente del diritto di critica giudiziaria ai sensi dell'art. 51 c.p., non si richiede che la critica sia formulata con

riferimento a precisi dati fattuali, purché il **nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati**. *Cass., sez. I, 13 novembre 2018 - 28 febbraio 2019, n. 8801, CED 276167*

Nell'ambito delle **trasmissioni dedicate al c.d. "gossip"**, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del **diritto di critica**, assumono una **maggiore elasticità** in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di partecipare a siffatti dibattiti, che implica la volontaria esposizione al pericolo che vengano colpiti da critica anche aspetti della sfera personale ulteriori rispetto a quelli che egli ha deciso di rendere noti; mentre la continenza espressiva deve valutarsi secondo i parametri propri della critica di costume, che consente toni anche sferzanti, purché non gratuiti e pertinenti al fatto narrato e al concetto da esprimere. *Cass., sez. V, 20 marzo 2019 - 22 luglio 2019, n. 32829, CED 276588*

L'**art. 10 CEDU**, come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla sentenza emessa dalla Grande Chambre il 21 gennaio 1999 nel caso *Fr. et R. c. Francia*, impone oggi d'interpretare l'art. 51 c.p., comma 1, prima parte, nel senso che la **causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca può essere configurata** non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma **anche in relazione ad eventuali reati compiuti** (nel caso di specie la ricettazione) **al fine di procacciarsi la notizia medesima**. *Cass., sez. II, 7 giugno 2019 - 17 settembre 2019, n. 38277*

### ■ 2 - Esimente putativa.

È configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la **ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati**, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la

persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale espletata, disposta per riscontrate irregolarità). *Cass., sez. V, 18 aprile 2019 - 15 maggio 2019, n. 21145, CED 275554*

## 52 Difesa legittima.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Il pericolo attuale (§ 2).

#### ■ 1 - Il pericolo attuale.

Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 c.p., non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo **sufficiente il pericolo attuale** — nel senso di pericolo in corso o comunque imminente — di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una **semplice minaccia**. (Fattispecie in cui la Corte ha

annullato con rinvio la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza della scriminante sulla base della considerazione che era stato l'imputato a dare avvio al contatto fisico con l'aggressore, il quale, sino a quel momento, si era limitato soltanto a minacciarlo). *Cass., sez. V, 17 maggio 2019 - 11 giugno 2019, n. 25810, CED 276129*

## 54 Stato di necessità.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Casistica (§ 7) ■ 2 Prova della causa di giustificazione (§ 9).

#### ■ 1 - Casistica.

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla **volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute**, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero valida causa di esclusione della colpevolezza il **consenso dei figli minori in affido condiviso ad essere condotti in un paese straniero da uno dei genitori**, contro la volontà dell'altro). *Cass., sez. VI, 22 gennaio 2019 - 21 giugno 2019, n. 27705, CED 276250*

In tema di **violenza sessuale**, il **medico**, nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo **consenso, esplicito e informato**, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamen-

te fermarsi in caso di dissenso del predetto. *Cass., sez. III, 22 febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18864, CED 275743*

Non sussiste la scriminante dello stato di necessità in relazione al **reato di bancarotta preferenziale** nel caso in cui i soci amministratori effettuino pagamenti nei confronti di taluni creditori, che sappiano essere **membri di una organizzazione criminale di stampo 'ndranghettistico** e da cui temano ritorsioni violente per il mancato soddisfacimento delle loro pretese, qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, rivolgendosi agli stessi. *Cass., S.U., 28 febbraio 2019 - 3 luglio 2019, n. 28910, Suraci, CED 276286-04*

#### ■ 2 - Prova della causa di giustificazione.

In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., l'imputato ha un **onere di allegazione** avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente. *Cass., sez. I, 24 gennaio 2019 - 21 marzo 2019, n. 12619, CED 276173*

## 56 Delitto tentato.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Il delitto tentato come titolo autonomo. Determinazione della pena (§ 1) ■ 2 Univocità degli atti ■ 3 Tentativo e circostanze (§ 5) ■ 4 Desistenza volontaria e recesso attivo (§ 7).

#### ■ 1 - Il delitto tentato come titolo autonomo. Determinazione della pena.

L'autonomia del delitto tentato comporta che **gli effetti giuridici sfavorevoli** previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle **sole ipotesi di delitto consumato**, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di non convalida dell'arresto fondata sulla riconosciuta operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. con riguardo al delitto di tentata estorsione). *Cass., sez. II, 18 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25242, CED 275825*

#### ■ 2 - Univocità degli atti.

Il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. *Cass., sez. I, 18 giugno 2019 - 3 luglio 2019, n. 29101, CED 276401-02*

#### ■ 3 - Tentativo e circostanze.

La circostanza aggravante di cui all'art. 7 della l. 31 maggio 1965, n. 575 (ora prevista dall'art. 71 del d.lg. n.159 del 2011), si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche nel caso

di delitto (nella specie, estorsione) rimasto allo stadio del tentativo. *Cass., sez. II, 11 dicembre 2018 - 20 maggio 2019, n. 22039, CED 275823*

#### ■ 4 – Desistenza volontaria e recesso attivo.

Il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della

desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un *quid pluris* consistente nell'**annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione** che fino a quel momento si sono prodotte. *Cass., sez. II, 24 aprile 2019 - 22 maggio 2019, n. 22503, CED 275421*

## 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Responsabilità del direttore (§ 2).

#### ■ 1 – Responsabilità del direttore.

Nel caso della **pubblicazione di una lettera inviata da un lettore o da un opinionista**, il direttore è tenuto a esercitare con particolare rigore il **controllo finalizzato ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati**, trattandosi di scritti che, diversamente dagli articoli redatti dai giornalisti, non sono filtrati da professionisti tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare le fonti e i contenuti dei propri contributi, né la colpa per il mancato o l'inadeguato esercizio del dovere di controllo può essere esclusa dalla circostanza che la missiva sia giunta in redazione in ora tarda e nell'imminenza dell'invio alle stampe del giornale, configurandosi in tal caso l'accettazione da parte del direttore del rischio di pubblicare notizie non corrispondenti alla verità. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di una missiva apocriфа, recante false accuse di irregolarità nei confronti dei componenti di una commissione di concorso, nella quale il ricorrente si era limitato a contattare l'autore della missiva al recapito telefonico riportato in calce alla stessa e aveva ritenuto verosimili i fatti ivi rappresentati, per il solo fatto che l'interlocutore si era, peraltro falsamente, accreditato come figlio di un suo collega e amico). *Cass., sez. V, 29 novembre 2018 - 25 febbraio 2019, n. 8180, CED 276018*

Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, *ex art.*

57 c.p., al direttore responsabile la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attraverso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la reputazione di terze persone; sicché, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore. *Cass., sez. V, 29 aprile 2019 - 23 maggio 2019, n. 22850, CED 275556*

Sussiste la responsabilità del direttore responsabile di un periodico per la pubblicazione di un titolo di copertina che travisi ed enfatizzi in termini diffamatori il contenuto di un resoconto giudiziario pubblicato all'interno della rivista, in quanto il titolo di copertina presenta attitudine offensiva autonoma e anche più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibile di colpire l'attenzione del lettore 'di passaggio' che potrebbe non acquistare la rivista e non accedere alle informazioni chiarificatrici contenute nell'articolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva affermato il carattere diffamatorio del titolo di copertina di un noto periodico, che evocava il diretto coinvolgimento della persona offesa in un procedimento penale per corruzione riguardante, invece, un suo collaboratore). *Cass., sez. V, 14 dicembre 2018 - 7 febbraio 2019, n. 6112, CED 275497*

## 61 Circostanze aggravanti comuni.

[r] Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [68], le circostanze seguenti (1):

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (2);
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [c.p.p. 296];
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624 ss.; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (3) (4).

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (5);

11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (6);

11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, (7) commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (8);

11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative (9) (10).

11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (11).

(1) Salvo che la legge disponga altrimenti [578<sup>3</sup>, 579<sup>2</sup>].

(2) Numero così sostituito dall'art. 1 comma 7 l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo originario era il seguente: « 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ».

(3) Numero aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. f) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 e così modificato in sede di conversione. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. 15 luglio 2009, n. 94 tale disposizione « si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi ». Il testo introdotto dal d.l. n. 92, cit. era il seguente: « 11-bis) se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale ».

(4) Numero dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 8 luglio 2010, n. 249, unitamente, in via consequenziale, all'art. 1 comma 1 l. n. 94, cit.

(5) Numero aggiunto dall'art. 3 comma 20 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Numero aggiunto dall'art. 3 l. 26 novembre 2010, n. 199. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

(7) Le parole « e contro la libertà personale, » sono state sostituite alle parole «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572, » dall'art. 9 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(8) Numero aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(9) Numero aggiunto dall'art. 14 l. 11 gennaio 2018, n. 3.

(10) V., per particolari circostanze aggravanti, gli artt. 61-bis, 270-bis.1, 416-bis.1 c.p., inseriti rispettivamente dall'art. 5 comma 1 lett. a), c) e d) d.lg. 1° marzo 2018, n. 21.

(11) Numero aggiunto dall'art. 16 comma 1 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Motivi abietti o futili (§ 1) ■ 2 Connessione teleologica e consequenziale (§ 2) ■ 3 Minorata difesa (§ 5) ■ 4 Abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto (§ 9 b) ■ 5 Abuso di relazioni di prestazione d'opera (§ 11 d).

### ■ 1 – Motivi abietti o futili.

Il cosiddetto **dolo d'impeto** è compatibile con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili. *Cass., sez. I, 21 novembre 2018 - 25 marzo 2019, n. 12930, CED 276179*

### ■ 2 – Connessione teleologica e consequenziale.

L'esclusione del reato fine in ragione di una pronuncia di assoluzione determina il venir meno della circostanza aggravante del nesso teleologico. *Cass., sez. V, 30 ottobre 2018 - 11 febbraio 2019, n. 6521, CED 275618*

In tema di **rapina impropria**, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, l'aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 61, comma 1, n. 2, c.p. contestata in relazione al reato di omicidio, non è assorbita nel reato di rapina, in quanto non sussiste incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico laddove la violenza esercitata dall'agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare la rapina. *Cass., sez. I, 5 febbraio 2019 - 17 maggio 2019, n. 21730, CED 276333 - Conforme: Cass., sez. II, 5 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21458, ivi 276543*

### ■ 3 – Minorata difesa.

Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa nel caso di furto commesso ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed accudire un disabile. *Cass., sez. V, 21 febbraio 2019 - 7 maggio 2019, n. 19265, CED 275918*

### ■ 4 – Abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto.

In tema di **violenza sessuale**, la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (nella specie derivante dal ruolo sacerdotale), costituendo un *quid pluris* dotato del carattere di specialità rispetto alla condotta tipica incriminata, non è assorbita nella generale categoria dell'abuso di autorità prevista come elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. *Cass., sez. III, 24 gennaio 2019 - 28 maggio 2019, n. 23463, CED 275972*

### ■ 5 – Abuso di relazioni di prestazione d'opera.

L'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, n. 11 c.p., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di **facere**. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, rispetto alla

quale è stata ritenuta la configurabilità dell'aggravante in esame nella condotta dell'imputato che, approfittando di una procura generale e speciale, rilasciata dalla convivente in virtù di un rapporto di mandato comportante obblighi di *facere* – comprensivi dell'obbligo di rendiconto *ex art. 1713 c.c.* –, si era appropriato per

intero dei corrispettivi della vendita del patrimonio immobiliare della persona offesa, depositati su un conto corrente cointestato, di cui il ricorrente poteva disporre in forza dei poteri rappresentativi e gestori conferitigli). *Cass., sez. III, 30 gennaio 2019 - 29 marzo 2019, n. 13775, CED 276060*

## 62 Circostanze attenuanti comuni.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Provocazione: a) in genere (§ 2 a); b) fatto ingiusto (§ 2 b); c) nesso di causalità: sproporzione (§ 2 d) ■ 2 Danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità (§ 4) ■ 3 Le attenuanti dell'art. 62 n. 6 c.p.: a) risarcimento del danno: integralità (§ 6 bb); b) volontarietà; ente assicuratore (§ 6 bd); c) casistica (§ 6 cb).

### ■ 1 – Provocazione: a) in genere.

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo “**stato d'ira**”, costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “**fatto ingiusto altrui**”; b) il “**fatto ingiusto altrui**”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un **rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità** tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta. *Cass., sez. I, 27 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21409, CED 275894-02*

### b) fatto ingiusto.

L'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, giacché il riconoscimento della serietà del movente sotteso alla condotta dell'agente in rapporto al comportamento oppositivo della vittima non equivale di per sé a qualificare quest'ultimo come ingiusto dal punto di vista giuridico o sociale, né a far ritenere proporzionata la reazione aggressiva dell'agente per vincerlo. *Cass., sez. I, 21 maggio 2019 - 12 luglio 2019, n. 30707, CED 276407*

### c) nesso di causalità: sproporzione.

La circostanza aggravante della **premeditazione** è compatibile con quella attenuante della provocazione, nella forma c.d. “per accumulo”, in cui lo “**stato d'ira**”, presupposto dell'attenuante, assume una caratteristica di “alterazione prolungata” non incompatibile, in presenza di un fattore scatenante, con una carica volontaristica di intensità tale da determinare il riconoscimento della premeditazione. *Cass., sez. I, 30 maggio 2019 - 2 agosto 2019, n. 35512, CED 276614*

### ■ 2 – Danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire o dell'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4, c.p., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al **pregiudizio complessivo e al disvalore sociale** recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di detta attenuante in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 integrato dalla cessione di una dose di eroina in cambio del corrispettivo di 20 euro, ascritta all'imputato trovato in possesso di altri sei panetti della stessa sostanza). *Cass., sez. III, 5 gennaio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18013, CED 275950*

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'**entità del danno**

cagionato alla persona offesa deve essere **verificata al momento della consumazione del reato** costituendo la restituzione della refurtiva solo un *post factum* non valutabile a tale fine. (Fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine). *Cass., sez. V, 11 aprile 2019 - 8 maggio 2019, n. 19728, CED 275922*

In caso di **furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità** non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti. *Cass., sez. IV, 2 aprile 2019 - 15 aprile 2019, n. 16218, CED 275582*

È stata **rimessa alle Sezioni Unite la questione** in ordine alla seguente questione di diritto: se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sia **applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale**, e se sia compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. *Cass., sez. IV, 10 ottobre 2019 - 17 ottobre 2019, n. 42731*

### ■ 3 – Le attenuanti dell'art. 62 n. 6 c.p.: a) risarcimento del danno: integralità.

La circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, prima parte, c.p., presuppone che la riparazione del danno cagionato sia integrale sicché non configura la predetta attenuante la transazione intervenuta tra le parti, il cui oggetto risarcitorio è caratterizzato dalla non integralità. *Cass., sez. III, 19 febbraio 2019 - 7 giugno 2019, n. 25326, CED 276276-01*

### b) volontarietà; ente assicuratore.

In tema di **omicidio colposo**, il risarcimento del danno, cagionato a terzi dalla circolazione stradale di veicolo, intervenuto per effetto di contratto assicurativo concluso dal soggetto titolare della automobile diverso dal conducente, non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, c.p. giacché l'intervento risarcitorio non è ricollegabile all'operato dell'imputato. *Cass., sez. III, 19 febbraio 2019 - 7 giugno 2019, n. 25326, CED 276276-02*

### c) casistica.

La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., implicando che le condotte riparatorie siano efficaci e che quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, non può essere applicata al reato di omicidio colposo, produttivo della irreversibile distruzione del bene giuridico protetto dalla norma. *Cass., sez. IV, 11 aprile 2019 - 6 maggio 2019, n. 18802, CED 275655-02*

## 62-bis Circostanze attenuanti generiche.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Finalità e caratteristiche delle attenuanti generiche (§ 1) ■ 2 Elementi valutabili: a) in genere (§ 2 a); b) comportamenti processuali dell'imputato (§ 2 d) ■ 3 Rapporti delle attenuanti generiche con l'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 ■ 4 Richiesta dell'imputato e obbligo di motivazione (§ 5).

### ■ 1 – Finalità e caratteristiche delle attenuanti generiche.

Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di **situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo**, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto lacunosa e contraddittoria la motivazione con la quale le circostanze erano state riconosciute sulla base dell'imprecisato riferimento ai rapporti familiari e ai rapporti con il sesso femminile dell'imputato che, gravato da precedente condanna per omicidio, aveva agito con dolo connotato da particolare intensità). *Cass., sez. II, 7 novembre 2018 - 4 marzo 2019, n. 9299, CED 275640*

### ■ 2 – Elementi valutabili:

#### a) in genere.

In tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., anche la **condotta positiva del condannato successiva al reato**, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria. *Cass., sez. III, 20 dicembre 2018 - 16 gennaio 2019, n. 1913, CED 275509-03*

#### b) comportamenti processuali dell'imputato.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 1 e 3, c.p., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come – in caso affermativo – alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, nonostante questi avesse proceduto, ai fini risarcitori, alla vendita di un immobile di sua proprietà ed avesse proficuamente svolto attività di volontariato a servizio di anziani). *Cass., sez. III, 19 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 27964, CED 276354*

In tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza

mediata" al fine della concessione delle stesse, *ex art. 133, comma 2, n. 3, c.p.*, da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione). *Cass., sez. II, 10 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27547, CED 276108*

### ■ 3 – Rapporti delle attenuanti generiche con l'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991.

In tema di reati di **criminalità organizzata**, la concessione delle **attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. in l. n. 203 del 1991 [ora art. 416-bis.1]**, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art. 62-bis c.p. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta *post delictum*), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della l. n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili). *Cass., sez. II, 14 marzo 2019 - 24 giugno 2019, n. 27808, CED 276111-02*

### ■ 4 – Richiesta dell'imputato e obbligo di motivazione.

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplorazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificare il riconoscimento. *Cass., sez. III, 7 maggio 2019 - 14 giugno 2019, n. 26272, CED 276044*

## 63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Concorso di più circostanze ordinarie (§ 2) ■ 2 Circostanze autonome e circostanze ad effetto speciale: a) concorso con le circostanze ordinarie (§ 3 b); b) concorso di circostanze autonome e a effetto speciale (§ 3 c).

### ■ 1 – Concorso di più circostanze ordinarie.

In tema di **violenza sessuale**, qualora l'**attenuante a effetto speciale della minore gravità concorra con un'aggravante, si applica la previsione dell'art. 69, comma 4, c.p.**, che comporta l'obbligatorio giudizio di comparazione, e non quella dell'art. 63, comma 3, c.p., che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee. *Cass., sez. III, 6 giugno 2019 - 18 luglio 2019, n. 31618, CED 276236*

### ■ 2 – Circostanze autonome e circostanze ad effetto speciale: a) concorso con le circostanze ordinarie.

Nel caso di concorso tra una circostanza aggravante ad effetto speciale ed altre circostanze aggravanti ad effetto comune, non può operarsi la somma aritmetica prevista dall'art. 63, comma 2, c.p., ma deve trovare applicazione il **criterio moderatore** previsto dal **comma 4** della medesima norma, onde evitare che le circostanze ad effetto comune comportino un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di

merito impugnata, che, nel tenere conto delle aggravanti comuni afferenti il reato di sequestro di persona, non aveva complessivamente superato il terzo della pena fissata per detto reato base, come aumentata per la recidiva aggravata). *Cass., sez. V, 15 gennaio 2019 - 19 febbraio 2019, n. 7574, CED 275632*

#### **b) concorso di circostanze autonome e a effetto speciale.**

Il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma 4, c.p. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto specia-

le, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalità ed irragionevolmente più grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale. *Cass., sez. III, 8 maggio 2019 - 17 luglio 2019, n. 31293, CED 276291*

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo. *Cass., sez. VI, 14 maggio 2019 - 29 maggio 2019, n. 23831, CED 275986*

## 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Applicazione dell'istituto: a) criteri per operare il giudizio di bilanciamento ed elementi valutabili (§ 3 d); b) il bilanciamento nel giudizio d'appello (§ 3 f).

#### **■ 1 - Applicazione dell'istituto: a) criteri per operare il giudizio di bilanciamento ed elementi valutabili.**

Nel caso in cui una aggravante "rigida" - rispetto alla quale le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante - concorra con altre circostanze aggravanti ed attenuanti, si deve comunque operare un successivo giudizio di bilanciamento tra queste ultime. *Cass., sez. II, 9 aprile 2019 - 8 luglio 2019, n. 29601, CED 276575*

#### **b) il bilanciamento nel giudizio d'appello.**

L'art. 69 c.p. impone il giudizio di comparazione fra circostanze

aggravanti e circostanze attenuanti, sicché, qualora la pena sia stata erroneamente determinata in primo grado, omettendo tale giudizio di bilanciamento ed operando la riduzione, per effetto delle attenuanti generiche, non già sulla misura edittale relativa all'ipotesi base del reato (nel caso di specie quello di furto), bensì su quella dell'ipotesi aggravata, il giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sulla relativa impugnazione, deve decidere sul bilanciamento e rideterminare eventualmente la pena irrogata. *Cass., sez. V, 17 dicembre 2018 - 15 aprile 2019, n. 16354, CED 275908*

## 78 Limiti degli aumenti delle pene principali.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Criteri per l'applicazione del cumulo: a) in genere (§ 2 a).

#### **■ 1 - Criteri per l'applicazione del cumulo: a) in genere.**

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva. *Cass., sez. I, 26 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18239, CED 275670*

Nel caso di più sentenze esecutive concorrenti, ai fini del rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 c.p., per stabilire quale sia la

pena più grave tra quelle concorrenti bisogna prescindere, nell'ipotesi di reato continuato, dall'aumento di pena per la continuazione e fare riferimento alla sola pena base. *Cass., sez. I, 20 marzo 2019 - 6 maggio 2019, n. 18896, CED 275661*

Nel giudizio di cognizione, ai fini della determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia intervenuta condanna definitiva solo per taluni di essi, tra cui quello più grave, non opera il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p. qualora l'aumento, da effettuarsi prima della riduzione conseguente alla scelta del rito, sia di entità tale da non determinare il superamento del limite dei trent'anni di reclusione. *Cass., sez. VI, 31 ottobre 2018 - 16 maggio 2019, n. 21498, CED 275736*

## 81 Concorso formale. Reato continuato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Medesimo disegno criminoso; reati associativi e reati scopo (§ 4) ■ 2 L'aumento di pena per la continuazione. Soggetti recidivi (§ 9) ■ 3 Questioni processuali: a) accertamento (§ 12 b); b) concorso formale e continuazione in sede esecutiva (§ 12 f).

#### **■ 1 - Medesimo disegno criminoso; reati associativi e reati scopo.**

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla

contiguità spaziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). *Cass., sez. I, 12 novembre 2018 - 18 febbraio 2019, n. 7381, CED 276387*

È configurabile il medesimo disegno criminoso anche quando

uno dei reati facenti parte dell'ideazione e programmazione unitaria abbia avuto l'esito aberrante di cui all'art. 82 c.p. (**aberratio ictus**). (In motivazione la Corte ha precisato che l'accidentale mutamento dell'oggetto materiale della condotta non incide sull'elemento psicologico richiesto per l'integrazione dell'istituto, che deve riguardare la riconducibilità ad una comune ed unitaria risoluzione criminosa del fatto-reato così come in origine programmato). *Cass., sez. I, 15 gennaio 2019 - 28 gennaio 2019, n. 4119, CED 276386; CP 19, 2598, nt. Marzano*

### ■ 2 - L'aumento di pena per la continuazione. Soggetti recidivi.

In tema di **concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee** per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento della **pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria** ai sensi dell'art. 135 c.p., salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave. *Cass., sez. VI, 12 febbraio 2019 - 27 febbraio 2019, n. 8667, CED 275881*

Il **limite di aumento minimo per la continuazione**, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, c.p., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto **recidivo reiterato** con una sentenza definitiva emessa

precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede. *Cass., sez. IV, 13 settembre 2018 - 23 maggio 2019, n. 22545, CED 276268*

### ■ 3 - Questioni processuali: a) accertamento.

L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia. *Cass., sez. I, 21 novembre 2018 - 3 aprile 2019, n. 14614, CED 276305*

### b) concorso formale e continuazione in sede esecutiva.

In sede di incidente di esecuzione, l'accertamento dell'**identità del disegno criminoso** non può essere suffragato dal **dubbio sulla sua esistenza**, in ossequio al principio del *favor rei*, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena. *Cass., sez. I, 26 giugno 2019 - 15 luglio 2019, n. 30977, CED 276610*

La **contestuale applicazione dell'indulto** non esime il giudice dell'esecuzione dal provvedere in ordine alla concorrente richiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali sono state irrogate le pene ormai estinte. *Cass., sez. I, 29 aprile 2019 - 25 luglio 2019, n. 33843, CED 276497*

## 84 Reato complesso.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Casistica (§ 3).

#### ■ 1 - Casistica.

Il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5, c.p., non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato. *Cass., sez. I, 12 aprile 2019 - 14 maggio 2019, n. 20786, CED 275481*

**Non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza**, tra il reato di **riciclaggio** e quello di **falso per soppressione**, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 c.p., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un

concorso di reati; ne consegue che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e di occultamento delle targhe originali del mezzo). *Cass., sez. II, 29 marzo 2019 - 9 maggio 2019, n. 19840, CED 276562*

È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità *ex art.* 15 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l'art. 581, comma 2, c.p., che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali). *Cass., sez. V, 19 febbraio 2019 - 5 marzo 2019, n. 9727, CED 275621*

## 88 Vizio totale di mente.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Infermità di mente. Nozione e accertamento (§ 1).

#### ■ 1 - Infermità di mente. Nozione e accertamento.

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i **disturbi della personalità** o comunque tutte quelle **anomalie psichiche** non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro

più ampio di infermità. *Cass., sez. I, 16 aprile 2019 - 8 agosto 2019, n. 35842, CED 276616*

L'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui è stato commesso, onde la **perizia psichiatrica espletata in altro procedimento**, relativo a diverso fatto, non è mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato è correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza. *Cass., sez. II, 8 marzo 2019 - 29 marzo 2019, n. 13778, CED 276415*

**89** Vizio parziale di mente.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Motivazione (§ 4).**1 - Motivazione.**

Poiché l'onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull'accusa, per ritenere il vizio parziale di mente è sufficiente, in base al canone *in dubio pro reo*, che sia riconosciuto

un ragionevole livello di probabilità dello stesso, secondo la regola di giudizio «più probabile che non». *Cass., sez. I, 18 maggio 2018 - 18 marzo 2019, n. 11897, CED 276170-04*

**99** Recidiva.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Recidiva reiterata (§ 10).**1 - Recidiva reiterata.**

Il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, c.p. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. *Cass., sez. III, 5 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21451, CED 275816*

Il limite quantitativo previsto dall'art. 99, ultimo comma, c.p., secondo il quale l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata. *Cass., sez. III, 8 maggio 2019 - 17 luglio 2019, n. 31293, CED 276291*

**103** Abitualità ritenuta dal giudice.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Condizioni per la dichiarazione (§ 1).**1 - Condizioni per la dichiarazione.**

La dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione della pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il

momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano nel tempo, atteso che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile. *Cass., sez. I, 7 novembre 2017 - 18 gennaio 2019, n. 2377, CED 276160*

**109** Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Misura di sicurezza (§ 1).**1 - Misura di sicurezza.**

La declaratoria di abitualità nel delitto, da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art.

102 c.p. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice. *Cass., sez. I, 17 settembre 2018 - 5 novembre 2018, n. 49978, CED 276149*

**113** Cooperazione nel delitto colposo.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Concorso colposo nel delitto doloso (§ 2) ■ 2 Casistica (§ 4).**1 - Concorso colposo nel delitto doloso.**

Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell'art. 113 c.p. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo. (Fattispecie relativa alla uccisione con arma da fuoco di due persone da parte di un soggetto cui era stato rilasciato il porto d'armi anche in virtù di un certificato medico attestante erroneamente l'assenza di disturbi mentali dell'istante, in cui la Corte ha ritenuto sussistente a carico del medico che aveva emesso il certificato una responsabilità a titolo autonomo ex artt. 41 e 589 c.p., escludendo la configurabilità del concorso colposo nei reati di omicidio volontario commessi dal paziente). *Cass., sez. IV, 19 luglio 2018 - 14 febbraio 2019, n. 7032, CED 276624*

naufragio colposo mediante omissione (nella specie consistita nella mancata attuazione di cautele sia specifiche, quali il cambio di rotta, l'utilizzo del radar e l'adozione di segnali di manovra ed avvertimento, che generiche, quali la predisposizione e la realizzazione di un servizio di vedetta visivo e/o auditivo adatto alle circostanze) può farsi risalire anche al timoniere (o nostromo), essendo questi titolare di una posizione di garanzia, rispetto al rischio di collisione, che si aggiunge a quella del comandante in virtù della specificità tecnica del ruolo ricoperto, presupponente esperienza e possesso di requisiti specifici e perciò affidato, anche nella marina mercantile, al sottoufficiale di grado più elevato. *Cass., sez. IV, 30 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27225, CED 276092-02*

**2 - Casistica.**

In caso di sinistro marittimo la responsabilità per il delitto di

## 114 Circostanze attenuanti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Inapplicabilità dell'attenuante (§ 2).

### ■ 1 - Inapplicabilità dell'attenuante.

Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto

il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. *Cass., sez. II, 5 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21453, CED 275817*

## 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica (§ 8).

### ■ 1 - Casistica.

La partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio

commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima. *Cass., sez. I, 27 febbraio 2019 - 22 marzo 2019, n. 12750, CED 276175*

## 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Ambito applicativo e requisiti del concorso nel reato proprio (§ 1).

**■ 1 - Ambito applicativo e requisiti del concorso nel reato proprio.**

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente *extraneus*, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente *intraneus*. In altri termini, mentre nel caso in cui il concorrente estraneo abbia avuta la conoscenza della qualifica soggettiva dell'intraneus, il contributo offerto dal concorrente è ascrivibile alla norma-cardine in tema di concorso di persone di cui all'art. 110 c.p., nell'ipotesi, invece, della non conoscenza di tale qualifica soggettiva, perché possa addebitarsi il reato più grave all'*extraneus* è necessario, in un'ottica costituzionalmente orientata tale da garantire il rispetto del principio di colpevolezza, che quest'ultimo abbia ignorata la qualifica "colposamente", perché cioè tale quali-

fica avrebbe dovuto essere concretamente "conoscibile" alla stregua di un parametro di giudizio analogo a quello adottato in materia di colpa (da queste premesse, è stata annullata con rinvio, per nuovo esame sul punto, la sentenza di condanna che aveva ravvisato *ex art. 117 c.p.* il reato di peculato anche a carico di, una badante, quale concorrente dell'amministratore di sostegno — separatamente giudicato — che le aveva versato lo stipendio per un lavoro mai svolto; secondo la Corte, dalla sentenza di condanna, emergeva che la badante — peraltro straniera — era a conoscenza del fatto che chi la retribuiva era un "amico di famiglia", e ciò non bastava per potere argomentare la conoscibilità in capo alla badante del ruolo di amministratore di sostegno effettivamente svolto dal correo). *Cass., sez. VI, 31 gennaio 2019 - 7 giugno 2019, n. 25390, GD 19, n. 34, 73*

## 120 Diritto di querela.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Contenuto e formalità (§ 3) ■ 2 Enti con o senza personalità giuridica (§ 5) ■ 3 Minori ed infermi di mente (§ 6).

### ■ 1 - Contenuto e formalità.

La sollecitazione rivolta all'autorità giudiziaria di «voler prendere provvedimenti al più presto» contenuta nell'integrazione di una precedente denuncia, costituendo manifestazione della volontà di punizione dell'autore del reato, conferisce all'atto valore di querela. *Cass., sez. V, 29 gennaio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18267, CED 275912*

### ■ 2 - Enti con o senza personalità giuridica.

Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela anche il curatore, quale detentore qualificato dei beni della società fallita, a nulla rilevando che non sia stato ancora predisposto l'inventario e non sia avvenuta la materiale apprensione dei beni. *Cass., sez. V, 24 aprile 2019 - 30 luglio 2019, n. 34802276646*

### ■ 3 - Minori ed infermi di mente.

È valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal

decreto di nomina del giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno nell'interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l'assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate. *Cass., sez. IV, 18 gennaio 2019 - 3 maggio 2019, n. 18333, CED 275801*

È valida la querela presentata in proprio da persona maggiorenne affetta da deficienza mentale e non dichiarata interdetta, sempre che la sua condizione di infermità non sia tale da impedirle di autodeterminarsi in modo consapevole e volontario quanto all'esercizio specifico del diritto di chiedere la punizione del colpevole. (In motivazione, la Corte ha osservato che sarebbe incongruo affermare che la volontà di un soggetto, che pure ha compreso il disvalore sociale di atti da cui risulta danneggiato, una volta espressa, debba soccombere di fronte all'astratta considerazione che la sua volizione sia legalmente viziata). *Cass., sez. II, 8 gennaio 2019 - 9 aprile 2019, n. 15589, CED 276095*

**131-bis** Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto <sup>(1)</sup>.

[i] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

[ii] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni <sup>(2)</sup>.

[iii] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

[iv] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

[v] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 2 d.lg. 16 marzo 2015, n. 28.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 16 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77. In sede di conversione in legge sono state aggiunte le parole da «, ovvero nei casi » alla fine del periodo.

**Codice civile:**

Art. 2621-ter. (1) (Non punibilità per particolare tenuità). — *Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Efficacia della norma nel tempo. Giudizio di cassazione. Archiviazione e iscrizione nel casellario giudiziale (§ 1) ■ 2 Fatto di particolare tenuità; generalità e fattispecie (§ 2).

**■ 1 – Efficacia della norma nel tempo. Giudizio di cassazione. Archiviazione e iscrizione nel casellario giudiziale.**

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p. *Cass., sez. II, 20 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21465, CED 275782*

In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 581 c.p.p. come novellato dall'art. 1, comma 55, l. n. 103 del 2017, il motivo di appello con cui si richieda la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e che non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della negativa conclusione sul punto. *Cass., sez. II, 3 luglio 2019 - 2 agosto 2019, n. 35493, CED 276435-01*

Le Sezioni Unite hanno affermato che provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta del-

l'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. *Cass., S.U., 30 maggio 2019 - 24 settembre 2019, n. 38954, De Martino, CED 276463*

**■ 2 – Fatto di particolare tenuità; generalità e fattispecie.**

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva escluso la tenuità del fatto, assumendo che le modalità del fatto risultavano "non irrilevanti", che la pericolosità dell'imputato era desumibile dalla "spregiudicatezza" della condotta, e che gli elementi valorizzati dal primo giudice risultavano connotati da "non marginale disvalore penale", senza sostanziare di contenuto tali predicati). *Cass., sez. VI, 20 dicembre 2018 - 2 maggio 2019, n. 18180, CED 275940*

In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il

giudice d'appello abbia considerato gli **indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato**, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. (Nella specie, relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo editale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori). *Cass., sez. V, 14 dicembre 2018 - 9 aprile 2019, n. 15658, CED 275635-02*

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., occorre accertare, tra l'altro, che il **fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente dannoso con riguardo al bene tutelato dalla norma incriminatrice**. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle **modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo** e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto (fattispecie relativa alla contestazione nei confronti di un datore di lavoro del reato di lesioni personali colpose accorse ad un lavoratore). *Cass., sez. IV, 9 ottobre 2019 - 18 ottobre 2019, n. 42892, DG online 19*

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. **non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione**, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio. *Cass., sez. VI, 20 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18192, CED 275955*

Il **delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. ha natura permanente**, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è **preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto** ex art. 131-bis c.p., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. *Cass., sez. II, 13 febbraio 2019 - 15 aprile 2019, n. 16363, CED 276096*

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo prevista dall'art. 131-bis c.p. con riferimento generico ai «reati», non ulteriormente qualificati, sanzionati con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, **si applica anche ai delitti tentati**, quando la loro autonoma cornice editale, determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 c.p., risulti ricompresa entro la soglia di legge. *Cass., sez. V, 9 gennaio 2019 - 19 aprile 2019, n. 17348, CED 276629*

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. è applicabile al **reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare**, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. *Cass., sez. VI, 9 gennaio 2019 - 17 aprile 2019, n. 16847, CED 275547*

L'art. 131-bis c.p. nel definire il **limite di pena considerato ostativo** all'operatività della causa di non punibilità dallo stesso contemplata, evoca la **pena detentiva «prevista» per il singolo reato**, riferendosi quindi alla pena editale stabilita dalla norma incriminatrice e non a quella in concreto irrogata, dovendosi peraltro considerare in proposito le sole circostanze indicate nel comma 4 dello stesso art. 131-bis c.p. (circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e circostanze a effetto speciale) tra le quali non sono annoverabili le diminuenti premiali (nella specie, quella derivante dal rito abbreviato). *Cass., sez. V, 27 marzo 2019 - 5 giugno 2019, n. 25103, GD 19, n. 30, 72*

In tema di **omesso versamento IVA**, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla **soglia di punibilità**, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lg. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (Nella specie la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa). *Cass., sez. III, 13 novembre 2018 - 25 marzo 2019, n. 12906, CED 276546, Il Fisco 19, 1584, nt. Santoriello*

## 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Motivazione (§ 3).

### ■ 1 – Motivazione.

In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo editale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al c.d. medio editale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale

seconda determinazione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'essere tanto più esauriente, quanto più ampia è la "forbice" tra le due specie di sanzioni per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito, assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva). *Cass., sez. III, 5 aprile 2019 - 10 giugno 2019, n. 25556, CED 276010*

## 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Criteri per la determinazione della pena: a) condotta susseguente al reato (§ 2 d).

### ■ 1 – Criteri per la determinazione della pena: a) condotta susseguente al reato.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 1 e 3, c.p., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come – in caso affermativo – alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della **condotta serbata dall'im-**

**putato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo**, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere.. *Cass., sez. III, 5 aprile 2019 - 10 giugno 2019, n. 25556, CED 276010; Cass., sez. III, 19 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 27964, ivi 276354*

## 147 Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Grave infermità fisica (§ 2).

### ■ 1 – Grave infermità fisica.

Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., **non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione**, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario. *Cass., sez. I, 17 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27352, CED 276413*

In tema di differimento della pena ovvero di concessione della

detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietà psico-fisica autoindotta. *Cass., sez. I, 13 novembre 2018 - 10 gennaio 2019, n. 1033, CED 276158*

## 148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Questioni processuali (§ 4).

### ■ 1 – Questioni processuali.

Alla luce della sentenza della **Corte costituzionale n. 99 del 2019**, la **seria patologia psichica** — non incidente sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto — di cui è portatore un **sogetto detenuto** può dar luogo, da parte del **tribunale di sorveglianza**, all'applicazione della detenzione **domiciliare di cui all'art.**

**47-ter comma 1-ter ord. penit.** anche in deroga rispetto all'entità del residuo di pena, al titolo di reato e all'eventuale sottoposizione del ricorrente al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., **dovento ritenersi non più vigente l'art. 148 c.p.** *Cass., sez. I, 7 maggio 2019 - 5 luglio 2019, n. 29488*

## 150 Morte del reo prima della condanna.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Morte del reo ed effetti sul giudizio di responsabilità penale (§ 2).

### ■ 1 – Morte del reo ed effetti sul giudizio di responsabilità penale.

La tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato. *Cass., sez. III, 6 marzo 2019 - 12 giugno 2019, n. 25995, CED 276013*

L'effetto preclusivo del giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato, conseguente all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, rispetto alle cause di estinzione del reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio, non impedisce di rilevare la morte del reo giacché la stessa determina, oltre all'estinzione del reato, anche il **venir meno di uno dei soggetti necessari alla persistenza del rapporto processuale.** *Cass., sez. I, 16 maggio 2019 - 8 agosto 2019, n. 35845, CED 276617*

## 152 Remissione della querela.

[i] Nei delitti punibili a querela della persona offesa [120], la remissione estingue il reato.

[ii] La remissione è processuale [c.p.p. 340, 564] o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [597].

[iii] La remissione può intervenire solo prima della condanna [c.p.p. 648], salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti [542<sup>2</sup>].

[iv] La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [185; c.p.p. 339<sup>3</sup>, 340<sup>2</sup>].

### Codice di procedura penale:

Art. 90-*bis*. (Informazioni alla persona offesa) (1). — 1. *Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:*

a) *alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;*

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter (2);  
 c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;  
 d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;  
 e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;  
 f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;  
 g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;  
 h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;  
 i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;  
 l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;  
 m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;  
 n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;  
 o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;  
 p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 comma 27 l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo della lettera era il seguente: « b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2 ».

(3) Lettera così modificata dall'art. 14 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69.

## GIURISPRUDENZA ■ 1 Estensione (§ 4).

### ■ 1 - Estensione.

La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tem-

pestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano riacusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. *Cass., sez. V, 25 febbraio 2019 - 8 maggio 2019, n. 19675, CED 276138*

## 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere <sup>(1)</sup>.

[i] La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (2).

[ii] Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

[iii] Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

[iv] Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

[v] Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni (2).

[vi] I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma (3), 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis (4), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, (5) per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater (6) (7).

[vii] La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

[viii] La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

(1) Articolo sostituito dall'art. 6 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo previgente era il seguente: « La prescrizione estingue il reato: 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la

legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena di reclusione non inferiore a cinque anni; 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto; 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ». Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 31 maggio 1990, n. 275 nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato.

V. anche l'art. 10 l. n. 251 del 2005, che stabilisce: « 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. — 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. — 3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione ». La l. n. 251, cit., è entrata in vigore l'8 dicembre 2005. Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato — con sent. n. 393 del 2006 — l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 10 cit., limitatamente alle parole « dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché » (cfr. sub § 1).

(2) C cost. 18 gennaio 2008, n. 2 ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) Le parole « 375, terzo comma, » sono state inserite dall'art. 1 comma 4 l. 11 luglio 2016, n. 133.

(4) Le parole « 589, secondo e terzo comma, e 589-bis » sono state sostituite alle parole « e 589, secondo, terzo e quarto comma » dall'art. 1 comma 3 lett. a) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8). Precedentemente le parole « 589, secondo, terzo e quarto comma » erano state sostituite alle parole « 589, secondo e terzo comma », in sede di conversione, dall'art. 1 lett. e-bis) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Le parole « per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, » sono state inserite dall'art. 1 comma 6 l. 22 maggio 2015, n. 68, a far data dal 29 maggio 2015, ai sensi del successivo art. 3.

(6) Periodo aggiunto dall'art. 4 comma 1 lett. a) l. 1° ottobre 2012, n. 172.

(7) La Corte costituzionale con sentenza 28 maggio 2014, n. 143 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma « nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale) ».

### Codice di procedura penale:

Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (1). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni

indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha inserito la parola « 1, » dopo le parole « articolo 12, commi » nel comma 3-bis. V. il successivo comma 2, che così dispone: « La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » (15 giugno 2019).

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Disciplina della prescrizione (l. n. 251 del 2005): a) recidiva (§ 3 ab); b) circostanze aggravanti speciali (§ 3 ac); c) rinuncia alla prescrizione (§ 3 c).

### ■ 1 – Disciplina della prescrizione (l. n. 251 del 2005): a) recidiva.

La recidiva, se non esclusa, **incide comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere**, a nulla rilevando che la stessa sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, come espressamente previsto dall'art. 157, comma 3, c.p. *Cass., sez. II, 15 novembre 2018 - 30 gennaio 2019, n. 4687, CED 275639*

#### b) circostanze aggravanti speciali.

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla **pena massima stabilita per il reato consumato o tentato** e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, c.p. *Cass., sez. III, 19 aprile 2019 - 18 giugno 2019, n. 26868, CED 276016*

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'**aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p.**, per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla

rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo. *Cass., sez. VI, 14 maggio 2019 - 29 maggio 2019, n. 23831, CED 275986*

La mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza. *Cass., sez. V, 30 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27632, CED 276519*

#### c) rinuncia alla prescrizione.

La rinuncia alla prescrizione è **revocabile** a condizione che la dichiarazione esprime tale volontà non abbia già prodotto i suoi effetti per essere stata valorizzata in un provvedimento del giudice riguardante la **regiudicanda**. *Cass., sez. III, 23 gennaio 2019 - 26 febbraio 2019, n. 8350, CED 275756-01*

La revoca della rinuncia alla prescrizione, in quanto volta a vanificare gli effetti di detta rinuncia, deve essere effettuata nelle medesime **forme** per essa previste. *Cass., sez. III, 23 gennaio 2019 - 26 febbraio 2019, n. 8350, cit., CED 275756-04*

## 159 Sospensione del corso della prescrizione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Astensione dalle udienze del difensore o impedimento dello stesso (§ 6) ■ 2 Calcolo del tempo di sospensione (§ 8).

### ■ 1 – Astensione dalle udienze del difensore o impedimento dello stesso.

Ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni. (In motivazione, la Corte ha osservato che il processo, senza l'astensione del difensore, avrebbe potuto celebrarsi regolarmente e il giudice avrebbe potuto attivare i poteri previsti dall'art. 133 c.p.p., disponendo l'accompagnamen-

to coattivo dei testi assenti). *Cass., sez. III, 25 ottobre 2018 - 11 febbraio 2019, n. 6362, CED 275834*

### ■ 2 – Calcolo del tempo di sospensione.

In tema di calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato con riferimento ai giorni e non anche ai mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172 c.p.p., ove tale modalità di calcolo risulti più favorevole per l'imputato. *Cass., sez. IV, 8 gennaio 2019 - 26 marzo 2019, n. 13115, CED 275705*

## 162-bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Estinzione del reato (§ 7).

### ■ 1 – Estinzione del reato.

L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la dichiarazione predibattimentale di

estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. per intervenuta oblazione alla quale l'imputato era stato ammesso a seguito di erronea riqualificazione, in esito all'udienza preliminare, del delitto di cui agli artt. 2 e 7 della l. n. 895 del 1967, originariamente contestato nella richiesta di rinvio a giudizio). *Cass., sez. I, 12 aprile 2019 - 29 maggio 2019, n. 23513, CED 276142*

## 162-ter Estinzione del reato per condotte riparatorie.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Ambito di applicabilità (§ 1).

### ■ 1 – Ambito di applicabilità.

La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. **non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di**

**competenza del giudice di pace** perché in essi opera la specifica causa di estinzione di cui all'art. 35 d.l.g. n. 274 del 2000. *Cass., sez. IV, 15 marzo 2019 - 12 giugno 2019, n. 25843, CED 276370*

## 163 Sospensione condizionale della pena.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Concessione e diniego del beneficio, in generale (§ 2) ■ 2 Reato continuato e concorso di reati (§ 7).

### ■ 1 – Concessione e diniego del beneficio, in generale.

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 c.p. *Cass., sez. III, 28 marzo 2019 - 13 giugno 2019, n. 26191, CED 276041*

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. n. 285 del 1992, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura so-

stanzialmente penale). *Cass., sez. III, 10 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27297, CED 276025*

### ■ 2 – Reato continuato e concorso di reati.

In tema di sospensione condizionale della pena, qualora solo alcuni dei fatti criminosi avvinti dal vincolo della continuazione sono stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto i settant'anni, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 163, comma 3, c.p. che permette il riconoscimento del beneficio quando si infligge una pena restrittiva della libertà personale fino a anni due e mesi sei, se tutti i reati, e non solo alcuni di essi, sono stati commessi dopo il raggiungimento di tale età. *Cass., sez. III, 12 aprile 2019 - 1° luglio 2019, n. 28374, CED 276243*

L'unificazione, operata ai sensi dell'art. 81 c.p., di una nuova condanna con fatti già giudicati in precedenza impone una nuova valutazione delle condizioni di cui agli artt. 163 ss. c.p., in relazione al rinnovo della prognosi di non recidività richiesta per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con la prima sentenza. *Cass., sez. V, 15 gennaio 2019 - 19 febbraio 2019, n. 7567, CED 275492*

## 165 Obblighi del condannato <sup>(1)</sup>.

[i] La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [186; c.p.p. 538, 539, 543]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa <sup>(2)</sup>, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

[ii] La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente <sup>(3)</sup>.

[iii] La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 <sup>(4)</sup>.

[iv] Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 <sup>(5)</sup> e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, <sup>(5)</sup> fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno <sup>(6)</sup>.

[v] Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati <sup>(7)</sup>.

[vi] Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti [c.p.p. 543<sup>2</sup>].

[vii] Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa <sup>(8)</sup>.

(1) Articolo sostituito dall'art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario non comprendeva l'ultima parte del comma 1 (da « può altresì » alla fine) ed il comma 2.

(2) Le parole da « ovvero » a « sospesa » sono state inserite dall'art. 2 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(3) Le parole finali: « salvo che ciò sia impossibile » sono state soppresse dall'art. 2 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(4) Comma inserito dall'art. 2 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(5) La parola « 321 » è stata inserita e le parole « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, » sono state sostituite alle parole « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » dall'art. 1 comma 1 lett. g) l. 9 gennaio 2019, n. 3.

(6) Comma inserito dall'art. 2 l. 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Comma inserito dall'art. 6 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 l. n. 69 del 2019, cit., gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero previsti dal presente comma sono a carico del condannato.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3 l. 26 aprile 2019, n. 36.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Restituzioni, risarcimento del danno e provvisoriale (§ 2) ■ 2 Eliminazione delle conseguenze dannose: a) presupposti del provvedimento (§ 3 a); b) demolizione della costruzione abusiva (§ 3 b) ■ 3 Termine per l'adempimento: a) omessa fissazione (§ 6 b).

### ■ 1 – Restituzioni, risarcimento del danno e provvisoriale.

È illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisoriale. *Cass., sez. V, 14 gennaio 2019 - 13 maggio 2019, n. 20502, CED 275529-02*

### ■ 2 – Eliminazione delle conseguenze dannose: a) presupposti del provvedimento.

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata. *Cass., sez. V, 11 aprile 2019 - 8 maggio 2019, n. 19721, CED 276248*

### b) demolizione della costruzione abusiva.

In tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto. *Cass., sez. III, 26 febbraio 2019 - 15 aprile 2019, n. 16157, CED 275402*

### ■ 3 – Termine per l'adempimento: a) omessa fissazione.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 c.p., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 c.p. *Cass., sez. V, 8 novembre 2018 - 6 marzo 2019, n. 9855, CED 275502*

## 166 Effetti della sospensione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Misure di prevenzione (§ 2).

### ■ 1 – Misure di prevenzione.

La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 166 c.p., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali desumibili dal

giudizio penale conclusosi con la sospensione della pena, unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento. *Cass., sez. VI, 13 settembre 2018 - 7 novembre 2018, n. 50343, CED 275718*

## 168 Revoca della sospensione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Sentenza di patteggiamento (§ 5) ■ 2 Revoca per difetto delle condizioni per la sospensione; inammissibilità (§ 13).

### ■ 1 – Sentenza di patteggiamento.

La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto. *Cass., sez. I, 10 aprile 2019 - 17 giugno 2019, n. 26685, CED 276201*

### ■ 2 – Revoca per difetto delle condizioni per la sospensione; inammissibilità.

È legittima la revoca *in executivis* della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio ha natura meramente facoltativa e

surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. *Cass., sez. I, 10 maggio 2019 - 12 luglio 2019, n. 30709, CED 276504*

È legittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revoca la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative documentalmente ignote al giudice di primo grado che ha concesso il beneficio, ma note al giudice di appello che, non investito della impugnazione del pubblico ministero o, comunque, di formale

sollecitazione di quest'ultimo organo, non abbia esercitato il potere di revoca di ufficio del beneficio di cui è titolare, atteso che la preclusione che impedisce al giudice dell'esecuzione di rilevare la causa ostativa non opera qualora la revoca non abbia costituito oggetto di valutazione neppure implicita da parte del giudice della cognizione. *Cass., sez. I, 10 maggio 2019 - 12 luglio 2019, n. 30710, CED 276408*

## 168-bis Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Valutazione dell'adeguatezza del programma presentato dall'imputato.

### ■ 1 - Valutazione dell'adeguatezza del programma presentato dall'imputato.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la valutazione del giudice deve investire la «adeguatezza» del programma presentato dall'imputato; che va intesa non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale, ma anche nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto: al riguardo, la «adeguatezza» del programma deve essere indagata anche sotto il profilo dell'essere esso espressione dell'«apprezzabilità dello sforzo» sostenuto dall'imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del

reato e risarcire il danno. *Cass., sez. II, 13 giugno 2019 - 30 luglio 2019, n. 34878, GD 19, n. 41, 77*

È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all'ufficio di esecuzione penale, in quanto la decisione ex art. 464-*quater* c.p.p., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice. *Cass., sez. III, 17 gennaio 2019 - 22 marzo 2019, n. 12721, CED 275355*

## 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Concessione e diniego (§ 4).

### ■ 1 - Concessione e diniego.

Il beneficio del perdono giudiziale non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato ma è rimesso — al pari della sospensione condizionale della pena — al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'obbligo di motivare la propria scelta evidenziando, secondo i criteri indicati dall'art. 133 c.p., gli elementi di rilievo per la prognosi circa gli effetti che, in concreto, possono derivare dal beneficio. *Cass., sez. V, 12 febbraio 2019 - 7 maggio 2019, n. 19258, CED 276508*

Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi

positiva in ordine al futuro comportamento dell'imputato, pur non potendo fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza — dovendo valutarsi ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali —, non può essere esclusa per la sua mancata presentazione, una volta divenuto maggiorenne, al dibattimento, in assenza di alcuna disposizione di legge che consenta di enucleare un siffatto onere. *Cass., sez. II, 12 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19410, CED 276560*

## 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Estinzione del reato presupposto o connesso (§ 1).

### ■ 1 - Estinzione del reato presupposto o connesso.

In tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 c.p., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione «originaria», ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-*bis* c.p., né nel caso di estinzione sopravve-

nuta a questi ultimi. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso inteso a far valere l'estinzione, in epoca anteriore alla condotta riciclatoria, dei reati tributari dai quali derivavano i proventi riciclati). *Cass., sez. II, 12 ottobre 2018 - 14 dicembre 2018, n. 56379, CED 276300*

## 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Non menzione e sospensione condizionale: distinzione e rapporti (§ 5) ■ 2 Concessione e diniego: motivazione (§ 6).

### ■ 1 - Non menzione e sospensione condizionale: distinzione e rapporti.

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'«emenda» e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della

sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p. *Cass., sez. III, 28 marzo 2019 - 15 aprile 2019, n. 16366, CED 275813*

### ■ 2 - Concessione e diniego: motivazione.

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizio-

nale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi **implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche** richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. *Cass., sez. III, 28 marzo 2019 - 13 giugno 2019, n. 26191, CED 276041*

La pronuncia di diniego del beneficio previsto dall'art. 175 c.p. può ritenersi implicita nella motivazione con cui il giudice, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritiene di dover applicare la **recidiva** contestata all'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. *Cass., sez. III, 27 febbraio 2019 - 8 maggio 2019, n. 19648, CED 275748*

## 179 Condizioni per la riabilitazione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Riabilitazione: in generale (§ 1).

### ■ 1 - Riabilitazione: in generale.

L'accertamento della buona condotta, necessario per la concessione della riabilitazione, deve essere correlato alle concrete caratteristiche della pericolosità sociale che aveva giustificato la misura e, pertanto, nel caso di **oggetto sottoposto a misura di preven-**

**zione in ragione della sua "pericolosità qualificata" derivante dall'appartenenza ad una "mafia storica"**, richiede la **prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo con l'associazione criminale**. *Cass., sez. V, 8 gennaio 2019 - 4 febbraio 2019, n. 5530, CED 275108*

## 185 Restituzioni e risarcimento del danno.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Estensione della responsabilità (§ 6).

### ■ 1 - Estensione della responsabilità.

In tema di **responsabilità dell'esercente la professione sanitaria**, è illegittima la sentenza che assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012, condannando il responsabile civile al risarcimento dei

danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 c.p.p., il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna. *Cass., sez. IV, 15 febbraio 2019 - 1° marzo 2019, n. 8940, CED 275217*

## 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Generalità e casistica (§ 1).

### ■ 1 - Generalità e casistica.

In tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le

rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spaziotemporale sostanzialmente unitario. *Cass., sez. VI, 5 febbraio 2019 - 27 febbraio 2019, n. 8666, CED 275644*

## 235 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Presupposti per l'applicazione della misura (§ 2).

### ■ 1 - Presupposti per l'applicazione della misura.

L'espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero o l'allontanamento di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, di cui all'art. 235, comma 1, c.p., costituisce una **misura di sicurezza personale facoltativa** la cui mancata

applicazione **non richiede una specifica motivazione** quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da **concreti e rilevanti elementi** relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione. *Cass., sez. I, 21 marzo 2019 - 6 maggio 2019, n. 18901, CED 276186*

## 240 Confisca.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Confisca facoltativa: a) in materia di stupefacenti (§ 6 ad) ■ 2 Confisca obbligatoria: cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione, costituisce reato: a) armi (§ 7 cb) ■ 3 Cose appartenenti a persona estranea al reato: a) nozione di persona estranea al reato; casistica (§ 8 b) ■ 4 Confisca e sentenza di patteggiamento (§ 11) ■ 5 La confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (§ 15).

### ■ 1 - Confisca facoltativa: a) in materia di stupefacenti.

In relazione a fatti qualificati ai sensi del **comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990**, è possibile procedere alla **confisca del danaro** trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei **presupposti di cui all'art. 240 c.p.** e purché il giudice fornisca idonea giustificazione del **rapporto di funzionalità strumentale**

**della cosa rispetto al reato**. *Cass. sez. VI, 2 ottobre 2019 - 18 ottobre 2019, n. 42964, DG online 19*

### ■ 2 - Confisca obbligatoria: cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione, costituisce reato: a) armi.

La confisca prevista dall'art. 6 l. n. 152 del 1975, obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, può

coesistere con la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 39 t.u.l.p.s., stante la diversità dei presupposti delle due misure, dovendosi escludere che ciò costituisca violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le sentenze del 20 marzo 2018, C-596/16 e C-597/16, Di Puma; C-524/15, Menci; C-537/16, Garisson. *Cass., sez. I, 20 febbraio 2019 - 19 marzo 2019, n. 12175, CED 276172*

### ■ 3 – Cose appartenenti a persona estranea al reato: a) nozione di persona estranea al reato; casistica.

In tema di **illecita gestione dei rifiuti**, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, **l'onere di provare la sua buona fede** ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. *Cass., sez. III, 29 marzo 2019 - 29 maggio 2019, n. 23818, CED 275978*

### ■ 4 – Confisca e sentenza di patteggiamento.

In tema di patteggiamento, **l'obbligo di motivazione** del giudice

in relazione alla **confisca diretta del profitto del reato** deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. *Cass., sez. II, 5 giugno 2019 - 2 luglio 2019, n. 28850, CED 276574*

### ■ 5 – La confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992.

L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in l. n. 356 del 1992 [v. ora art. 240-bis c.p.], può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza. *Cass., sez. II, 12 ottobre 2018 - 14 dicembre 2018, n. 56374, CED 276299*

## 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo: a) partecipazione (§ 4 c) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 9) ■ 3 Questioni processuali (§ 11).

### ■ 1 – Elemento oggettivo: a) partecipazione.

In tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis c.p., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che **l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovvero esista un contatto concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente**. *Cass., sez. VI, 5 marzo 2019 - 27 marzo 2019, n. 13421, CED 275983 - Nello stesso senso: Cass., sez. VI, 23 febbraio 2018 - 11 settembre 2018, n. 40348, ivi 274217 - 01; GD 18, n. 19, 56 ss., nt. Amato; CP 19, 2512, nt. Rossi*

In tema di partecipazione ad associazione internazionale con finalità di terrorismo **per il tramite di un gruppo operante sul territorio nazionale**, la prova della stessa non può prescindere da un contatto diretto, reale e non putativo, tra la cellula locale, radicata sul territorio dello Stato italiano, e il gruppo "madre". (Fattispecie di adesione ad associazione terroristica collegata all'organizzazione internazionale denominata Isis). *Cass., sez. VI, 02 febbraio 2018 - 11 settembre 2018, n. 40348, cit., CED 274217- 02*

### ■ 2 – Rapporti con altri reati.

Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale *ex art. 270-bis*, e non il delitto di istigazione a delinquere *ex art. 414 c.p.*, la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti

di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso (nella specie, uso del *web* e dei *social media* con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista; adesione espressa alla rivista online "Dabiq News" che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di ami e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico), sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione (nella specie, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste), nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica. *Cass., sez. II, 21 febbraio 2019 - 21 maggio 2019, n. 22163, CED 276065*

### ■ 3 – Questioni processuali

In tema di **riparazione per l'ingiusta detenzione**, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva respinto la richiesta di riparazione essendosi accertato che l'istante, imputato del reato di cui all'art. 270-bis c.p., aveva frequentato gli appartenenti ad un gruppo anarchico, partecipando a manifestazioni nel corso delle quali avvenivano azioni violente ed aveva gestito la cassa comune con la quale erano finanziate anche attività aventi ad oggetto obiettivi sensibili di protesta). *Cass., sez. IV, 19 ottobre 2018 - 30 ottobre 2018, n. 49613, CED 273996*

## 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo.

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 302 c.p., che può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie, l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-bis c.p.), non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale - per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica - da determinare il **rischio, non teorico ma effettivo**, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo. (In applicazione del

principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente che, effettivamente entrato in contatto con soggetti vicini all'ISIS durante un periodo di detenzione trascorso in Marocco, era stato intercettato nell'atto di persuadere diverse persone ad imporre anche con la violenza i precetti islamici e di prospettare ad alcune donne il matrimonio con lui e la partenza verso i territori dello Sham, per indurle ad abbracciare la causa dell'ISIS e a fornire supporto ai proseliti impegnati nei combattimenti in Siria). *Cass., sez. II, 19 ottobre 2018 - 16 novembre 2018, n. 51942, CED 275515*

## 314 Peculato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Soggetti attivi: a) la qualifica pubblicistica (§ 2 a) ■ 2 Oggetto materiale del reato (§ 5) ■ 3 Appropriazione (§ 6) ■ 4 Peculato d'uso (§ 11) ■ 5 Questioni processuali (§ 16).

### ■ 1 – Soggetti attivi: a) la qualifica pubblicistica.

V. *infra Cass., sez. VI, 26 marzo 2019 - 21 giugno 2019, n. 27707, CED 276220, sub art. 358, § 1.*

### ■ 2 – Oggetto materiale del reato.

In tema di peculato, la **minima entità del danno patrimoniale** arrecato alla pubblica amministrazione non esclude la configurabilità del reato, poichè l'atto appropriativo integra di per sè la condotta tipica, mentre, nel caso di peculato d'uso, la destinazione solo momentanea del bene a finalità diverse da quelle pubblicistiche richiede anche l'idoneità della condotta a determinare una apprezzabile lesione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato a fronte dell'appropriazione da parte del pubblico agente di un quantitativo minimo di carburante). *Cass., sez. VI, 26 aprile 2019 - 29 maggio 2019, n. 23824, CED 276070*

### ■ 3 – Appropriazione.

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso di **inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza del Comune**, che non permettano di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche. *Cass., sez. VI, 9 aprile 2019 - 15 maggio 2019, n. 21166, CED 276067*

### ■ 4 – Peculato d'uso.

L'utilizzo dell'**auto di servizio** per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d'uso, in quanto tale condotta è

vietata in assoluto, dovendosi presumere l'esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era affermata la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva ripetutamente utilizzato l'auto-vettura di rappresentanza e il relativo autista per recarsi in Roma e attendere ai suoi impegni di deputato nonchè, in un'occasione, per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino con la propria coniuge durante il viaggio di nozze). *Cass., sez. VI, 21 maggio 2019 - 14 giugno 2019, n. 26330, CED 276218*

### ■ 5 – Questioni processuali.

In tema di **patteggiamento**, ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità dell'integrale restituzione del prezzo o del profitto dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dall'art. 444, comma 1-ter, c.p.p. non rileva la circostanza che essa sia avvenuta ad **opera di un terzo**. (In motivazione la Corte ha precisato che l'onere economico può non essere sopportato personalmente dall'imputato in quanto l'anzidetto requisito di ammissibilità non ha natura sanzionatoria, ma carattere processuale). *Cass., sez. VI, 16 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27606, CED 276219 - 02*

In tema di patteggiamento, l'**integrale restituzione del prezzo o del profitto dei reati contro la pubblica amministrazione** previsti dall'art. 444, comma 1-ter, c.p.p. costituisce un requisito di ammissibilità del rito, la cui mancanza, inficiando l'espressione della volontà dell'imputato, può formare oggetto di ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, c.p.p. *Cass., sez. VI, 16 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27606, CED 276219 - 01*

## 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 I rapporti con il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (§ 3).

### ■ 1 – I rapporti con il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In tema di **truffa aggravata per il conseguimento di una pensione d'invalidità**, qualora le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato siano riconducibili ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, la loro percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell'ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell'ultima percezione

indebita. (Fattispecie in cui, avendo l'agente ottenuto, mediante la simulazione di uno stato di cecità, la concessione di una pensione d'invalidità, limitandosi in seguito a percepire il trattamento previdenziale, la Corte ha escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p., attesa l'avvenuta induzione in errore della persona offesa e la natura fraudolenta della condotta). *Cass., sez. II, 2 maggio 2019 - 27 maggio 2019, n. 23185, CED 275784*

Integra il delitto di cui all'art. 316-*ter* c.p., e non quello di **truffa aggravata**, la condotta dell'insegnante che, senza porre in essere comportamenti fraudolenti in aggiunta al silenzio serbato in ordine alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, continui a ricevere indebitamente lo stipendio mensile. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il comportamento dell'impu-

tata era da considerarsi meramente omissivo e che sarebbe stato onere dell'istituto scolastico comunicare al Ministero dell'istruzione la cessazione del rapporto o qualsiasi altra variazione contrattuale). *Cass., sez. II, 26 febbraio 2019 - 17 aprile 2019, n. 16817, CED 275815*

## 317 Concussione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Questioni processuali.

### ■ 1 - Questioni processuali.

Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., nel caso in cui la Corte di cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest'ultimo il "giudicato parziale", poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione la decisione del giudice d'appello che,

rivalificato ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p. il fatto originariamente rubricato ai sensi dell'art. 317 c.p., aveva invocato il "giudicato progressivo" per escludere l'operatività della causa estintiva). *Cass., sez. VI, 29 gennaio 2019 - 26 febbraio 2019, n. 8462, CED 276321*

In tema di **prova dichiarativa**, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di **concussione** che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i **reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi**. *Cass., sez. VI, 22 gennaio 2019 - 13 febbraio 2019, n. 6938, CED 275081*

## 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Soggetti attivo: a) la qualifica pubblicistica (§ 1) ■ 2 Atto contrario ai doveri di ufficio (§ 3).

### ■ 1 - Soggetti attivi: a) la qualifica pubblicistica.

V. *sub art. 357, § 1.*

### ■ 2 - Atto contrario ai doveri di ufficio.

In tema di corruzione propria, la contrarietà ai doveri d'ufficio è configurabile anche con riguardo al compimento di **atti valutativi** connotati da elevata discrezionalità, ove risulti l'omissione della

valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi in asservimento a quelli del privato, integra di per sé la condotta omissiva presa in esame dall'art. 319 c.p.). *Cass., sez. VI, 31 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, n. 17972, CED 275675*

## 319-*ter* Corruzione in atti giudiziari.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

In tema di corruzione in atti giudiziari, l'atto oggetto del merimonio deve rientrare nella **sfera di competenza o di influenza dell'ufficio** cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, in relazione ad un patto corruttivo intervenuto con un giudice incardinato nella commissione tributaria regionale, ma relativo a procedimento pendente innanzi alla commissione tributaria provinciale). *Cass., sez. VI, 22 gennaio 2019 - 30 aprile 2019, n. 17973, CED 275935*

È configurabile il delitto di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta corruttiva sia posta in essere per **favorire una delle parti in un processo tributario** in quanto, attraverso il riferimento al processo civile, penale o amministrativo, l'art. 319-*ter* c.p. include ogni tipo di processo, anche quello contabile o tributario, che, per la corrispondenza delle posizioni giuridiche tutelate, è riconducibile all'ambito della giurisdizione civile o amministrativa. *Cass., sez. VI, 22 gennaio 2019 - 30 aprile 2019, n. 17973, CED 275935*

## 319-*quater* Induzione indebita a dare o promettere utilità.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Continuazione.

### ■ 1 - Continuazione.

In tema di **induzione indebita prevista dall'art. 319-*quater* c.p.**, la reiterazione delle dazioni di somme di denaro assumono valenza giuridica autonoma ed integrano un'ipotesi di **reato continuato** lì dove siano conseguenti non già al mero adempimento frazionato di un unico accordo corruttivo, bensì corrispondono al compimento

di una pluralità di atti di controllo e verifica eseguiti dal pubblico agente nel corso del tempo. (Fattispecie relativa a pagamenti mensili richiesti dal pubblico ufficiale in cambio dei quali il predetto ometteva l'esercizio dei poteri di verifica e controllo relativi all'esecuzione di un appalto di servizi). *Cass., sez. VI, 26 settembre 2018 - 15 novembre 2018, n. 51774, CED 275720*

## 322 Istigazione alla corruzione.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni processuali.

#### ■ 1 – Questioni processuali.

Le dichiarazioni rese, in violazione dell'art. 63 c.p.p., dal soggetto che, avendo ricevuto una proposta corruttiva, non abbia provveduto all'immediata denuncia, **sono inutilizzabili solo a condizione che all'epoca dell'escussione emergessero inequivoci indizi a carico del dichiarante** in ordine alla configurabilità di una dolosa omissione della denuncia del reato di istigazione alla cor-

ruzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del destinatario della proposta corruttiva il quale inizialmente non aveva compreso la serietà dell'offerta e, pertanto, non aveva provveduto alla denuncia, che aveva sporto solo a seguito della reiterazione della proposta illecita). *Cass., sez. VI, 25 settembre 2018 - 6 dicembre 2018, n. 54640, CED 274686*

## 322-ter Confisca.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Confisca (e sequestro preventivo) di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo del reato o profitto (confisca per equivalente) (§ 6) ■ 2 Questioni processuali (§ 11).

**■ 1 – Confisca (e sequestro preventivo) di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo del reato o profitto (confisca per equivalente).**

In tema di **reati tributari**, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca anche per equivalente, il **profitto** è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l'imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente. *Cass., sez. III, 27 settembre 2018 - 15 gennaio 2019, n. 1657, CED 275474*

In tema di **reati tributari**, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del **legale rappresentante di una società** solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente. *Cass., sez. III, 20 settembre 2018 - 24 gennaio 2019, n. 3591, CED 275687*

In tema di **reati tributari**, ai fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore dell'art. 12-bis d.l.g. n. 74 del 2000, non è applicabile la confisca per equivalente, né ai sensi dell'art. 1, comma 143 l. n. 244 del 2007, che non contemplava l'art. 10 del d.l.g. citato tra i delitti per i quali poteva essere disposto il provvedimento ablativo, né a norma dell'art. 12-bis, in quanto detta confisca, avendo natura eminentemente sanzionatoria, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata. *Cass., sez. III, 14 dicembre 2018 - 10 aprile 2019, n. 15745, CED 275957*

In tema di **reati tributari**, l'intervenuta **prescrizione della pretesa fiscale** non esclude la configurabilità dell'illecito penale, né preclude l'adozione del provvedimento di confisca del profitto derivante dall'illecito penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo l'estinzione dell'obbligazione tributaria per effetto del suo

esatto adempimento determina il venir meno dei presupposti della confisca del profitto del reato). *Cass., sez. III, 18 ottobre 2018 - 29 gennaio 2019, n. 4236, CED 275692*

#### ■ 2 – Questioni processuali

In tema di **patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione**, l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art. 444, comma 1-ter, c.p.p., e della confisca per equivalente del profitto del reato *ex art. 322-ter* c.p.p., determina la violazione del principio del *ne bis in idem* sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza di patteggiamento *ex art. 448, comma 2-bis*, c.p.p. limitatamente alla disposta confisca, configurando l'applicazione cumulativa causa di illegalità della misura ablativa). *Cass., sez. VI, 30 gennaio 2019 - 17 aprile 2019, n. 16872, CED 275671*

Il **curatore fallimentare** di una società che ha ceduto beni immobili ad altra società usata come "schermo" dagli imputati è legittimato a proporre **istanza di revoca del sequestro per equivalente** di tali beni immobili, purché abbia un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società cedente, nonostante che la restituzione dei beni dalla società "schermo" a questa fosse stata disposta con sentenza irrevocabile a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare). *Cass., sez. III, 24 settembre 2018 - 19 ottobre 2018, n. 47737, CED 275438*

In tema di **responsabilità amministrativa degli enti** per l'illecito di cui all'art. 24 d.l.g. n. 231 del 2001, non sussiste violazione del principio del *ne bis in idem* nel caso in cui l'ente venga condannato, in sede penale, alle relative sanzioni amministrative con contestuale **confisca per equivalente** dei suoi beni in misura pari al profitto conseguito e, in sede contabile, al **risarcimento del danno erariale**, in quanto tali provvedimenti, pur avendo carattere sanzionatorio, perseguono differenti finalità. *Cass., sez. I, 6 giugno 2018 - 4 settembre 2018, n. 39874, CED 273866 - 01*

## 322-quater Riparazione pecuniaria.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 In genere (§ 1).

#### ■ 1 – In genere.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il **patteggiamento, anche nella forma c.d. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria** di cui all'art. 322-quater c.p. poiché

quest'ultima presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna resa a seguito di rito ordinario o abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riparazione pecuniaria ha natura di sanzione civile accessoria, sicché la sua applicazione in assenza dei

presupposti di legge è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di irrogazione di "pena illegale", con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis,

c.p.p.). *Cass., sez. VI, 14 marzo 2019 - 20 marzo 2019, n. 12541, CED 275925; DPC online 19, nt. Gatta; GD 19, n. 16, 62, nt. Minnella*

## 323 Abuso d'ufficio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Violazione di norme di legge: a) norme a carattere procedimentale e di principio (art. 97 Cost.) (§ 4 b); b) casistica (§ 4 e) ■ 2 Evento: a) ingiustizia del vantaggio o del danno (§ 8 d) ■ 3 Elemento soggettivo: a) in genere (§ 9 a).

### ■ 1 - Violazione di norme di legge: a) norme a carattere procedimentale e di principio (art. 97 Cost.).

Integra il reato di abuso di ufficio il **demansionamento di un dipendente comunale** attuato con intento discriminatorio o ritorsivo, atteso che tale condotta determina l'inosservanza dei doveri costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché la violazione del dovere di adempiere con disciplina ed onore all'esercizio di funzioni di pubbliche previsto dall'art. 54 Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che le suddette norme costituzionali dettano regole di immediata portata precettiva ed esprimono il divieto per i pubblici agenti di comportamenti connotati da ingiustificate preferenze e favoritismi). *Cass., sez. VI, 21 febbraio 2019 - 23 maggio 2019, n. 22871, CED 275985.*

#### b) casistica.

Non integra il delitto di abuso d'ufficio, nel caso di specie in violazione del **divieto di commissione di opere in subappalto**, la condotta, posta in essere da parte di un'impresa aggiudicataria di appalto pubblico, di assunzione di lavoratori a seguito di aggiudicazione, poiché tale condotta non mira a trasferire i rischi della realizzazione delle opere su soggetti privi dei requisiti previsti per legge, bensì tende ad acquisire nuova forza lavoro per la realizzazione delle opere, senza che sussista alcun obbligo di effettuare tali assunzioni in epoca precedente all'aggiudicazione. *Cass., sez. II, 17 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27556, CED 276118*

### ■ 2 - Evento: a) ingiustizia del vantaggio o del danno.

In tema di abuso d'ufficio, l'ingiustizia del danno non può essere

desunta implicitamente dall'illegittimità della condotta, in quanto il requisito della doppia ingiustizia presuppone l'autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che, ravvisata la violazione di legge nell'illegittimo compimento di un atto, rientrando nella competenza del Consiglio regionale, da parte della Giunta, aveva fatto decadere automaticamente da tale condotta la produzione di un danno ingiusto all'ente regionale). *Cass., sez. VI, 25 settembre 2018 - 28 dicembre 2018, n. 58412, CED 275642*

### ■ 3 - Elemento soggettivo: a) in genere.

In tema di **abuso d'ufficio**, non ricorre il **dolo intenzionale** caso in cui l'agente persegua esclusivamente la **finalità di realizzare un interesse pubblico** ovvero quando, pur nella consapevolezza di favorire un interesse privato, sia stato mosso esclusivamente dall'**obiettivo di perseguire un interesse pubblico**, con conseguente degradazione del dolo di procurare a terzi un vantaggio da dolo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale e con esclusione, quindi, di ogni finalità di favoritismo privato. (Nella specie, la Corte ha annullato, limitatamente alle questioni civili, la sentenza di merito, che aveva assolto l'imputato per difetto dell'elemento psicologico, poiché non erano stati illustrati i motivi per cui non si sarebbe potuto ugualmente realizzare un contenimento dei costi osservando la procedura di gara dettata in tema di appalti pubblici, anziché quella di affidamento diretto dei lavori concretamente adottata). *Cass., sez. II, 23 gennaio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10224, CED 276094*

## 323-bis Circostanze attenuanti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Condizioni per l'applicazione (§ 1).

### ■ 1 - Condizioni per l'applicazione.

In tema di **peculato d'uso**, la circostanza **attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità** ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una **gravità contenuta**, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la deci-

sione dei giudici di merito di non riconoscere l'attenuante in relazione a due condotte di uso dell'autovettura di servizio, con cui l'imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo). *Cass., sez. VI, 23 maggio 2019 - 9 luglio 2019, n. 30178, CED 276280*

## 337 Resistenza a un pubblico ufficiale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Cause di non punibilità.

### ■ 1 - Cause di non punibilità.

V., *infra*, sub art. 393-bis § 1.

## 339 Circostanze aggravanti.

[1] Le pene stabilite nei tre articoli precedenti (1) sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è

commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero <sup>(2)</sup> con armi [385], o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi nella forza intimidatrice derivante da segrete associazioni <sup>(3)</sup>, esistenti o supposte.

[m] Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [585<sup>2</sup>] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

[m] Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

(1) Il riferimento è da intendersi agli artt. 336, 337 e 338.

(2) Le parole « nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero » sono state inserite dall'art. 7 comma 1 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

(3) V. art. 1 l. 25 gennaio 1982, n. 17, Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.

(4) Comma aggiunto dall'art. 7 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, conv., con modif., in l. 4 aprile 2007, n. 41.

(5) Per una causa di non punibilità v. art. 393-bis.

competenza: Trib. monocratico (1° comma e seconda parte del 2° comma); Trib. collegiale (prima parte del 2° comma)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito (1° comma); consentito (2° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

## GIURISPRUDENZA ■ 1 Arma (§ 1) ■ 2 Questioni processuali.

### ■ 1 – Arma.

Integra gli estremi del delitto di **minaccia aggravata dall'uso di un'arma**, di cui all'art. 612, comma 2 c.p. in relazione all'art. 339, comma 1 c.p., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. *Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26059, CED 276132*

36, del regime di procedibilità nei procedimenti in corso per il **delitto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 c.p.**, l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti). *Cass., sez. V, 17 aprile 2019 - 21 maggio 2019, n. 22143, CED 275924*

### ■ 2 – Questioni processuali.

A seguito della modifica, introdotta dal **d.lg. 10 aprile 2018, n.**

## 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

[l] Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge <sup>(1)</sup>, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [358] o di un servizio di pubblica necessità [359] è punito con la reclusione fino a un anno.

[m] Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni <sup>(2)</sup>.

[m] I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) V. sub art. 432, l'art. 1 d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66, Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

(2) Comma aggiunto dall'art. 7 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 3° comma)

arresto: non consentito (1° e 2° comma); facoltativo (3° comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita (1° e 2° comma); consentita (3° comma)

altre misure cautelari personali: non consentite (1° e 2° comma); consentite (3° comma)

procedibilità: d'ufficio

**341-bis** Oltraggio a pubblico ufficiale (1).

[1] Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (2).

[2] La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

[3] Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 8 l. 5 luglio 2009, n. 94. Per una causa di non punibilità v. art. 393-bis.

(2) Le parole « da sei mesi a tre anni » sono state sostituite alle parole « fino a tre anni » dall'art. 7 comma 1 lett. b-bis) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, in sede di conversione.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

**343** Oltraggio a un magistrato in udienza.

[1] Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

[2] La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594<sup>3</sup>].

[3] Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

(1) Le parole « da sei mesi a tre anni » sono state sostituite alle parole « fino a tre anni » dall'art. 7 comma 1 lett. b-ter) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, in sede di conversione. Precedentemente le parole « la reclusione fino a tre anni » erano state sostituite alle parole « la reclusione da uno a quattro anni » dall'art. 18 comma 4 l. 25 giugno 1999, n. 205. Per una causa di non punibilità v. art. 393-bis.

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo (2° comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (2° comma)

altre misure cautelari personali: consentite (2° comma)

procedibilità: d'ufficio

**347** Usurpazione di funzioni pubbliche.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica (§ 7).

■ 1 – Casistica.

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria anche nel caso in cui svolgano attività di vigilanza sulla fauna selvatica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, per il reato di

usurpazione di pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila volontaria che aveva eseguito attività ispettive, sopralluoghi e sequestri in materia disciplinata dalla l. n. 157 del 1992, relativa alla tutela degli uccelli). Cass., sez. VI, 14 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 27992, CED 276224

**349** Violazione di sigilli.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento soggettivo (§ 7) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 9).

■ 1 – Elemento soggettivo.

In tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 c.p. è integrato dal **dolo generico**, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un *vulnus* alla conservazione o all'identità della

cosa sequestrata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, non essendo equipollente al positivo rilascio del medesimo permesso, non legittima l'inizio o la prosecuzione dei lavori su un immobile cui siano stati apposti i sigilli.). Cass., sez. VII, 8 febbraio 2019 - 31 maggio 2019, n. 24276, CED 276296

### ■ 2 – Rapporti con altri reati.

La differenza tra il delitto di cui all'art. 334 c.p. e quello di cui all'art. 349 c.p. sta nella apposizione o meno dei sigilli, che possono essere disposti sulla cosa oggetto di sequestro; nell'ipotesi di mancata apposizione di sigilli (ma ad esempio di solo cartello indicante il sequestro) si configura il reato di cui all'art. 334 c.p., mentre se sono apposti i sigilli si configura il reato di cui all'art. 349 c.p. La violazione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della *res*, mentre la sottrazione dei beni

sottoposti a sequestro (punita *ex art.* 334 c.p.) mira ad impedire la dispersione o la sottrazione dei beni. Condotta diversa è la circolazione con il veicolo da parte di chi non è responsabile della violazione dei sigilli, ma del solo reato di cui all'art. 334 c.p.; in questa ipotesi si configura solo la sanzione amministrativa di cui all'art. 213 c. strada, atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. *Cass., sez. III, 9 aprile 2019 - 18 ottobre 2019, n. 42918*

## 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

In tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente *ex art.* 353-bis c.p., il «mezzo fraudolento» consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, sicché se ne deve escludere la sussistenza ogni qualvolta sia stata garantita agli interessati un'adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti e comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo che procede. (Fattispecie

in cui la Corte ha annullato con rinvio la misura cautelare emessa sul presupposto dell'illegittimo affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, in quanto l'adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti, assunti collegialmente e muniti dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, erano elementi idonei ad escludere la sussistenza del requisito della fraudolenta alterazione del procedimento di scelta del contraente). *Cass., sez. VI, 26 febbraio 2019 - 2 aprile 2019, n. 14418, CED 275878*

## 357 Nozione del pubblico ufficiale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Attività sanitaria (§ 8) ■ 2 Privati esercenti funzioni pubbliche (§ 10).

### ■ 1 – Attività sanitaria.

Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento di attività in regime *intra moenia allargata*, all'esterno della azienda sanitaria, trattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria regionale e soggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalità istituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota da riscuotere per conto dell'ente stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna relativa ai reati di corruzione e falso in atto pubblico in relazione alla condotta del medico che aveva percepito indebitamente somme di denaro in cambio del rilascio di falsa

documentazione sanitaria). *Cass., sez. VI, 2 aprile 2019 - 10 maggio 2019, n. 20264, CED 275936*

### ■ 2 – Privati esercenti funzioni pubbliche.

Sussiste la qualifica di pubblico ufficiale in capo al soggetto al quale, in forza di contratto privatistico di collaborazione coordinata e continuativa, sia affidato un incarico di consulenza e supporto alla direzione sanitaria regionale, atteso che tale attività, sebbene connotata da rilevanza meramente endoprocedimentale, implica la partecipazione alla formazione della volontà dell'ente ed all'attuazione dei suoi fini istituzionali. *Cass., sez. VI, 31 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, n. 17972, CED 275675*

## 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica (§ 2).

### ■ 1 – Casistica.

Integra il delitto di peculato la condotta posta in essere dal gestore di una struttura ricettiva che si appropri delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno omettendo di riversarle al Comune, in quanto lo svolgimento dell'attività ausiliaria di responsabile del versamento, strumentale all'esecuzione dell'obbligazione

tributaria intercorrente tra l'ente impositore e il cliente della struttura, determina l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al privato cui è demandata la materiale riscossione dell'imposta. *Cass., sez. VI, 26 marzo 2019 - 21 giugno 2019, n. 27707, CED 276220*

## 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 1).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

In tema di reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, la sussistenza del presupposto di fatto relativo alla condizione di procedibilità d'ufficio del reato oggetto della condotta omissiva, va valutata con riferimento al momento di

realizzazione dell'omissione, a nulla conseguentemente rilevando che, successivamente ad essa, sia stata prevista, per il reato non denunciato, la procedibilità a querela. *Cass., sez. VI, 7 febbraio 2019 - 9 maggio 2019, n. 19923, CED 275682*

## 367 Simulazione di reato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo. Forme di simulazione (§ 2).

### ■ 1 – Elemento oggettivo. Forme di simulazione.

Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di

cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia *prima facie* ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale. *Cass., sez. VI, 6 marzo 2019 - 23 aprile 2019, n. 17461, CED 275549.*

## 368 Calunnia.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Fatto non perseguibile o non punibile (§ 4).

### ■ 1 – Fatto non perseguibile o non punibile.

Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata, **senza che possa**

**rilevare in senso contrario la intervenuta proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c.**, attesa la sua valenza autonoma e distinta rispetto alla querela. *Cass., sez. VI, 13 febbraio 2019 - 27 giugno 2019, n. 28231, CED 276226*

## 372 Falsa testimonianza.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Questioni processuali (§ 7).

### ■ 1 – Questioni processuali.

È illegittimo il sequestro preventivo di un terreno, oggetto di un giudizio per usucapione, disposto in relazione al reato di falsa testimonianza contestato ai testi escussi in esso, difettando qualsiasi rapporto di pertinenzialità tra il reato ipotizzato ed il bene. La Corte ha precisato che gli effetti che con la misura si intendono in tal caso scongiurare, ovvero la perdita definitiva del bene, non

discendono dal delitto in oggetto, bensì dalla sentenza, e che il sequestro non potrebbe neppure essere disposto in considerazione dell'eventuale proposizione dell'azione di revocazione in sede civile, giacché la misura reale *de qua* non può essere impiegata per conseguire scopi diversi da quelli suoi propri. *Cass., sez. VI, 13 febbraio 2019 - 13 marzo 2019, n. 11164, CED 275213*

## 374 Frode processuale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Causa di non punibilità (§ 3).

### ■ 1 – Causa di non punibilità.

In tema di frode processuale, la **causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma 1, c.p.** è applicabile anche quando la situazione di pericolo, per la libertà o l'onore proprio o

dei propri congiunti, sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato. *Cass., sez. VI, 14 febbraio 2019 - 8 aprile 2019, n. 15327, CED 275320.*

## 378 Favoreggiamento personale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento soggettivo (§ 5) ■ 2 Circostanze aggravanti (§ 8).

### ■ 1 – Elemento soggettivo.

Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale occorre che l'agente abbia **volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto** a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche. *Cass., sez. V, 15 luglio 2019 - 23 agosto 2019, n. 36390*

### ■ 2 – Circostanze aggravanti.

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire,

**unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza.** Nella fattispecie la Corte ha annullato la decisione con cui era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa nei confronti di un consulente trascrittore, autore dell'alterazione del contenuto di taluni dialoghi intercettati, considerando insufficiente l'affermazione secondo cui il favore reso ai favoreggiati si sarebbe tradotto in un aiuto all'intera organizzazione, in quanto un tale ausilio non poteva derivare *ex se* dalle mere connotazioni soggettive dei favoriti, in assenza di un effettivo contributo a vantaggio del gruppo. *Cass., sez. VI, 15 maggio 2019 - 4 giugno 2019, n. 24883, CED 275988*

## 379 Favoreggiamento reale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Interesse tutelato. Elemento oggettivo (§ 1).

### ■ 1 – Interesse tutelato. Elemento oggettivo.

È configurabile il delitto di favoreggiamento reale con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, quale è la

partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, produttiva di beni e proventi illeciti, allorché l'agente — **che non partecipi all'associazione o concorra esternamente con essa** — con

la sua condotta aiuti il partecipe ad assicurare il prodotto o il profitto di tale reato. (Fattispecie relativa a condotta di occultamento di denaro di clan mafioso in mancanza di ogni finalità di

profitto proprio). *Cass., sez. II, 20 febbraio 2019 - 7 maggio 2019, n. 19146, CED 275583*

## 380 Patrocinio o consulenza infedele.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo: a) condotta (§ 2 b); b) evento (§ 1 c).

### ■ 1 - Elemento oggettivo: a) condotta.

Integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che, in violazione dei suoi doveri professionali, arrechi nocumento alla parte assistita con riferimento agli interessi di quest'ultima azionati in un procedimento instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria, essendo irrilevante che la condotta pregiudizievole sia posta in essere dopo l'irrevocabilità della sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in relazione alla condotta tenuta dal difensore che, mediante false deleghe alla riscossione, chiedeva ed otteneva la restituzione di denaro precedentemente sequestrato ai suoi assistiti). *Cass., sez. VI, 7 marzo 2019 - 19 marzo 2019, n. 12222, CED 275207*

### b) evento.

Il delitto di patrocinio infedele richiede per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima e che individua il momento consumativo del reato, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che detto nocumento è da intendersi non solo in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici di ordine solo morale che alla parte potevano derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale). *Cass., sez. II, 14 febbraio 2019 - 20 marzo 2019, n. 12361, CED 275383*

## 384 Casi di non punibilità.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Ipotesi di cui al comma 1: a) in genere (§ 1 a); b) grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (§ 1 b); c) concorso di persone.

### ■ 1 - Ipotesi di cui al comma 1: a) in genere.

La causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente. *Cass., sez. VI, 23 maggio 2019 - 29 luglio 2019, n. 34543.*

### b) grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

In tema di frode processuale, la causa di esclusione della colpe-

volezza di cui all'art. 384, comma 1, c.p. è applicabile anche quando la situazione di pericolo, per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti, sia stato volontariamente cagionato dall'autore del reato. *Cass., sez. VI, 14 febbraio 2019 - 8 aprile 2019, n. 15327, CED 275320*

### c) il concorso di persone.

*V. Cass., sez. V, 12 marzo 2018 - 24 aprile 2018, n. 18110, CED 273181, sub art. 384 § 1 a) del Codice.*

## 385 Evasione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Imputato agli arresti domiciliari e condannato ammesso a lavorare all'esterno (§ 6) ■ 2 Questioni processuali (§ 10).

### ■ 1 - Imputato agli arresti domiciliari e condannato ammesso a lavorare all'esterno.

L'allontanamento dall'abitazione da parte del condannato ammesso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ex art. 1 l. n. 199 del 2010, è punito a titolo di evasione quale ne sia la durata, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 47-sexies, comma 2, l. n. 354 del 1975, che limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore. *Cass., sez. IV, 13 dicembre 2018 - 15 aprile 2019, n. 16182, CED 275579*

### ■ 2 - Questioni processuali.

In tema di reato di evasione dagli arresti domiciliari, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui è accertata la violazione della misura per effetto della riscontrata assenza dell'imputato presso l'abitazione ove doveva rimanere in stato di arresto e non in quello in cui è intervenuta la scarcerazione con contestuale autorizzazione a raggiungere autonomamente e senza scorta la predetta abitazione. *Cass., sez. VI, 6 marzo 2019 - 13 maggio 2019, n. 20555, CED 275937*

## 387-bis Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (1).

[1] Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 19 luglio 2019, n. 69.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

*fermo*: non consentito  
*custodia cautelare in carcere*: non consentita  
*altre misure cautelari personali*: non consentite  
*procedibilità*: d'ufficio

## 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Le fattispecie disciplinate dai primi due commi: inottemperanza: a) inottemperanza (§ 1 e); b) elusione di un provvedimento di affidamento o cautelare: casistica (§ 1 fb).

### ■ 1 – Le fattispecie disciplinate dai primi due commi: a) inottemperanza.

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, integra il reato previsto dall'art. 388, comma 2, c.p. l'**inosservanza di un provvedimento di tipo interdittivo**, che imponga al destinatario un obbligo di *non facere*, in quanto essa non si risolve in una mera inottemperanza all'ordine impartito, ma contraddice di per sé la decisione giudiziale e ne pregiudica l'equilibrio. *Cass., sez. VI, 23 gennaio 2019 - 7 marzo 2019, n. 10099, CED 275161*

### b) elusione di un provvedimento di affidamento o cautelare: casistica.

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice

civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero valida causa di esclusione della colpevolezza il consenso dei figli minori in affidamento condiviso ad essere condotti in un paese straniero da uno dei genitori, contro la volontà dell'altro). *Cass., sez. VI, 22 gennaio 2019 - 21 giugno 2019, n. 27705, CED 276250*

## 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Questione di legittimità costituzionale.

### ■ 1 – Questione di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis c.p., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando il colpevole sia prossimo congiunto del detenuto o internato agevolato, come invece previsto dagli artt. 386, 390 e 391 c.p. in quanto la fattispecie in parola, essendo

finalizzata a evitare i collegamenti tra il soggetto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis l. 26 n. 354 del 1975 e altri membri, liberi o ristretti, del medesimo sodalizio criminale, non è rivolta ad esclusivo vantaggio del congiunto ma anche a beneficio del suo sodalizio di appartenenza. *Cass., sez. II, 20 luglio 2018 - 13 dicembre 2018, n. 55948, CED 276281*

## 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Presupposti: a) preteso diritto (§ 2 a) ■ 2 Elemento oggettivo: violenza sulle cose. Casistica (§ 3).

### ■ 1 – Presupposti: a) preteso diritto.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 392 c.p., si consuma quando il diritto viene fatto valere in modo antiggiuridico, **essendo irrilevante l'effettiva esistenza o la mera apparenza del diritto medesimo**, tale da far credere all'agente di buona fede di poterla legittimamente realizzare. *Cass., sez. III, 21 settembre 2018 - 28 gennaio 2019, n. 3966, CED 275689*

### ■ 2 – Elemento oggettivo: violenza sulle cose. Casistica.

Si deve escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 392 c.p. non tanto per l'assenza di danneggiamenti, quanto per il fatto che la si possa **agevolmente ripristinare lo stato dei luoghi**, mettendo tutto a posto in poco tempo. *Cass., sez. VI, 20 giugno 2019 - 8 agosto 2019, n. 35876*

## 393-bis Causa di non punibilità.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Presupposti e ambito di applicazione. Prova (§ 2).

### ■ 1 – Presupposto e ambito di applicazione. Prova.

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, **non è punibile, a norma dell'art. 393-bis c.p., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario** indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. *Cass., sez. V, 8 novembre 2018 - 22 gennaio 2019, n. 2941, CED 275304*

L'art. 393-bis c.p. prevede una causa di giustificazione fondata

sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma 4, c.p., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell'imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con

modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione). *Cass., sez.*

*VI, 16 ottobre 2018 - 29 gennaio 2019, n. 4457, CED 274983; CP 19, 2462, nt. Lepera*

## 414 Istigazione a delinquere.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Istigazione (§ 2).

### ■ 1 - Istigazione.

Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale *ex art. 270-bis c.p.*, e non il delitto di istigazione a delinquere *ex art. 414 c.p.*, **la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al “jihad”, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell’organizzazione** sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione al progetto criminoso (nella specie, uso del *web* e dei *social media* con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al “jihad”; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell’ideo-

logia jihadista; adesione espressa alla rivista online “Dabiq News” che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di ami e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico), sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l’autoradicalizzazione (nella specie, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste), nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l’organizzazione di matrice islamica. *Cass., sez. II, 21 febbraio 2019 - 21 maggio 2019, n. 22163, CED 276065*

## 416 Associazione per delinquere.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento soggettivo (§ 8) ■ 2 Circostanze aggravanti (§ 9) ■ 3 Concorso di persone nel reato: differenze (§ 10).

### ■ 1 - Elemento soggettivo.

Risponde del reato di partecipazione ad associazione per delinquere il professionista che, **pur nello svolgimento della propria attività in formale aderenza ai canoni della professione, persegua lo scopo di concorrere alla realizzazione di un’associazione** dedita alla commissione di delitti, configurandosi, invece, un’ipotesi di partecipazione qualificata dal ruolo di organizzatore, qualora la sua condotta sia strutturalmente essenziale all’organizzazione dell’associazione. *Cass., sez. III, 13 marzo 2019 - 4 giugno 2019, n. 24799, CED 276001*

### ■ 2 - Circostanze aggravanti.

**La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 l. n. 146 del 2006**, può applicarsi ai reati fine commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale, anche nel caso in cui la costituzione di detto sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo. *Cass., sez. III, 6 febbraio 2019 - 29 aprile 2019, n. 17710, CED 275597*

### ■ 3 - Concorso di persone nel reato: differenze.

Si veda *Cass., sez. V, 7 dicembre 2018 - 16 gennaio 2019, n. 1964, CED 274442, sub art. 416 § 2 del Codice.*

## 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Caratteri dell’associazione di tipo mafioso (§ 2) ■ 2 La condotta di partecipazione all’associazione (§ 4) ■ 3 Il concorso esterno o eventuale nel reato associativo (§ 6) ■ 4 Circostanze aggravanti ed attenuanti: a) finanziamento delle attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (§ 10 b); b) aggravanti di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (§ 10 c); c) concorso di circostanze e giudizio di comparazione (§ 10 f) ■ 5 Questioni processuali (§ 15).

### ■ 1 - Caratteri dell’associazione di tipo mafioso.

Il reato di cui all’art. 416-bis c.p. è configurabile anche nel caso di **“ricostituzione” di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia**, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie “Cosa Nostra”), senza che sia necessaria un’esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento “implicito o contratto” alla forza criminale del sodalizio mafioso. *Cass., sez. II, 14 marzo 2019 - 24 giugno 2019, n. 27808, CED 276111*

L’insufficienza di un elemento indiziario ai fini dell’affermazione di responsabilità, in sede dibattimentale, per un reato fine ascritto ad un’associazione criminosa (nella specie, di stampo mafioso) **non ne preclude l’utilizzazione con riferimento al reato associativo**, in quanto capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto a cui si riferisce nella vita dell’associazione, salvo il limite costituito dalla pronunzia assolutoria in relazione al reato fine per insussistenza del

fatto, che nega in radice l’illiceità della condotta, e fermo restando che un simile indizio non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per il reato associativo. *Cass., sez. II, 10 gennaio 2019 - 10 aprile 2019, n. 14052, CED 275418*

### ■ 2 - La condotta di partecipazione all’associazione.

Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, **non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso** ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora manchi la dimostrazione dell’inserimento formale del singolo all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione criminale). *Cass., sez. II, 13 marzo 2019 - 3 maggio 2019, n. 18559, CED 276122*

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale. *Cass., sez. II, 19 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21460, CED 275586*

### ■ 3 – Il concorso esterno o eventuale nei reati associativi.

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'*affectio societatis* e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile. *Cass., sez. V, 2 luglio 2019 - 30 luglio 2019, n. 34837.*

La decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedimento *Contrada contro Italia* non può essere estesa a casi diversi da quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione al quale soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, in quanto l'assunto per il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituirebbe reato di "creazione giurisprudenziale" non corrisponde alla realtà dell'ordinamento penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale. *Cass., sez. I, 10 aprile 2019 - 17 giugno 2019, n. 26686, CED 276197*

Da ultimo, le Sezioni Unite hanno affermato che i principi affermati dalla Corte EDU, sentenza 14 aprile 2015, caso *Contrada c. Italia* non si estendono a coloro che, estranei a quel giudizio, si trovano nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, perché la predetta sentenza della Corte EDU non è una "sentenza pilota", e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata, in presenza di orientamenti della stessa Corte EDU di segno contrario. *Cass., S.U., ud. 24 ottobre 2019, Genco*

### ■ 4 – Circostanze aggravanti ed attenuanti: a) finanziamento delle attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis, comma 6, c.p., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa. *Cass., sez. II, 19 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21460, CED 275586*

### b) aggravanti di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. in l. n. 203 del 1991 [ora art. 416-bis.1 c.p.]

essendo connotata dal dolo specifico, ha natura soggettiva, pertanto, è applicabile al concorrente nel delitto previo accertamento che questi abbia agito con lo scopo di agevolare un'associazione di tipo mafioso o, comunque, abbia conosciuto e fatta propria tale finalità. *Cass., sez. I, 23 maggio 2017 - 9 maggio 2019, n. 19818, CED 276188*

La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (conv. con modif. in l. n. 203 del 1991), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis c.p. *Cass., sez. II, 17 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27548, CED 276109*

### c) concorso di circostanze e giudizio di comparazione.

In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. l. n. 152 del 1991, conv. con modif. in l. n. 203 del 1991 [ora art. 416-bis.1 c.p.], si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art. 62-bis c.p. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta *post delictum*), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 del suddetto decreto è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili). *Cass., sez. II, 14 marzo 2019 - 24 giugno 2019, n. 27808, CED 276111*

### ■ 5 – Questioni processuali.

L'imputazione per un reato associativo, limitata temporalmente con l'espressione «dal ... ad oggi», deve ritenersi estesa fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, nel caso in cui questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, comportando l'obbligo per il pubblico ministero di provare la permanenza del reato fino alla data indicata nel capo di imputazione. *Cass., sez. III, 17 settembre 2018 - 21 gennaio 2019, n. 2567, CED 275829*

In tema di misure cautelari, la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., in relazione alla partecipazione ad una c.d. mafia storica, trova il proprio limite laddove siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari, fra i quali rientra il giudicato assolutorio che abbia escluso l'effettiva sussistenza di un'associazione punibile ex art. 416-bis c.p. ovvero il coinvolgimento dell'indagato all'interno della stessa per un determinato periodo temporale, salvo non si dimostri che, dopo il periodo coperto dall'assoluzione, la condotta dell'indagato sia proseguita attraverso fatti di rilievo delittuoso posti in essere nell'interesse di quel preciso gruppo criminale, che abbia intrapreso o proseguito la propria attività di realizzazione del programma delinquenziale ex art. 416-bis cit. *Cass., sez. II, 5 marzo 2019 - 25 marzo 2019, n. 12967, CED 275527*

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati **qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio** (nel caso di specie 'ndrangheta). *Cass., sez. VI, 26 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19787, CED 275681*

Nell'ipotesi di reato permanente, qualora la contestazione sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza — c.d. contestazione “aperta” —, in difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari ma **nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero**, mentre per i septemgi temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato. Fattispecie in

tema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. *Cass., sez. II, 28 giugno 2018 - 1° febbraio 2019, n. 5220, CED 276049*

**Ai fini della determinazione della pena rilevante per la individuazione dei termini di durata della misura cautelare personale** disposta per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la regola dettata dall'art. 63, comma 4, c.p. non opera nei casi in cui il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale). *Cass., sez. VI, 28 febbraio 2019 - 31 maggio 2019, n. 24431, CED 276071*

**La convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso** può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio. *Cass., sez. I, 6 febbraio 2018 - 28 gennaio 2019, n. 4087, CED 275164*

## **416-bis.1** Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Natura (§ 1).

V. anche le massime riportate *supra*, sub art. 416-bis § 4 b) e c).

### ■ 1 - Natura.

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ed oggi inserita nell'art. 416-bis.1 c.p., che prevede l'aumento di pena quando la

condotta tipica sia consumata «al fine di» agevolare l'attività delle associazioni mafiose, abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva”, concernendo la direzione della volontà. *Cass., sez. IV, 10 settembre 2019 - 4 ottobre 2019, n. 40846*

## **416-ter** Scambio elettorale politico-mafioso.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 1).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il *post factum* costituito dal mancato incremento delle

preferenze. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione cautelare adottata in un caso nel quale il procacciatore era stato consapevolmente individuato dal candidato in ragione della sua “prossimità” al clan camorristico operante sul territorio e si era avvalso della collaborazione di soggetti coindagati per il delitto di estorsione commesso in danno di altri candidati). *Cass., sez. V, 7 maggio 2019 - 14 giugno 2019, n. 26426, CED 275638.*

## **419** Devastazione e saccheggio.

[I] Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

[II] La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero <sup>(1)</sup> su armi [585<sup>2</sup>], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

(1) Le parole « nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero » sono state inserite dall'art. 7 comma 1 lett. c) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Interesse tutelato (§ 2) ■ 2 Concorso di persone (§ 5).**■ 1 – Interesse tutelato**

Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di **reato contro l'ordine pubblico**, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico; ne consegue che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. *Cass., sez. I, 18 gennaio 2019 - 18 marzo 2019, n. 11912, CED 275322*

**■ 2 – Concorso di persone.**

In tema di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della

**responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento**, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che, unitamente ad altri tifosi, prima dell'inizio di una partita di calcio, aveva aggredito le forze dell'ordine all'interno del campo di gioco costringendole a rifugiarsi negli spogliatoi, così agevolando l'azione distruttrice dei correi nel corso della quale si verificava il decesso di un tifoso). *Cass., sez. I, 18 gennaio 2019 - 18 marzo 2019, n. 11912, CED 275322*

**422** Strage**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Generalità: elemento oggettivo (§ 1).**■ 1 – Generalità: elemento oggettivo.**

In tema di strage, **deve escludersi la configurabilità del tentativo** trattandosi di reato istantaneo per la cui consumazione è sufficiente che l'agente abbia esposto a concreto pericolo l'incolumità di più persone, a prescindere dalla verifica di uno o più eventi letali. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse

qualificarsi come desistenza volontaria la condotta del ricorrente che, due ore dopo aver volontariamente determinato una fuoriuscita di gas nel proprio appartamento e averne chiuso le finestre, aveva allertato un amico). *Cass., sez. II, 8 novembre 2018 - 20 febbraio 2019, n. 7835, CED 275610*

**423-bis** Incendio boschivo (1) (2).

[i] Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[ii] Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[iii] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

[iv] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv. con modif. in l. 6 ottobre 2000, n. 275.

(2) La disposizione inserita dall'art. 1 d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv. con modif. in l. 6 ottobre 2000, n. 275, è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 11 l. 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi).

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (4° comma)

arresto: obbligatorio (1° comma); non consentito (2° comma)

fermo: consentito (1° e 4° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

**Codice di procedura penale:**

**Art. 275.** (Criteri di scelta delle misure). (comma 2-bis) (1) — *Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.*

(1) Comma sostituito dall'art. 8 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117, con effetto a decorrere dal 21 agosto 2014 (ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge di conversione). Le parole da « Salvo » a « comma 3, » sono state premesse al secondo periodo, la parola « irrogata » è stata sostituita alle parole « da eseguire » e l'ultimo periodo è stato aggiunto in sede di conversione. Infine, la parola « 612-ter » è stata inserita dall'art. 16 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.

## 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo: il pericolo (§ 3 a) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 7).

### ■ 1 - Elemento oggettivo: il pericolo.

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la **manca** o l'**inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori**, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo. *Cass., sez. I, 23 gennaio 2019 - 31 gennaio 2019, n. 4890, CED 276164*

### ■ 2 - Rapporti con altri reati.

**Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 d.lg. n. 285 del 1992**, sussistendo un rapporto di specialità tra il predetto illecito ed il reato di cui all'art. 437 c.p., che punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è, invece, configurabile il reato di cui all'art. 437 c.p. qualora la violazione sia commessa dal datore di lavoro, o da altri su sua disposizione, per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa). *Cass., sez. I, 9 aprile 2019 - 2 maggio 2019, n. 18221, CED 275466*

## 449 Delitti colposi di danno.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Disastro colposo (§ 2) ■ 2 Naufragio (§ 7).

### ■ 1 - Disastro colposo.

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituente un **reato di pericolo astratto**, va comunque accertata l'**offensività in concreto del fatto**, verificando, con giudizio *ex ante*, se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell'espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di **due sciatori che, usciti dalla pista battuta in violazione di uno specifico divieto previsto da un regolamento regionale, avevano provocato tre valanghe di "cospicua portata"**, ritenendo irrilevante che il versante in cui si era prodotta la valanga non fosse antropizzato, non potendosi escludere la possibilità di danni ad altre persone che avessero impegnato il pendio fuori pista sciando o passeggiando). *Cass., sez. IV, 14 novembre 2018 - 2 aprile 2019, n. 14263, CED 275364*

### ■ 2 - Naufragio.

In tema di naufragio colposo, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui al combinato disposto degli artt. 428 e 449, comma 2, c.p., **è necessario che il naufragio o la sommersione riguardino una nave «adibita», per quanto non specificamente destinata, «a trasporto di persone»**, da intendersi quale trasporto di soggetti ulteriori rispetto ai membri dell'equipaggio, talché esula

detta ipotesi nel caso di causazione dell'affondamento di un peschereccio, trattandosi di natante deputato all'imbarco del solo equipaggio. *Cass., sez. IV, 30 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27225, CED 276092*

In caso di sinistro marittimo la responsabilità per il delitto di naufragio colposo mediante omissione (nella specie consistita nella mancata attuazione di cautele sia specifiche, quali il cambio di rotta, l'utilizzo del radar e l'adozione di segnali di manovra ed avvertimento, che generiche, quali la predisposizione e la realizzazione di un servizio di vedetta visivo e/o auditivo adatto alle circostanze) può farsi risalire anche al **timoniere (o nostromo), essendo questi titolare di una posizione di garanzia**, rispetto al rischio di collisione, che si aggiunge a quella del comandante in virtù della specificità tecnica del ruolo ricoperto, presupponente esperienza e possesso di requisiti specifici e perciò affidato, anche nella marina mercantile, al sottufficiale di grado più elevato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il timoniere può andare esente da responsabilità a titolo di cooperazione colposa con il comandante solo qualora risulti che nella sua condotta esulino profili di colpa incidenti sul verificarsi dell'evento, per avere ad esempio sollecitato il comandante ad attivare i necessari presidi onde evitare il pericolo di abordaggio oppure per avere ricevuto dal medesimo ordini tecnici cogenti che hanno determinato lo scontro). *Cass., sez. IV, 30 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27225, CED 276092*

## 452-bis Inquinamento ambientale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento soggettivo (§ 1).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. costituisce un **reato a dolo generico**, per la cui punibilità è richiesta la **volontà di «abusare» del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità**, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, con conseguente sua **punibilità anche**

**nella forma del dolo eventuale**, ravvisabile in caso di consapevole accettazione del rischio del verificarsi dell'evento conseguente alla prosecuzione, in condizioni di irregolarità, della condotta (nella specie di gestione di un impianto di depurazione delle acque urbane, avente sistema di *by-pass* dei liquami in ingresso). *Cass., sez. III, 5 aprile 2019 - 12 giugno 2019, n. 26007, GD 19, n. 32, 60*

## 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 3) ■ 3 Questioni processuali (§ 4).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

In tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con

segni falsi, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato, la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura

indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre **verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti**, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui — nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio — così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva convalidato il sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti in quanto l'etichetta che poteva rivelare la non originalità degli stessi, non essendo chiaramente visibile, era inidonea ad escludere in concreto il rischio di confusione sulla loro natura). *Cass., sez. II, 19 febbraio 2019 - 20 maggio 2019, n. 22040, CED 276103*

Deve **escludersi la configurabilità del reato di contraffazione se i marchi presentano una indiscussa originalità** dato che risultano caratterizzati da immagini create attraverso l'“uso” di marchi noti, non a fini “distintivi”, e dunque “imitativi”, ma piuttosto a fini “parodistici”, ovvero “artistici e descrittivi”, essendo le **immagini censurate funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati** e dunque incompatibile con la contestata contraffazione che deve essere invece connotata dalla idoneità del prodotto che si assume falsificato a confondersi con l'originale. *Cass., sez. II, 21 maggio 2019 - 31 luglio 2019, n. 35166, DG online 19*

La semplice presenza di **tagliandi riproducenti il marchio e la presenza dei loghi riferibili a note aziende, è idonea a porre in pericolo la fede pubblica**, atteso che integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquiren-

te, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno; non ricorre quindi l'ipotesi del reato impossibile anche qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. *Cass., sez. II, 12 giugno 2019 - 2 luglio 2019, n. 28845, DG online 19*

Deve ritenersi configurato il reato di cui all'art. 474 c.p. quando la falsificazione è idonea a ingenerare **confusione non solo al momento dell'acquisto, ma anche della successiva utilizzazione**, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o meno registrato, attesa comunque la illiceità dell'uso di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriormente utilizzato per prodotto o servizio sia omogeneo o identico, che diverso. *Cass., sez. II, 28 giugno 2019 - 6 settembre 2019, n. 27298, DG online 19*

### ■ 2 – Rapporti con altri reati.

Il **delitto di ricettazione** (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. *Cass., sez. II, 20 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21469, CED 276326*

### ■ 3 – Questioni processuali.

La **doppia registrazione in Italia di marchi in parte sovrapponibili** e la presenza di controversie civili in merito alla loro reciproca legittimità, aggiunta alla circostanza della mancata registrazione di marchio statunitense in Europa, sono elementi che devono indurre un approfondimento del profilo soggettivo di attribuità del reato, ma **in sede cautelare** sono sufficienti da far ritenere integrati i gravi indizi di reità del reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. *Cass., sez. V, 7 marzo 2019 - 19 giugno 2019, n. 27323, DG online 19*

## 474-bis Confisca.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni processuali (§ 3).

#### ■ 1 – Questioni processuali.

È ammissibile e rituale il **sequestro probatorio**, avente per oggetto prodotti recanti un **marchio ritenuto contraffatto**, disposto in pendenza di un giudizio civile, preordinato ad accertare la titolarità del marchio e la legittimità dell'uso dello stesso, una volta ritenuta l'astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 474 c.p., ovvero il **fumus commissi delicti** in relazione al quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato. (Fattispecie relativa ad articoli recanti il marchio “Supreme”, oggetto di provvedimento di diniego dell'Ufficio europeo marchi, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva escluso che tale decisione avesse conseguenze automatiche sulla registrazione del marchio nel territorio nazionale). *Cass., sez. II, 20 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21492, CED 276327*

Il **verbale di sequestro è atto irripetibile** che documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività di apprensione mate-

riale svolta dalla polizia giudiziaria, ma non anche l'attività investigativa antecedente, pur se richiamata e riassunta nella parte giustificativa del verbale medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 c.p. sulla sola base della descrizione, contenuta nel verbale di sequestro, della condotta di vendita, da parte dell'imputato, delle borse recanti marchi contraffatti poi cadute in sequestro). *Cass., sez. II, 19 marzo 2019 - 10 aprile 2019, n. 15800, CED 275630*

A seconda della natura del bene oggetto del trasferimento, il **terzo proprietario** che chiede la restituzione dovrà dimostrare di non avere potuto prevedere l'illecito impiego del bene nella misura in cui il rapporto contrattuale gli permetteva di prevederlo e di avere adempiuto all'obbligo di vigilanza nella misura in cui la legge e i contratti gli permettevano di vigilare sull'uso della cosa. *Cass., sez. II, 18 gennaio 2019 - 29 maggio 2019, n. 23453, DG online 19*

## 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Distinzione e tipi di atti pubblici: a) atti originali e derivativi. La fotocopia di un atto originale (§ 2 b) ■ 2 Casistica: a) atti della amministrazione finanziaria (§ 3 a); b) atti del settore sanitario e assistenziale (§ 3 f).

**■ 1 – Distinzione e tipi di atti pubblici: a) atti originali e derivativi. La fotocopia di un atto originale.**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il quesito loro rimesso e componendo il contrasto sul punto (per cui v. *sub art. 476 § 2 del Codice*), hanno affermato che la **formazione della copia di un atto inesistente, non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale**. A tal fine ciò che rileva non è tanto la presenza della attestazione di autenticità, quanto che la copia del documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, e averne l'apparenza, ovvero che la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione è sanzionabile *ex artt. 476 o 477 c.p.*, secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. In altri termini, per la rilevanza penale della condotta il soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada a incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. *Cass., S.U., 28 marzo 2019 - 7 agosto 2019, n. 35814, Marcis Walter, CED 276285*

**■ 2 – Casistica: a) atti della amministrazione finanziaria.**

Costituisce atto pubblico di fede privilegiata, *ex art. 476, comma 2, c.p.*, il **decreto di riabilitazione dei protesti**, trattandosi di atto del pubblico ufficiale che comprova l'attività di quest'ultimo – costituita dall'esame dei documenti e dalla relativa valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei requisiti per la riabilitazione – e integra il presupposto per la cancellazione del protesto. *Cass., sez. V, 11 giugno 2019 - 4 luglio 2019, n. 29381, CED 276644*

**b) atti del settore sanitario e assistenziale.**

Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di una struttura ospedaliera che formi un **falso tracciato dell'esame cardiografico di un paziente** (nella specie, apponendo sul tracciato dell'esame strumentale eseguito su un altro paziente date e segni volti ad attribuirlo al primo), dovendosi riconoscere al documento in parola la funzione di provare lo svolgimento di indagini cliniche, il loro risultato e il decorso clinico del paziente che risulta sottoposto all'esame. (In motivazione la Corte ha specificato che, coesistendo nell'atto profili di falsità sia materiale che ideologica, il reato di falsità ideologica resta assorbito in quello di falsità materiale, poiché la contraffazione materiale rende irrilevante la questione della veridicità o meno dei contenuti dell'atto). *Cass., sez. V, 24 maggio 2019 - 26 giugno 2019, n. 28052, CED 276133*

## 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Nozione di falso ideologico (§ 1) ■ 2 Casistica (§ 4) ■ 3 Inidoneità dell'azione. Falso grossolano, innocuo (§ 5) ■ 4 Elemento soggettivo (§ 6).

**■ 1 – Nozione di falso ideologico.**

Si ha falsità materiale, e non falsità ideologica, quando, pur non essendovi divergenza fra autore apparente e autore reale, la falsità investe l'intero atto nella sua realtà fenomenica, nel senso che si fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è mai stato formato. (Fattispecie in cui si è ravvisato il reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lg. n. 286 del 1998, nell'integrale formazione *ex novo* della dichiarazione dei redditi per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per un cittadino straniero). *Cass., sez. V, 19 marzo 2019 - 10 aprile 2019, n. 15786, CED 276245*

**■ 2 – Casistica.**

Le mendaci attestazioni del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo e nei fogli di presenza sono destinate esclusivamente a controlli interni della Pubblica amministrazione, strettamente inerenti al rapporto di lavoro tra il dipendente e l'ente pubblico, e come tali non sono suscettibili né nella fattispecie della falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico, né nella fattispecie della falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative. *Cass., sez. II, 11 luglio 2019 - 17 settembre 2019, n. 38278, DG online 19*

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un verbale di sopralluogo e sequestro, esponga una parziale rappresentazione di quanto accertato, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, limiti la portata applicativa del vincolo di coercizione reale, nel contempo offrendo una documentazione dello stato dei luoghi incompleta e parzialmente contraria al vero. (Fattispecie in cui agenti di polizia municipale allegavano al verbale relativo ad un cantiere edile, finalizzato alla abusiva realizzazione di un impianto sportivo, rilievi fotografici che ritraevano solo lo scavo per l'alloggiamento di condutture e non anche l'adiacente campo da cal-

cio). *Cass., sez. V, 30 gennaio 2019 - 29 maggio 2019, n. 23819, CED 275994*

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell'espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, c. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 495 del 1992. *Cass., sez. V, 22 gennaio 2019 - 28 febbraio 2019, n. 8713, CED 275629*

**■ 3 – Inidoneità dell'azione. Falso grossolano, innocuo.**

In tema di falso, sussiste il falso innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. *Cass., sez. V, 18 marzo 2019 - 29 maggio 2019, n. 23891, DG online 19*

Sussiste il falso innocuo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità, dello stesso a ingannare comunque la fede pubblica. *Cass., sez. V, 8 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 28029, GD 19, n. 38, 104*

**■ 4 – Elemento soggettivo.**

In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del reato

di falsità materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato *in re ipsa*, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da

una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo. *Cass., sez. V, 8 marzo 2019 - 26 giugno 2019, n. 28029, GD 19, n. 38, 104*

## 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Falsità commessa da esercenti una professione sanitaria (§ 2).

### ■ 1 - Falsità commessa da esercenti una professione sanitaria.

Integra il reato di cui all'art. 481 c.p. la falsificazione della sottoscrizione sui c.d. "fogli di prescrizione interna" redatti da chi esercita un servizio medico ospedaliero dopo la visita dei pazienti

e contenenti sia le diagnosi che le prescrizioni farmacologiche, atteso che essi, presupponendo un'attività diretta di accertamento da parte di chi li emette, hanno natura certificativa. *Cass., sez. IV, 6 marzo 2019 - 13 maggio 2019, n. 20270, CED 276238*

## 482 Falsità materiale commessa dal privato.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica (§ 6).

### ■ 1 - Casistica.

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di

esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale). *Cass., S.U., 28 marzo 2019 - 7 agosto 2019, n. 35814, Marcis Walter, CED 276285*

## 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica (§ 3).

### ■ 1 - Casistica.

La presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (c.d. DURC) con contenuto ideologicamente falso, in

forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dal d.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, integra il reato di cui all'art. 483 c.p. *Cass., sez. V, 24 aprile 2019 - 22 luglio 2019, n. 32859, DG online 19*

## 485 [Falsità in scrittura privata].

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica (§ 3).

### ■ 1 - Casistica.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.lg. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra

quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile. *Cass., sez. II, 27 marzo 2019 - 8 luglio 2019, n. 29567, CED 276113*

## 489 Uso di atto falso.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 1).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso non punibile. Il reato in parola si realizza infatti con l'uso che subentra ad una già perfezionata ed esaurita condotta falsificatrice, quale momento essenziale che presuppone l'azione di alterazione proveniente da una diversa persona (annullata con rinvio la decisione che aveva condannato l'imputato per il reato di falsità materiale per aver fornito una patente di guida apparentemente emessa dalle autorità serbe, apponendovi la pro-

pria fotografia e generalità). *Cass., sez. V, 4 aprile 2019 - 13 settembre 2019, n. 38081, DG online 19*

La clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 489 c.p. non si applica quando l'agente non abbia concorso nella falsità (nella specie contraffazione della patente di guida integrante il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.) ovvero non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non è punibile per intervenuta prescrizione e l'agente abbia fatto uso dell'atto. *Cass., sez. V, 28 gennaio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10336, CED 276019*

## 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Distruzione, soppressione od occultamento (§ 2).

### ■ 1 - Distruzione, soppressione od occultamento.

In tema di falso per soppressione, non si configura alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la contestazione sia riferita ad una condotta di soppressione del documento ed in sentenza il giudice ritenga la responsabilità dell'imputato per aver distrutto il documento stesso, atteso

che i termini "distrugge", "sopprime", "oculta" designano, nella formula dell'art. 490 c.p., forme diverse di un'azione di sottrazione, che si consuma nel momento in cui il documento è tolto dalla disponibilità della pubblica amministrazione. *Cass., sez. V, 24 maggio 2019 - 26 giugno 2019, n. 28052, CED 276133*

## 491 Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Falsità in altri titoli: assegno bancario (§ 6).

### ■ 1 - Falsità in altri titoli: assegno bancario.

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.lg. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di un

assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un **mero illecito civile**, atteso che detto assegno è per sua natura **non trasferibile**. *Cass., sez. II, 27 marzo 2019 - 8 luglio 2019, n. 29567, CED 276113*

## 493-ter Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 1) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 2).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

Il delitto di detenzione abusiva di carte altrui o di carte contraffatte – reato di pericolo di mera condotta – **non si configura in presenza di supporti "vergini", sui quali non siano state impresse le credenziali necessarie per l'uso a fini di pagamento o di prelievo** ma la detenzione di tali supporti, in presenza di elementi attestanti la concreta disponibilità dei dati necessari a rendere le carte idonee a tale utilizzo, può integrare, in **forma tentata**, il diverso **delitto di falsificazione dei mezzi elettronici di pagamento o prelievo**. *Cass., sez. V, 11 marzo 2019 - 9 aprile 2019, n. 15665, CED 275907*

codici di accesso *ex art. 55*, comma 9, d.lg. n. 231 del 2007. Il reato di frode informatica, dunque, si differenzia dall'indebita utilizzazione di carte di credito poiché il soggetto pone in essere una condotta in cui, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso captato precedentemente con modalità fraudolenta, penetra abusivamente nel sistema informatico bancario, effettuando operazioni di trasferimento di fondi illecite (nella specie, dalla descrizione dei fatti risultava che i ricorrenti, attraverso l'utilizzazione dei codici di accesso delle carte di credito intestate alla persona offesa, avessero effettuato dei prelievi, dunque l'utilizzo non era finalizzato ad intervenire in modo fraudolento sui dati del sistema informatico, ma solo a prelevare del denaro contante). *Cass., sez. II, 17 giugno 2019 - 11 luglio 2019, n. 30480, DG online 19*

### ■ 2 - Rapporti con altri reati.

L'elemento caratterizzante della **frode informatica** consiste nell'utilizzo "fraudolento" del sistema informatico, il quale costituisce presupposto "assorbente" rispetto all'indebita utilizzazione dei

## 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Identità, stato e qualità personali (§ 2).

### ■ 1 - Identità, stato e qualità personali.

Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, comma 1, c.p., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le

persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. (Fattispecie in cui la falsa informazione di ricoprire il titolo di alto ufficiale dell'esercito è stata ritenuta rientrare nelle qualità secondarie). *Cass., sez. V, 5 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19695, CED 275920*

## 496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Rapporti con altri reati (§ 4).

### ■ 1 - Rapporti con altri reati.

Non vi è rapporto di specialità tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) e quello di false dichiarazioni sulla identità personale (art. 496

c.p.), trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e false dichiarazioni) e che, pertanto, concorrono. *Cass., sez. V, 16 novembre 2018 - 27 febbraio 2019, n. 8543, CED 276027*

## 497-ter Possesso di segni distintivi contraffatti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento materiale (§ 1).

### ■ 1 - Elemento materiale.

Integra il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, prima

parte, c.p., la condotta di chi detiene una paletta segnaletica identica a quella in uso ai Carabinieri, priva soltanto del numero

identificativo seriale, trattandosi di contrassegno comunque idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne

fa uso e sul potere connesso a detto uso. *Cass., sez. V, 25 febbraio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26042, CED 276130*

## 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

Per impiego di “mezzi fraudolenti” deve intendersi il **compiimento di qualunque azione insidiosa**, ingannevole o improntata ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale, rivolta nei confronti dell'esercente la predetta attività ovvero di terzi, eludendo gli accorgimenti previsti dal primo a difesa della propria impresa. (Fattispecie in cui

la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l'uso di un mezzo fraudolento nella condotta di un dipendente che aveva sostituito abusivamente una sacca di farmaci commercializzati dalla società presso la quale lavorava, introducendosi in un deposito sorvegliato da telecamere, le quali consentivano agevolmente di controllare la condotta e l'identità dell'autore). *Cass., sez. III, 12 settembre 2018 - 4 dicembre 2018, n. 54185, CED 275297*

## 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo: a) marchi e segni distintivi atti a trarre in inganno (§ 3 b).

### ■ 1 – Elemento oggettivo: a) marchi e segni distintivi atti a trarre in inganno (§ 3 b).

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, possono essere **oggetto di contraffazione**, rilevante ad integrare il reato di cui all'art. 517 c.p., anche i **modelli ornamentali** disciplinati dall'art. 2593 c.c. costituiti dai colori di un marchio, indicativi della provenienza del prodotto da una determinata impresa, ma è

necessario accertare che l'uso dei colori configuri un richiamo imitativo del marchio idoneo all'inganno del pubblico. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza che non ha accertato in concreto se il mero uso dei colori — e non del marchio — di squadre calcistiche fosse idoneo a imitare il modello ornamentale). *Cass., sez. III, 2 ottobre 2018 - 5 dicembre 2018, n. 54356, CED 275264*

## 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Procedibilità.

### ■ 1 – Procedibilità.

In tema di delitti contro l'industria e commercio, il **reato di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale al fine di profitto**, previsto dall'art. 517-ter, comma 2, c.p., è equiparato a quello previsto dal

comma 1 della medesima disposizione solo ai fini della pena, ma non quanto alla procedibilità che, in mancanza di una previsione analoga a quella contenuta nel primo comma, deve ritenersi d'ufficio in forza della regola generale di cui all'art. 50, comma 2, c.p.p. *Cass., sez. III, 7 febbraio 2019 - 30 maggio 2019, n. 24141*

## 544-ter Maltrattamento di animali.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

Configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'**omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia** quale fonte di sofferenze e di un' apprezzabile compromissione della integrità fisica. (Fattispecie di omesse cure ad un cane affetto da vari tumori mammari ulcerati nonché da dermatite e artrosi). *Cass., sez. III, 15 gennaio 2019 - 23 maggio 2019, n. 22579, CED 275992*

Integra il reato di maltrattamento di animali, l'**utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva**, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore. (Fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce “siluro”). *Cass., sez. III, 14 dicembre 2018 - 29 aprile 2019, n. 17691 CED 275865*

## 558-bis Costrizione o induzione al matrimonio <sup>(1)</sup>.

[1] Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2] La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

[3] La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

[v] La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

[v] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

(1) Articolo inserito dall'art. 71. 19 luglio 2019, n. 69.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito; consentito (4° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

## 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza: a) in genere (§ 5) ■ 2 Rapporto con altri reati.

### ■ 1 – Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza: a) in genere.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta *in re ipsa* una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita. *Cass., sez. VI, 27 febbraio 2019 - 29 aprile 2019, n. 17766, CED 275726*

In tema di reati contro la famiglia, l'obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza al figlio minore nato non in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita dello stesso e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento giudiziale della paternità. (Fattispecie in cui la Corte

ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto previsto dall'art. 570, comma 2, c.p. anche in relazione alla condotta inadempiente posta in essere prima che divenisse definitiva la sentenza di accertamento della paternità naturale). *Cass., sez. VI, 10 ottobre 2018 - 7 marzo 2019, n. 10091, CED 275160*

### ■ 2 – Rapporto con altri reati.

Sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 (attualmente dall'art. 570-bis c.p.) e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza. *Cass., sez. VI, 10 aprile 2019 - 3 maggio 2019, n. 18572, CED 275677*

## 572 Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1).

[i] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia [540] o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni (2) (3).

[ii] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (4).

[iii] Se dal fatto deriva una lesione personale grave [583<sup>1</sup>], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima [583<sup>2</sup>], la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

[iv] Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato (5).

(1) Articolo sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. d) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo dell'articolo era il seguente: « Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. — Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni ». V. inoltre art. 275 comma 2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.

(2) Le parole « da tre a sette anni » sono state sostituite alle parole « da due a sei anni » dall'art. 9 comma 2 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.

(3) Seguiva un secondo comma abrogato, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1-bis d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del comma, come modificato dall'art. 1 comma 1 d.l. n. 93, nel testo antecedente la conversione in legge, era il seguente: « La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto ». Il testo precedente era così formulato: « La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici ».

(4) Comma inserito dall'art. 9 comma 2 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

(5) *Comma aggiunto dall'art. 9 comma 2 lett. c) l. n. 69 del 2019, cit.*

*competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 1° comma e prima parte del 3° comma); Trib. collegiale (2° comma e ipotesi di lesione gravissima di cui seconda parte del 3° comma); Corte d'Assise (ipotesi di morte)*

*arresto: obbligatorio*

*fermo: consentito*

*custodia cautelare in carcere: consentita*

*altre misure cautelari personali: consentite*

*procedibilità: d'ufficio*

### Norme att. c.p.p.:

Art. 64-bis. (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile) (1). — 1. *Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.*

(1) *Articolo inserito dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69.*

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Persona della famiglia (§ 2) ■ 2 Elemento oggettivo (§ 3) ■ 3 Rapporto con altri reati. *Mobbing* (§ 7).

#### ■ 1 – Persona della famiglia.

Nel caso di **convivenza more uxorio**, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile soltanto per **le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata**, mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono integrare il delitto di atti persecutori. *Cass., sez. VI, 23 gennaio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10222, CED 275617*

#### ■ 2 – Elemento oggettivo.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., commesso all'interno di una comunità per l'assistenza e la cura dei disabili, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime può derivare anche dal clima vessatorio generalmente instaurato, per effetto di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi dal personale a carico dei soggetti ricoverati, i quali, a causa delle proprie condizioni di vulnerabilità, sono vittime del detto reato tanto se patiscano in prima persona le violenze fisiche o verbali, quanto se ne siano meri spettatori. *Cass., sez. VI, 28 marzo 2019 - 16 aprile 2019, n. 16583, CED 275725*

Integra il delitto **maltrattamenti in famiglia**, oltre che l'esercizio reiterato di minacce e restrizioni della libertà di movimento di una donna componente del gruppo familiare, anche la **sostanziale privazione della sua funzione genitoriale**, realizzata mediante l'avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale. *Cass., sez. VI, 25 marzo 2019 - 15 maggio 2019, n. 21133, CED 275315*

#### ■ 3 – Rapporto con altri reati. *Mobbing*.

In tema di **rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione**, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da *animus corrigendi*, **deve escludersi la configurabilità** del meno grave delitto previsto dall'art. 571 c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integri il delitto di maltrattamenti la condotta di sistematico ricorso ad atti violenti tenuta dal ricorrente nei confronti dei figli minori della propria convivente, a nulla rilevando il preteso intento educativo). *Cass., sez. III, 6 novembre 2018 - 30 aprile 2019, n. 17810, CED 275701*

## 575 Omicidio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Concorso di persone (§ 7).

#### ■ 1 – Concorso di persone.

La **partecipazione all'accordo** per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di **concorso ordinario**, e non anomalo, anche per il **tentativo di omicidio**

commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima. *Cass., sez. I, 27 febbraio 2019 - 22 marzo 2019, n. 12750, CED 276175-01*

## 576 Circostanze aggravanti. Ergastolo (1).

[1] Si applica la pena dell'ergastolo (1) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (2);

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere [416, 416-bis], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, (3) 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* (2) (4);

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa (2) (5); 5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto e a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (6).

[n] È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

(1) Le parole « Ergastolo » e « la pena dell'ergastolo » sono state sostituite rispettivamente alle parole « Pena di morte » e « la pena di morte » dall'art. 4 comma 1 lett. e) l. 1° ottobre 2012, n. 172. V. peraltro, in merito alla sostituzione della pena di morte con l'ergastolo, sub art. 17.

(2) V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile nel caso in cui l'aggravante si applichi ai reati previsti dagli artt. 582 e 583-*quinquies*, l'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(3) La parola « 583-*quinquies*, » è stata inserita dall'art. 12 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(4) Numero da ultimo così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. e) l. n. 172 del 2012, cit. Il testo del numero, come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38, era il seguente: « in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* ». Il testo del numero, divenuto inoperante in seguito all'abrogazione degli artt. 519, 520 e 521 effettuata dall'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 era il seguente: « nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521 ».

(5) Numero inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38. Le parole « nei confronti della stessa persona offesa » sono state aggiunte in sede di conversione.

(6) Numero aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1 lett. b-*sexies*) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Circostanze dell'art. 61 c.p. (§ 1) ■ 2 Fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza (§ 6); ■ 3 Aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 (§ 4) ■ 4 Rapporti con altri reati.

#### ■ 1 – Circostanze dell'art. 61 c.p.

Il cosiddetto **dolo d'impeto** è compatibile con la circostanza aggravante dei **motivi abietti e futili**. (Fattispecie in tema di omicidio volontario). *Cass., sez. I, 21 novembre 2018 - 25 marzo 2019, n. 12930, CED 276179-01*

In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, l'**aggravante del nesso teleologico** prevista dall'art. 61, comma 1, n. 2, c.p. contestata in relazione al **reato di omicidio, non è assorbita nel reato di rapina**, in quanto non sussiste incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico laddove la violenza esercitata dall'agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare la rapina. *Cass., sez. I, 05 febbraio 2019 - 17 maggio 2019, n. 21730, CED 276333-01*

#### ■ 2 – Fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

Ai fini della configurabilità della **circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ovvero di pubblica sicurezza** «nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio», di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-*bis*, c.p. occorre un **collegamento logico** tra il fatto delittuoso e l'adempimento delle funzioni o del servizio, con conseguente esclusione di tale circostanza in caso di mera connessione temporale tra di essi. (Fattispecie relativa all'omicidio commesso da un carabiniere ai danni di altro carabiniere all'interno di

una caserma, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l'aggravante in oggetto, non essendo emersa la sussistenza di un legame diretto tra il fatto delittuoso e l'esercizio delle funzioni). *Cass., sez. I, 14 settembre 2018 - 1° marzo 2019, n. 9108, CED 275667-01*

#### ■ 3 – Aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5.

In tema di lesioni personali, l'aggravante dell'**abuso di relazioni domestiche** ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p. deve ritenersi assorbita, **per specialità**, in quella di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 c.p., relativa all'aver compiuto il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti, dal momento che l'abuso di relazioni di convivenza è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 572 c.p. *Cass., sez. VI, 23 gennaio 2019 - 16 aprile 2019, n. 16576, CED 275545-01*

#### ■ 4 – Rapporti con altri reati.

Il delitto di **atti persecutori** non è assorbito da quello di **omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1**, c.p., non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato. *Cass., sez. I, 12 aprile 2019 - 14 maggio 2019, n. 20786, CED 275481-01*

La **partecipazione all'accordo** per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a **titolo di concorso ordinario**, e non anomalo, anche per il **tentativo di omicidio** commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima. *Cass., sez. I, 27 febbraio 2019 - 22 marzo 2019, n. 12750, CED 276175-01*

## 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

[j] Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75] anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (1) (2);

- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

[m] La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata (3), la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, (4) il fratello o la sorella [540], l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, (4) il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [c.c. 291], o contro un affine in linea retta [c.c. 78].

[mm] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste (2) (5).

(1) L'art. 2 comma 1 lett. a) l. 11 gennaio 2018, n. 4 ha dapprima aggiunto le parole « o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente ». Successivamente le parole « anche per effetto di adozione di minorenni » sono state inserite e le parole « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva » sono state sostituite alle suddette parole « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » dall'art. 11 comma 1 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.

(2) V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile nel caso in cui l'aggravante si applichi ai reati previsti dagli artt. 582 e 583-quinquies, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(3) Le parole « divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. b) l. n. 4 del 2018, cit.

(4) Le parole « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, » e le parole « l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, » sono state inserite dall'art. 11 comma 1 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

(5) Comma aggiunto dall'art. 11 comma 1 lett. c) l. n. 69 del 2019, cit.

## GIURISPRUDENZA ■ 1 Premeditazione (§ 3) ■ 2 Motivi abietti e futili (§ 4).

### ■ 1 – Premeditazione.

La circostanza aggravante della **premeditazione**, oggetto di prova, ex art. 187 c.p.p. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il **ricorso alla prova logica**, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, **essendo sufficiente che**

**gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti** e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione. *Cass., sez. V, 17 dicembre 2018 - 24 gennaio 2019, n. 3542, CED 275415-01*

### ■ 2 – Motivi abietti e futili.

Il cosiddetto **dolo d'impeto** è compatibile con la circostanza aggravante dei **motivi abietti e futili**. (Fattispecie in tema di omicidio volontario). *Cass., sez. I, 21 novembre 2018 - 25 marzo 2019, n. 12930, CED 276179-01*

## 580 Istigazione o aiuto al suicidio.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Questioni di legittimità costituzionale.

#### ■ 1 – Questioni di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha ritenuto **non punibile ai sensi dell'art. 580 c.p.**, a determinate condizioni chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e

affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. *C. Cost. ud. 25 settembre 2019*

## 581 Percosse.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Rapporti con altri reati (§ 4).

#### ■ 1 – Rapporti con altri reati.

I reati di **percosse e di lesioni personali volontarie** hanno in comune l'**elemento soggettivo**, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche (Conf. Sez. 1, n. 7388/85, CED 170189). *Cass., sez. II, 21 febbraio 2019 - 23 maggio 2019, n. 22534, CED 275422-01*

La **condotta di violenza**, la quale, cumulativamente od alterna-

tivamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del **delitto di estorsione**, è in esso interamente assorbita quando **non provoca alcuna lesione personale** (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero espliciti solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Fattispecie di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto dovessero essere assorbiti i reati di percosse ascritti all'imputato). *Cass., sez. II, 21 febbraio 2019 - 23 aprile 2019, n. 17427, CED 276053-01*

**582 Lesione personale** <sup>(1)</sup>.

[1] Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [583, 585] <sup>(2)</sup>.

[2] Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela [120] della persona offesa <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

(1) Articolo così modificato dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Le parole « da sei mesi » sono state sostituite alle parole « da tre mesi » dall'art. 1 comma 3 lett. b) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).

Per una particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.

Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105.

(3) Comma sostituito dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo precedente introdotto con l'art. unico l. 26 gennaio 1963, n. 24 prevedeva una malattia di « durata non superiore ai dieci giorni » mentre il testo originario non comprendeva le parole « ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 ».

(4) Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte. Nelle relative ipotesi si applica la pena della multa da euro 516 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da quindici giorni e quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), d.lg. cit. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

competenza: Giudice di pace (2° comma, nelle ipotesi di perseguibilità a querela, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577<sup>2</sup>, ovvero contro il convivente); Trib. monocratico (1° comma, per i fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577<sup>2</sup>, ovvero contro il convivente e per i fatti aggravati ex art. 4<sup>2</sup>d.lg. n. 274 del 2000; udienza prelim. in relazione all'art. 585)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (v. art. 391<sup>5</sup> c.p.p.)

altre misure cautelari personali: v. artt. 282-bis<sup>6</sup>, 384-bis e 391<sup>5</sup> c.p.p.

procedibilità: d'ufficio (1° comma); a querela di parte (2° comma)

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento soggettivo (§ 6) ■ 2 Concorso di reati (§ 8).**■ 1 – Elemento soggettivo.**

In tema di lesioni personali volontarie, il **dolo** consiste nella **coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose** nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto errata la qualificazione del fatto quali lesioni colpose come conseguenza non voluta delle percosse inflitte ad un neonato che aveva riportato ferite a cui era conseguito pericolo di vita, una malattia con prognosi superiore a 40 giorni e postumi permanenti). *Cass., sez. V, 12 febbraio 2019 - 5 giugno 2019, n. 25116, CED 276204-01*

**■ 2 – Concorso di reati.**

È configurabile il **concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie**, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l'art. 581, comma 2 c.p., che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali). *Cass., sez. V, 19 febbraio 2019 - 5 marzo 2019, n. 9727, CED 275621-01. V. Cass., sez. II, 21 febbraio 2019 - 23 maggio 2019, n. 22534, CED 275422-01, supra sub art. 581 § 1.*

**583 Circostanze aggravanti.**

[1] La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[3] se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto] <sup>(1)</sup>.

[2] La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

[4] la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso] <sup>(2)</sup>;

[5] l'aborto della persona offesa] <sup>(1)</sup>.

(1) I numeri 3 del comma 1 e 5 del comma 2 sono stati abrogati dalla l. 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, in App. 1.1.

(2) Numero abrogato dall'art. 12 comma 3 l. 19 luglio 2019, n. 69. V. ora art. 583-quinquies c.p., introdotto dalla stessa l. n. 69 del 2019, cit.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 1° comma); Trib. collegiale (2° comma)

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

## 583-quinquies Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (1).

[I] Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

[II] La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

(1) Articolo inserito dall'art. 12 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

competenza: Trib. collegiale

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

## 584 Omicidio preterintenzionale.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Elemento soggettivo (§ 3).

#### ■ 1 – Elemento soggettivo.

Il delitto di **omicidio preterintenzionale** può configurarsi, con riguardo all'**elemento psicologico**, anche quando l'agente, nel compiere una rapina, oltre ad agire con violenza su talune persone, provochi, senza volerlo, la morte di altre. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del

tribunale del riesame che aveva ritenuto configurabile il reato in relazione alla morte di una donna causata dalla fuga scomposta degli spettatori di una partita, nei cui confronti il ricorrente aveva spruzzato, allo scopo di rapinarli, uno spray urticante). *Cass., sez. V, 11 dicembre 2018 - 26 marzo 2019, n. 13192, CED 275504-01*

## 585 Circostanze aggravanti.

[I] Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies (1) e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (2).

[II] Agli effetti della legge penale [704] per armi s'intendono (3):

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (4).

[III] Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

(1) La parola « 583-quinquies » è stata inserita dall'art. 12 comma 4 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3 comma 59 l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo del comma era il seguente: « Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

(3) Per la nozione di armi « agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari » v. ora gli artt. 1 ss. l. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in App. 2.2.

(4) V. art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in App. 2.2.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Uso di armi (§ 2).**■ 1 – Uso di armi.**

Integra gli estremi del delitto di **minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all'art. 612, comma 2, c.p.** in relazione all'art. 339, comma 1, c.p., la condotta di chi cosparga di **liquido infiammabile** il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. *Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26059, CED 276132-01*

In tema di **tentato omicidio**, si configura il **requisito dell'ido-**

**neità degli atti** in relazione alla **condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile** e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell'intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme, lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il getto di liquido infiammabile non è qualificabile alla stregua dell'uso di un'arma, non essendo suscettibile negli artt. 585, comma 2, c.p., 704 c.p. e 4 l. n. 110 del 1975. *Cass., sez. I, 16 gennaio 2019 - 21 marzo 2019, n. 12639, CED 275326-01*

**586 Morte o lesione come conseguenza di altro delitto.****GIURISPRUDENZA** ■ 1 Condizioni di applicabilità (§ 1) ■ 2 Concorso di persone (§ 4).**■ 1 – Condizioni di applicabilità.**

La disposizione di cui all'art. 586 c.p. non prevede l'automatica applicazione degli artt. 589 e 590 c.p. per ogni categoria di **omicidio e di lesioni colpose**, ma solo che le relative pene siano aumentate qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali fattispecie, sicché l'aumento di pena previsto da tale disposizione non si applica ove i **fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali** di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. *Cass., sez. III, 14 febbraio 2019 - 10 giugno 2019, n. 25538, CED 276007-01*

**■ 2 – Concorso di persone.**

In tema di **concorso di persone nel reato**, ai fini della configurabilità dell'art. 586 c.p., non è necessario stabilire, in concreto, se l'evento ulteriore sia conseguenza della specifica condotta realizzata da ciascuno dei compartecipi al fatto doloso (Conf. n. 4436/94, Rv. 197433). *Cass., sez. I, 27 novembre 2018 - 16 maggio 2019, n. 21398, CED 276190-01*

**588 Rissa.****GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 1).**■ 1 – Elemento oggettivo.**

Ai fini della configurabilità del **reato di rissa** sono necessarie la partecipazione di almeno **tre persone** e l'individuazione, nella contesa, di **più centri di aggressione reciprocamente confliggenti**,

ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona. (Conf. n. 11245 del 1988, Rv. 179757). *Cass., sez. V, 30 gennaio 2019 - 9 maggio 2019, n. 19962, CED 275631-01*

**589 Omicidio colposo.**

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Nesso causale (§ 3) ■ 2 Prevedibilità dell'evento ■ 3 Reato omissivo improprio ■ 4 Attività sanitaria (§ 5); ■ 5 Violazione di norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (§ 6) ■ 6 Profili processuali.

**■ 1 – Nesso causale.**

Nel **reato colposo omissivo improprio**, il **rapporto di causalità** tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un **giudizio di alta probabilità logica**, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un **giudizio di tipo induttivo** elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie relativa al decesso di un calciatore durante una partita di calcio, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo nei confronti dei medici intervenuti in soccorso per il mancato impiego del defibrillatore in presenza di una crisi cardiaca in soggetto affetto da cardiomiopatia aritmogena, per non avere i giudici di appello effettuato la concreta valutazione della valenza salvifica da assegnare all'uso del defibrillatore nel quadro patologico presentato dal paziente). *Cass., sez. IV, 9 aprile 2019 - 31 maggio 2019, n. 24372, CED 276292-03*

In tema di **reati colposi**, l'**effetto interruttivo del nesso causale** può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un

**rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante** rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse considerarsi quale fattore interruttivo del nesso causale tra la condotta dello specializzando che aveva indicato una dose errata di medicinale da somministrare ad una paziente ed il decesso della stessa, la successiva condotta del medico specialista che aveva poi materialmente somministrato tale quantità, non potendosi ritenere "nuovo" il rischio determinato dalla realizzazione dell'errore primario, che il primo agente era chiamato ad evitare). *Cass., sez. IV, 6 marzo 2019 - 13 maggio 2019, n. 20270, CED 276238-02*

In tema di **reati colposi omissivi impropri**, l'**effetto interruttivo del nesso causale** può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un **rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante** rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputato, titolare di una azienda agricola che aveva installato un cancello automatico non corrispondente alle norme di sicurezza che scorreva su un binario danneggiato, e la condotta delle persone offese, che, per farlo funzionare, lo avevano sollevato

manualmente venendone schiacciate, rilevando che, poiché il cancello già in precedenza era fuoriuscito più volte dal binario, il tentativo di ripristino da parte delle vittime non poteva ritenersi atipico o abnorme). *Cass., sez. IV, 11 dicembre 2018 - 3 gennaio 2019, n. 123, CED 274829-01. V. Cass., sez. IV, 16 gennaio 2019 - 10 giugno 2019, n. 25532, CED 276339-02, infra § 5.*

## ■ 2 – Prevedibilità dell'evento.

Nel caso di **calamità naturali**, il **giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso** - necessario perché possa ritenersi integrata la colpa - non può fondarsi esclusivamente sull'essersi in passato già verificati eventi analoghi, in quanto **tale giudizio va compiuto ex ante e in concreto**. (Fattispecie in tema di responsabilità di un Sindaco per omicidio colposo plurimo, verificatosi a causa di un intenso nubifragio che aveva causato frane e colate detritiche che avevano devastato centri abitati, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva, nonostante la verifica in negli anni precedenti di fenomeni con caratteristiche simili, escluso la prevedibilità in concreto dell'evento, in ragione della genericità degli avvisi della protezione civile sul rischio idrogeologico e sulle condizioni metereologiche). *Cass., sez. IV, 28 febbraio 2019 - 12 aprile 2019, n. 16029, CED 275651-02*

## ■ 3 – Reato omissivo improprio.

In tema di **reati omissivi colposi**, la **posizione di garanzia** può derivare, oltre che da una fonte normativa, sia di diritto pubblico che di natura privatistica, anche da una **situazione di fatto**, cioè dall'esercizio delle funzioni tipiche del garante, mediante un **comportamento concludente** consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie di affermata sussistenza della posizione di garanzia in capo ai medici sportivi di due squadre di calcio, estranei all'apparato di soccorso presente sul campo e tuttavia intervenuti durante una partita in soccorso di un giocatore colpito da malore, in ragione della materiale instaurazione della relazione terapeutica consistita nel prestare i primi soccorsi ripristinando la pervietà delle vie aeree). *Cass., sez. IV, 9 aprile 2019 - 31 maggio 2019, n. 24372, CED 276292-01*

In tema di reati omissivi colposi gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia **non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi**, e permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è correttamente ritenuto che gli obblighi impeditivi gravanti sui **medici sportivi** di due squadre di calcio, intervenuti durante una partita in soccorso di un giocatore colpito da malore, non fossero venuti meno in ragione della presenza in campo del medico responsabile dell'unità mobile di pronto soccorso che in base a una convenzione aveva l'obbligo di prestare assistenza ai giocatori e agli spettatori, e del suo successivo intervento, perdurando, invece, sino al momento del caricamento del calciatore sull'ambulanza). *Cass., sez. IV, 9 aprile 2019 - 31 maggio 2019, n. 24372, CED 276292 -02. V. anche infra § 5.*

## ■ 4 – Attività sanitaria.

Risponde di **omicidio colposo per imperizia**, nell'accertamento della malattia, e **per negligenza**, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico che, visitando un paziente che riferiva

dolori addominali alla fossa iliaca sinistra, aveva proceduto solo ad un esame obiettivo, limitandosi agli accertamenti strumentali di base, con somministrazione di terapia medica per via endovenosa a mero scopo analgesico e dimissioni, senza considerare l'ipotesi di aneurisma aortico, riscontrabile con una semplice ecografia). *Cass., sez. IV, 15 maggio 2019 - 18 giugno 2019, n. 26906, CED 276341-01*

In tema di **responsabilità medica**, ai fini dell'**accertamento del nesso di causalità** è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto **solo la conoscenza**, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, **del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia** consente l'analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario onde effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di assoluzione dei medici cui era stato addebitato un ritardo nella diagnosi di un infarto intestinale, non essendosi accertato che il tempestivo espletamento dell'esame radiologico omesso avrebbe comunque permesso di evitare l'evento mortale). *Cass., sez. IV, 15 marzo 2019 - 17 giugno 2019, n. 26568, CED 276340-01*

In tema di **responsabilità dell'esercente la professione sanitaria**, è **illegittima** la sentenza che assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012, condanni il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 c.p.p., il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna. *Cass., sez. IV, 15 febbraio 2019 - 1 marzo 2019, n. 8940, CED 275217-01*

In tema di **responsabilità medica**, le **raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5, l. n. 24 del 2017**, benché non costituiscano veri e propri precetti cautelari vincolanti, tali da integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, rappresentano i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, cosicché, in caso di accertata violazione di linee guida adeguate al caso concreto, la verifica del grado della colpa non rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità, ma può rilevare ai fini del trattamento sanzionatorio ed ai fini delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio. *Cass., sez. IV, 30 gennaio 2019 - 5 marzo 2019, n. 9447, CED 275268-01*

In tema di **colpa professionale medica**, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale a titolo di colpa omissiva, assume rilievo **la condotta del medico** che, interpellato per una consulenza dal reparto di pronto soccorso, formuli una **diagnosi non definitiva** senza attendere il completamento degli esami ematici disposti di urgenza, a nulla rilevando che detta omissione dipenda da difficoltà organizzative o dalla formazione di una prassi interna alla struttura ospedaliera, che non può impedire o ritardare l'attività diagnostica, incombendo sullo specialista l'obbligo di completare la valutazione che gli compete, sulla base degli esiti delle analisi che la struttura sanitaria assicura. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto obbligo viene meno solo qualora intervenga la sostituzione del medico interpellato con altro collega che, subentrando al primo, è tenuto a provvedere alla diagnosi definitiva). *Cass., sez. IV, 14 novembre 2018 - 28 marzo 2019, n. 13573, CED 275799-01*

## ■ 5 – Violazione di norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tema di **circolazione stradale**, il concetto di **malessere**, che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157,

comma 1, lett. d), c. strada, non si esaurisce nella nozione di infermità, incidente sulla capacità intellettuale e volitiva dell'agente, o nell'ipotesi del caso fortuito, ma **comprende altresì l'incoercibile necessità fisica**, anche transitoria, di soddisfare un bisogno fisiologico, pur se non dipendente da malfunzionamento organico, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla. (Fattispecie di omicidio colposo). *Cass., sez. IV, 19 febbraio 2019 - 26 marzo 2019, n. 13124, CED 275708-01*

In tema di **rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma**, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l'individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'**integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale** tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa. *Cass., sez. IV, 16 gennaio 2019 - 10 giugno 2019, n. 25532, CED 276339-02*

In materia di **infortuni sul lavoro, è titolare di una posizione di garanzia** nei confronti del lavoratore il **committente che affidi lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo** senza averne previamente verificato l'idoneità tecnico-professionale, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala). *Cass., sez. IV, 15 maggio 2019 - 18 giugno 2019, n. 26898, CED 276240-01*

In tema di **prevenzione di infortuni sul lavoro**, il **datore di lavoro** deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle. (Fattispecie relativa a responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento). *Cass., sez. IV, 8 maggio 2019 - 24 giugno 2019, n. 27787, CED 276241-01*

In tema di **infortuni sul lavoro**, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un **"rischio eccentrico"**, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche **le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente**, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla **negligenza del lavoratore**, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato). *Cass., sez. IV, 20 marzo 2019 - 25 giugno 2019, n. 27871, CED 276242-01*

In tema di **infortuni sul lavoro**, il **datore di lavoro** può assolvere all'**obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati** e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua

delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi. (Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per il decesso di un lavoratore dovuto alla sopravvenuta inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate in conseguenza del mutamento delle modalità esecutive delle lavorazioni rispetto a quelle previste nel POS, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, nonostante la nomina di un preposto presente al momento dell'infortunio, riconducendo la mancata conoscenza della decisione di ricorrere a modalità esecutive diverse da quelle previste ad una violazione del suo obbligo di controllare personalmente l'andamento dei lavori in cantiere). *Cass., sez. IV, 19 febbraio 2019 - 4 aprile 2019, n. 14915, CED 275577-01*

In caso di **affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi**, l'**obbligo di redazione del documento** di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente, di cui all'art. 7 d.l.g. n. 626 del 1994, **grava sul datore di lavoro committente**, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori di un autolavaggio, durante le operazioni di pulizia di una cisterna, a causa dell'inalazione di residui di zolfo presenti al suo interno, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la sola responsabilità del titolare dell'autolavaggio, escludendo quella del titolare della società trasportatrice, che conduceva in locazione finanziaria la cisterna di cui aveva commissionato le operazioni di bonifica a soggetto privo della necessaria idoneità tecnica e professionale, senza informarlo dei rischi connessi alla presenza dei residui di zolfo, e quella del titolare della società produttrice di acido solforico che per il trasporto dello stesso aveva pattuito con la società trasportatrice l'uso di tale cisterna, previa bonifica). *Cass., sez. IV, 8 febbraio 2019 - 25 marzo 2019, n. 12876, CED 275649-01*

In tema di **infortuni sul lavoro**, l'**obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza**, di cui all'art. 90 d.l.g. n. 81 del 2008, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto). *Cass., sez. IV, 11 dicembre 2018 - 30 gennaio 2019, n. 4644, CED 275707-01*

In tema di **prevenzione degli infortuni sul lavoro**, in caso di movimentazione manuale di carichi, il **datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva** e operare una specifica valutazione dei rischi per la sua salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall'attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro a titolo di omicidio colposo per aver ommesso di sottoporre a preventiva visita medica il lavoratore deceduto in conseguenza dell'insufficienza cardiaca determinata dallo sforzo compiuto nel trasportare manualmente contenitori di detriti). *Cass., sez. IV, 4 ottobre 2018 - 14 gennaio 2019, n. 1465, CED 275076-01*

## ■ 6 – Profili processuali.

Nel caso di **accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione in tema di responsabilità medica per reato omissivo improprio**, nel conseguente giudizio

civile l'accertamento del nesso causale tra la condotta omessa e l'evento verificatosi va svolto facendo applicazione della regola di giudizio propria del giudizio penale, vale a dire quella della ragionevolezza, umana certezza dell'esito salvifico delle condotte omesse, alla stregua delle informazioni in ordine all'ordinario andamento della patologia riscontrata e delle peculiarità del caso concreto, non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., innanzi al giudice penale. *Cass., sez. IV, 18 gennaio 2019 - 7 febbraio 2019, n. 5901, CED 275122-01*

In caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 c.p., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., innanzi al giudice penale. *Cass., sez. IV, 17 gennaio 2019 - 7 febbraio 2019, n. 5898, CED 275266-03*

## 589-bis Omicidio stradale.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Questioni di legittimità costituzionale (§ 1) ■ 2 Concorso colposo della vittima o di terzi (§ 4) ■ 3 Circostanze comuni ■ 4 Rapporti con altri reati (§ 5) ■ 5 Sanzioni (§ 6).

### ■ 1 – Questioni di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma 7, c.p., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale. *Cass., sez. IV, 2 aprile 2019 - 17 aprile 2019, n. 16609, CED 275653-01*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis, 590-quater c.p. e 222 c. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché sia la previsione dell'esclusione dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui all'art. 98 e 114 c.p., sulle aggravanti specificamente richiamate dall'art. 590-quater c.p., sia la previsione dell'automatizzazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale. *Cass., sez. IV, 12 dicembre 2018 - 16 gennaio 2019, n. 1805, CED 274955-01*

### ■ 2 – Concorso colposo della vittima o di terzi.

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore causale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d'epoca e priva di air bag, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare). *Cass., sez. IV, 26 febbraio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13587, CED 275873-01*

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7 c.p., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione

od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell'evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta. *Cass., sez. IV, 21 dicembre 2018 - 26 marzo 2019, n. 13103, CED 276254-01*

### ■ 3 – Circostanze comuni.

La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., implicando che le condotte riparatorie siano efficaci e che quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, non può essere applicata al reato di omicidio colposo, produttivo della irreversibile distruzione del bene giuridico protetto dalla norma. *Cass., sez. IV, 11 aprile 2019 - 6 maggio 2019, n. 18802, CED 275655-02*

### ■ 4 – Rapporti con altri reati.

La disposizione di cui all'art. 586 c.p. non prevede l'automatica applicazione degli artt. 589 e 590 c.p. per ogni categoria di omicidio e di lesioni colpose, ma solo che le relative pene siano aumentate qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali fattispecie, sicché l'aumento di pena previsto da tale disposizione non si applica ove i fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. *Cass., sez. III, 14 febbraio 2019 - 10 giugno 2019, n. 25538, CED 276007 - 01*

### ■ 5 – Sanzioni.

In caso di condanna o patteggiamento per il reato di omicidio stradale, la revoca della patente di guida, prevista dall'art. 222 c. strada, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 41 del 2016, che l'ha introdotta, atteso che essa, in quanto sanzione amministrativa accessoria, resta comunque soggetta al principio di riserva di legge e di irretroattività ex art. 1 l. n. 689 del 1981 (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti di fatto tali da giustificare il rinvio al giudice del merito, ha provveduto, ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p., ad applicare la diversa sanzione della sospensione della patente). *Cass., sez. IV, 7 novembre 2018 - 18 gennaio 2019, n. 2324, CED 274958-01*

## 590 Lesioni personali colpose.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (§ 4) ■ 2 Responsabilità omissiva (§ 5).

### ■ 1 - Violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto a dare ai lavoratori **specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull'uso dei macchinari**, e risponde dell'**infortunio occorso** ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che l'esistenza di un manuale sull'uso del macchinario valga ad esonerarlo da responsabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un lavoratore in conseguenza dell'utilizzo di un impianto di miscelazione di granuli di gomma non provvisto di adeguati punti di fissaggio per garantirne la stabilità nonostante l'assenza nel manuale d'uso di riferimenti alla necessità di ancoraggio del macchinario). *Cass., sez. IV, 11 gennaio 2019 - 4 febbraio 2019, n. 5441, CED 275020-01*

In tema di **infortuni sul lavoro**, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'**obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro**, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSPP in relazione alle lesioni riportate da un lavoratore, per aver sottovalutato, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo riconducibile all'utilizzo di un carrello elevatore inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate dai lavoratori). *Cass., sez. IV, 21 dicembre 2018 - 18 marzo 2019, n. 11708, CED 275279-01*

In tema di **infortuni sul lavoro**, la **condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore**, idonea ad escludere il

nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva **un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia**. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito pannello di cui era stato dotato). *Cass., sez. IV, 28 novembre 2018 - 1 febbraio 2019, n. 5007, CED 275017-01*

In tema di **prevenzione degli infortuni sul lavoro**, il **direttore generale** di una struttura aziendale è destinatario *iure proprio*, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricoperto, assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori. *Cass., sez. IV, 16 novembre 2018 - 25 febbraio 2019, n. 8094, CED 275151-01*

### ■ 2 - Responsabilità omissiva.

In tema di **colpa omissiva**, il **gestore della pista da sci** è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei **reati di omicidio o lesioni colposi**, per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un **rimprovero a titolo di colpa**, derivante dalla **violazione di una o più norme cautelari** da individuare sulla base delle due direttrici di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 363 del 2003, rappresentate dall'obbligo di consentire lo svolgimento delle attività sportive e ludiche in condizioni di sicurezza e dall'obbligo di utilizzare adeguate protezioni e segnalare situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime verificatesi in occasione della partecipazione ad un evento di discesa notturna in slittino lungo una **pista da sci priva di illuminazione**). *Cass., sez. IV, 18 gennaio 2019 - 3 maggio 2019, n. 18333, CED 275801-02*

## 590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Questioni di legittimità costituzionale ■ 2 Rapporti con altri reati ■ 3 Diritto intertemporale (§ 2).

### ■ 1 - Questioni di legittimità costituzionale.

È **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli **artt. 3 e 27 Cost.**, dell'**art. 590-bis c.p.**, nella parte in cui prevede il **divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio e lesioni stradali**, in quanto gli effetti sanzionatori che ne derivano non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione della particolare pericolosità delle condotte integranti le circostanze aggravanti in relazione alle quali il divieto è previsto. *Cass., sez. IV, 18 ottobre 2018 - 2 novembre 2018, n. 49919, CED 274046-01*

### ■ 2 - Rapporti con altri reati.

La **condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica** costituisce circostanza aggravante dei **delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime**, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli

stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 c. strada. *Cass., sez. IV, 10 ottobre 2018 - 7 novembre 2018, n. 50325, CED 274050-01*

### ■ 3 - Diritto intertemporale.

In tema di **lesioni personali stradali gravi o gravissime**, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis c.p., introdotto dalla l. 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della **procedibilità a querela**, vigente al momento del fatto. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 c.p., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità). *Cass., sez. IV, 16 gennaio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13577, CED 275709-01*

## 595 Diffamazione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Soggetto attivo ■ 2 Offesa della reputazione: a) con il mezzo della stampa (§ 2 b) ■ 3 Diritto di cronaca (§ 7 c) ■ 4 Diritto di critica (§ 7 d) ■ 5 Rapporti con altri reati (§ 13).

**■ 1 – Soggetto attivo.**

Il direttore responsabile di un giornale risponde del reato di cui all'art. 595, comma 3 c.p., in relazione al titolo di tenere diffamatorio che accompagni l'articolo pubblicato, soltanto laddove sia provato che egli abbia formato o contribuito a formare detto titolo o abbia consapevolmente aderito ai contenuti dello scritto prima della pubblicazione. *Cass., sez. V, 19 novembre 2018 - 20 marzo 2019, n. 12548, CED 276034-01*

In tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Fattispecie in cui l'imputato aveva consapevolmente mantenuto nel suo blog contenuti offensivi, propri e di terzi, a commento di una lettera della persona offesa dal medesimo pubblicata, fino all'oscuramento intimato dall'autorità giudiziaria ed eseguito dal provider). *Cass., sez. V, 8 novembre 2018 - 20 marzo 2019, n. 12546, CED 275995-01*

**■ 2 – Offesa della reputazione: a) con il mezzo della stampa.**

Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione. *Cass., sez. III, 19 marzo 2019 - 8 maggio 2019, n. 19659, CED 275959-01*

**■ 3 – Diritto di cronaca.**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi. (Fattispecie relativa ad un articolo di cronaca giudiziaria nel quale il redattore aveva veridicamente segnalato il coinvolgimento della vittima di un omicidio in attività di spaccio di stupefacenti, al fine di delineare il contesto sociologico nel quale era maturato il fatto e di formulare un'ipotesi sul movente). *Cass., sez. V, 30 novembre 2018 - 17 gennaio 2019, n. 2092, CED 275409-01*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia. *Cass., sez. V, 8 novembre 2018 - 23 gennaio 2019, n. 3132, CED 275259-01*

**■ 4 – Diritto di critica.**

Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente

manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva riconosciuto l'esimente all'autore di alcuni volantini nei quali, per screditare l'operato di una giunta comunale, si affermava che il sindaco era stato “sottoposto a giudizio”, senza specificare che si trattava di giudizi civili e amministrativi, ai quali il sindaco era chiamato nella qualità di rappresentante dell'ente locale). *Cass., sez. V, 27 novembre 2018 - 20 febbraio 2019, n. 7798, CED 276026-01*

In tema di diffamazione, l'esercizio del diritto di critica, reso legittimo dall'interesse pubblico della notizia e dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato, non autorizza l'offesa rivolta alla sfera privata di quest'ultimo mediante l'uso di espressioni che si risolvono nella denigrazione della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ravvisato la scriminante del diritto di critica nella condotta dell'imputato che, nel commentare sul proprio sito web l'attività di una donna architetto in servizio presso una soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, aveva fatto gratuito riferimento a presidi sanitari di ordinario utilizzo femminile, con un chiaro coinvolgimento della persona e della sua sfera intima). *Cass., sez. V, 31 gennaio 2019 - 19 marzo 2019, n. 12180, CED 276033-01*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, per configurare l'esimente del diritto di critica giudiziaria ai sensi dell'art. 51 c.p., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. *Cass., sez. I, 13 novembre 2018 - 28 febbraio 2019, n. 8801, CED 276167-01*

In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente punitiva del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondeva sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale espletata, disposta per riscontrate irregolarità). *Cass., sez. V, 18 aprile 2019 - 15 maggio 2019, n. 21145, CED 275554-01*

**■ 5 – Rapporti con altri reati.**

È configurabile il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, poiché la clausola di riserva di cui all'art. 167, comma 1, d.lg. n. 196 del 2003 («salvo che il fatto costituisca più grave reato») presuppone l'identità dei beni giuridici tutelati dai diversi reati, identità che non ricorre nel caso di specie, poiché il delitto di diffamazione tutela la reputazione, attinente all'aspetto esteriore della tutela dell'individuo e al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale, mentre il delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite e ricorrendo, altresì, tra le due fattispecie, un rapporto di eterogeneità strutturale, sotto il profilo dell'oggetto materiale (che, nel delitto di cui all'art. 167 d.lg. n. 196 del 2003, può essere costituito dai soli dati sensibili) e del dolo (configurato nel solo delitto di trattamento illecito come dolo specifico orientato al profitto dell'agente o al danno del soggetto passivo) che esclude la configurazione di un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. *Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 10 luglio 2019, n. 30455, CED 276347-01*

## 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Ambito di applicazione oggettivo dell'esimente (§ 4).

■ **1 - Ambito di applicazione oggettivo dell'esimente.**

In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomen-

tazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l'applicabilità dell'art. 598 c.p. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine). *Cass., sez. V, 23 gennaio 2019 - 26 febbraio 2019, n. 8421, CED 275620-01*

## 600-bis Prostituzione minorile.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento soggettivo (§ 2).

■ **1 - Elemento soggettivo.**

Il dolo del delitto di atti sessuali con minorenne non è diverso da quello previsto per il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis c.p., essendo del tutto irrilevante il fine che si

prefigge l'autore del reato, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole che l'atto sessuale posto in essere dal minore sia consenziente e che consegua alla sua richiesta. *Cass., sez. III, 30 ottobre 2018 - 24 aprile 2019, n. 17509, CED 275595-02*

## 600-ter Pornografia minorile.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§§ 2, 3).

■ **1 - Elemento oggettivo.**

Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall'art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p. anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo. *Cass., sez. III, 18 aprile 2019 - 18 giugno 2019, n. 26862, CED 276231-01*

Sussiste il delitto di cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. nel caso in cui il soggetto inserisca foto pornografiche raffiguranti minori in un sito liberamente accessibile ovvero quando le propaghi per mezzo della rete internet, inviandole ad un gruppo o ad una lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare, mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di cui all'art. 600-ter, comma 4, c.p. quando l'agente invia le foto a una persona determinata, allegandole ad un messaggio di posta elettronica oppure tramite il profilo facebook del destinatario, in modo tale che solo quest'ultimo abbia la possibilità di prelevarle. *Cass., sez. III, 27 settembre 2018 - 15 gennaio 2019, n. 1647, CED 275460-01*

## 604-ter Circostanza aggravante.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Compatibilità con l'art. 10 CEDU.

■ **1 - Compatibilità con l'art. 10 CEDU.**

È compatibile con il disposto dell'art. 10 della CEDU, l'applicazione dell'aggravante ex art. 3, comma 1, l. n. 205 del 1993 (ora art. 604-ter cod. pen.), in relazione al reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 654 del 1975 (ora art. 604-bis c.p.) commesso da un parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un'intervista radiofonica, volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell'etnia Rom, ripetutamente associati ad una condizione di ille-

galità condivisa, per via genetica, dall'intero popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d'odio funzionale alla compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU, in presenza delle quali si giustifica l'ingerenza statale punitiva nei confronti della libertà di espressione. *Cass., sez. V, 7 maggio 2019 - 22 luglio 2019, n. 32862*

## 605 Sequestro di persona.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 1).

■ **1 - Elemento oggettivo.**

Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si

intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. (Fattispecie in cui la vittima, dopo aver forzato con una sbarra di ferro, casualmente rinvenuta, la serratura della porta del locale nel quale

era stata rinchiusa nel corso di una rapina, si dava alla fuga solo dopo essersi accertata dell'allontanamento dei rapinatori). *Cass.*,

*sez. II, 10 gennaio 2019 - 15 marzo 2019, n. 11634, CED 276058-01*

## 609-bis Violenza sessuale (1).

[1] Chiunque, con violenza [581<sup>2</sup>] o minaccia [612] o mediante abuso di autorità, costringe [610] taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni (2) [609-nonies].

[m] Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto [61 n. 5];

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

[m] Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [609-ter, 609-quater, 609-sexies, 609-decies, 734-bis; c.p.p. 392<sup>1-bis</sup>, 398<sup>5-bis</sup> 472<sup>3-bis</sup>].

(1) Articolo inserito dall'art. 31.15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 36 (Violenza sessuale, compreso lo stupro) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Le parole « da sei a dodici anni » sono state sostituite alle parole « da cinque a dieci anni » dall'art. 13 comma 1 l. n. 69 del 2019, cit.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio (1° e 2° comma); facoltativo (3° comma)

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275<sup>3</sup> c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite (3° comma, v. artt. 282-bis<sup>6</sup>, 288<sup>2</sup> e 384-bis c.p.p.)

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi di cui all'art. 609-septies<sup>4</sup>)

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo: a) violenza o minaccia (§ 2 b) ■ 2 Elemento soggettivo (§ 5) ■ 3 Circostanze: a) in genere (§ 6 a); b) casi di minore gravità (§ 6 b); c) concorso eterogeneo ■ 4 Rapporti con altri reati (§ 10 m) ■ 5 Questioni processuali (§ 12).

### ■ 1 - Elemento oggettivo: a) violenza o minaccia.

In tema di violenza sessuale, il medico, nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere **atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità** e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del dolo nell'agire di un medico, attribuendo rilevanza all'errore dell'imputato che aveva reputato non necessario il consenso delle pazienti ad una manovra incidente sulla propria sfera sessuale). *Cass., sez. III, 22 febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18864, CED 275743-01*

In tema di violenza sessuale, il **mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge**, in costanza di convivenza, **non ha valore scriminante** quando sia provato che la **parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere** nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali. *Cass., sez. III, 14 dicembre 2018 - 29 aprile 2019, n. 17676, CED 275947-01*

In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il **consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto** senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga *in itinere* una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà. *Cass., sez. III, 11 dicembre 2018 - 5 aprile 2019, n. 15010, CED 275393-01*

### ■ 2 - Elemento soggettivo.

Ai fini dell'integrazione dell'**elemento soggettivo del reato di violenza sessuale**, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, in quanto è sufficiente che questi sia **consapevole della natura oggettivamente sessuale del fatto posto in essere volontariamente**, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitargli lo stimolo, mentre l'eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell'agente non esclude la connotazione sessuale dell'azione. *Cass., sez. III, 24 gennaio 2019 - 13 maggio 2019, n. 20459, CED 275965-01*

In tema di violenza sessuale, l'**errore del medico in ordine all'esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sua sfera di autodeterminazione della libertà sessuale**, a differenza di quello sulla sussistenza di un valido consenso, costituisce errore su legge penale, a norma dell'art. 5 c.p., che non esclude il dolo, salvo che in caso di ignoranza inevitabile. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'errore sulla sussistenza di un valido consenso, invece, costituisce errore sul fatto, rilevante a norma dell'art. 59, comma 4, c.p.). *Cass., sez. III, 22 febbraio 2019 - 6 maggio 2019, n. 18864, CED 275743-02*

### ■ 3 - Circostanze: a) in genere.

In tema di violenza sessuale, la **circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto** (nella specie derivante dal ruolo sacerdotale), costituendo un *quid pluris* dotato del carattere di specialità rispetto alla condotta tipica incriminata, **non è assorbita** nella generale categoria dell'abuso di autorità prevista come elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. *Cass., sez. III, 24 gennaio 2019 - 28 maggio 2019, n. 23463, CED 275972-01*

In tema di violenza sessuale in danno di minori, la **circostanza aggravante della minore età di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.** è compatibile con quella della **minorata difesa di cui all'art. 61,**

**comma 1, n. 5, c.p.**, in quanto la prima attiene ad una condizione soggettiva della vittima che deriva dallo stato anagrafico, mentre la seconda attribuisce rilievo a modalità d'azione connesse a situazioni oggettive e soggettive che prescindono dalla minore età in quanto tale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la contestazione dell'aggravante della minorata difesa in relazione alla violenza sessuale compiuta ai danni di un minore approfittando della circostanza che, in quel momento, non si trovava nella sfera di vigilanza della madre e del particolare contesto ambientale in cui i fatti si erano verificati, nel quale mancavano persone adulte cui il minore avrebbe potuto chiedere aiuto). *Cass., sez. III, 15 gennaio 2019 - 15 marzo 2019, n. 11509, CED 275186-01*

**b) casi di minore gravità.**

In tema di violenza sessuale, la **diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3 c.p. concorre nel giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.** (In motivazione, la S.C. ha osservato che la partecipazione al giudizio di bilanciamento consegue alla sentenza della C. cost. n. 106 del 2014, che ha dichiarato illegittimo il quarto comma del predetto art. 69 c.p. - come sostituito dall'art. 3 l. n. 251 del 2005 - nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della attenuante di cui al citato comma 3 dell'art. 609-bis c.p. sulla recidiva reiterata). *Cass., sez. III, 11 dicembre 2018 - 8 aprile 2019, n. 15112, CED 275442-01*

In tema di violenza sessuale, la **circostanza attenuante della minore gravità del fatto non può essere esclusa** sulla base della sola reiterazione, da parte dell'imputato, della condotta illecita in danno di diverse persone offese, o della occasionale e non significativa reiterazione della stessa nei riguardi del medesimo soggetto passivo, quando detta condotta non sia tale da compromettere maggiormente in danno del medesimo l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. *Cass., sez. III, 22 novembre 2018 - 29 marzo 2019, n. 13729, CED 275188-01*

**c) concorso eterogeneo.**

In tema di violenza sessuale, **qualora l'attenuante a effetto speciale della minore gravità concorra con un'aggravante**, si applica la previsione dell'art. 69, comma 4, c.p., che comporta

l'obbligatorio giudizio di comparazione, e non quella dell'art. 63, comma 3, c.p., che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee. *Cass., sez. III, 6 giugno 2019 - 18 luglio 2019, n. 31618, CED 276236-01*

In tema di violenza sessuale, la **diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p. concorre nel giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.** *Cass., sez. III, 12 marzo 2019 - 29 aprile 2019, n. 17725, CED 275450-01*

**■ 4 - Rapporti con altri reati.**

Il **delitto di violenza sessuale**, posto in essere da un militare durante il servizio nei confronti di un commilitone, **concorre con quello di ingiuria militare** previsto dall'art. 196 c.p.m.p., trattandosi di comportamento idoneo a ledere, oltre alla libertà sessuale, anche l'onore e la dignità del militare che ne è stato la vittima. *Cass., sez. III, 5 dicembre 2018 - 29 marzo 2019, n. 13733, CED 275175-02*

**■ 5 - Questioni processuali.**

In tema di **esame testimoniale**, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta **"Carta di Noto"** nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso. *Cass., sez. III, 15 novembre 2018 - 10 aprile 2019, n. 15737, CED 275863-01*

In tema di **patteggiamento**, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'**illegittimità della pena accessoria** applicata in quanto riconducibile al concetto di illegalità della pena. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 609-bis c.p. limitatamente alla disposta applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, introdotta, nell'art. 609-nonies c.p., dalla legge n. 172 del 2012, per fatto commesso antecedentemente alla entrata in vigore di quest'ultima). *Cass., sez. III, 24 maggio 2019 - 2 luglio 2019, n. 28581, CED 275791-01*

## **609-ter** Circostanze aggravanti <sup>(1)</sup>.

[1] La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti <sup>(2)</sup> sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore <sup>(3)</sup>;
- 2) con l'uso di armi [585<sup>2</sup> e 3] o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o di incaricato di pubblico servizio [357];
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto <sup>(4)</sup>;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa <sup>(5)</sup>;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza <sup>(6)</sup>;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza <sup>(6)</sup>;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività <sup>(7)</sup>;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave <sup>(7)</sup>.

[1] La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi

nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (8) [609-*quater*<sup>4</sup>, 609-*sexies*, 609-*decies*, 734-*bis*; c.p.p. 392<sup>1-bis</sup>, 398<sup>5-bis</sup>, 472<sup>3-bis</sup>].

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. artt. 282-*bis*<sup>6</sup> e 384-*bis* c.p.p. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Le parole « La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti » sono state sostituite alle parole « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » dall'art. 13 comma 2 lett. a) n. 1 l. n. 69 del 2019, cit.

(3) Numero così sostituito dall'art. 13 comma 2 lett. a) n. 2 l. n. 69 del 2019, cit. Il testo del numero era il seguente: « 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici ».

(4) Numero sostituito dapprima, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1-ter d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119, e poi dall'art. 13 comma 2 lett. a) n. 3 l. n. 69 del 2019, cit. Il testo del numero, come sostituito dall'art. 1 comma 1-ter d.l. n. 93 del 2013, cit., era il seguente: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore ». Il testo originario del numero era così formulato: « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ».

(5) Numero aggiunto dall'art. 3 comma 23 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Numero aggiunto dall'art. 1 comma 2 d.l. n. 93, cit.

(7) Numero aggiunto dall'art. 1 comma 2 d.lg. 4 marzo 2014, n. 39.

(8) Comma così sostituito dall'art. 13 comma 2 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit. Il testo del comma era il seguente: « La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

## 609-*quater* Atti sessuali con minorenne (1).

[I] Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente [540], il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore [c.c. 357], ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza [61 n. 11] (2).

[II] Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni (3).

[III] La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi (4).

[IV] Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni (5).

[V] Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (6).

[VI] Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*nonies*, 609-*decies*, 734-*bis*; c.p.p. 392<sup>1-bis</sup>, 398<sup>5-bis</sup>] (7).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Il numero 2) è stato sostituito dall'art. 6 l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il prevalente testo era il seguente: « 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza ».

(3) Comma inserito dall'art. 6 l. n. 38 del 2006, cit., e successivamente così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. r) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo del comma era il seguente: « Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni ».

(4) Comma inserito dall'art. 13 comma 3 lett. a) n. 1 l. n. 69 del 2019, cit.

(5) Le parole « quattro anni » sono state sostituite alle parole « tre anni » dall'art. 13 comma 3 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

(6) Le parole « in misura non eccedente i due terzi » sono state sostituite alle parole « fino a due terzi » dall'art. 4 comma 1 lett. q) l. n. 172 del 2012, cit.

(7) V. anche l'art. 600-*bis* comma 2.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio (1°, 2° e 3° comma; v. però art. 380<sup>3</sup> c.p.p.); facoltativo (5° e 6° comma)

fermo: consentito (1°, 3° e 6° comma); non consentito (2° comma)

*custodia cautelare in carcere*: consentita (ma v. art. 275<sup>3</sup> c.p.p.)  
*altre misure cautelari personali*: consentite (v. artt. 282-*bis*<sup>6</sup>, 288<sup>2</sup> e 384-*bis* c.p.p.)  
*procedibilità*: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi di cui all'art. 609-*septies*<sup>4</sup>)

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Particolari rapporti con il soggetto attivo (§ 2) ■ 2 Elemento oggettivo (§ 3) ■ 3 Elemento soggettivo.

### ■ 1 – Particolari rapporti con il soggetto attivo.

La condizione di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, prevista nell'ambito dei reati sessuali relativi a minorenni, attiene a **qualsunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale**, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente la condizione di affidamento in capo al responsabile della comunità cui la minore era affidata per ragioni di cura). *Cass., sez. III, 12 settembre 2018 - 7 febbraio 2019, n. 5933, CED 275832-01*

In tema di reati sessuali ai danni di minorenni, l'**abuso di poteri connessi alla posizione del soggetto agente rispetto alla vittima, previsto dall'art. 609-*quater*, comma 1, n. 2 c.p.**, deve costituire il mezzo per compiere gli atti sessuali approfittando dello stato di soggezione che deriva dall'affidamento, e cioè il mezzo per costringere il minore al rapporto sessuale o, almeno, per influenzarne la volontà, in modo che il suo eventuale consenso risulti viziato. *Cass., sez. III, 12 settembre 2018 - 7 febbraio 2019, n. 5933, CED 275832-02*

### ■ 2 – Elemento oggettivo.

Integra il reato di cui all'art. 609-*quater* c.p. la **condotta consi-**

**stente nel richiedere ad un minorenne**, nel corso di una conversazione telefonica, di **compiere atti sessuali**, di **filmarli** e di **inviarli immediatamente all'interlocutore**, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione. *Cass., sez. III, 30 ottobre 2018 - 24 aprile 2019, n. 17509, CED 275595-01*

### ■ 3 – Elemento soggettivo.

Il **dolo** del delitto di atti sessuali con minorenne **non è diverso da quello previsto per il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600-*bis* c.p.**, essendo del tutto irrilevante il fine che si prefigge l'autore del reato, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole che l'atto sessuale posto in essere dal minore sia consenziente e che consegua alla sua richiesta. *Cass., sez. III, 30 ottobre 2018 - 24 aprile 2019, n. 17509, CED 275595-02*

In tema di atti sessuali con minorenne, la **reiterazione di rapporti sessuali** è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante della minore gravità, prevista dall'art. 609-*bis*, ultimo comma, c.p., in quanto l'imputato, convivente della madre, aveva compiuto plurimi rapporti sessuali completi con la vittima di anni sedici). *Cass., sez. III, 11 ottobre 2018 - 1 febbraio 2019, n. 4960, CED 275693-01*

## **609-*quinquies* Corruzione di minorenne** <sup>(1)</sup>.

[I] Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

[III] La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave <sup>(2)</sup>.

[IV] La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

(1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 15 febbraio 1996, n. 66 e così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. s) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo dell'articolo era il seguente: « Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ». V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 3 d.lg. 4 marzo 2014, n. 39.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

*custodia cautelare in carcere*: consentita (v. art. 391<sup>5</sup> c.p.p.)

*altre misure cautelari personali*: consentite (v. artt. 282-*bis*<sup>6</sup>, 288<sup>2</sup> e 384-*bis* c.p.p.)

*procedibilità*: d'ufficio

**609-septies** Querela di parte <sup>(1)</sup>.

[i] I delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* <sup>(2)</sup> sono punibili a querela della persona offesa [120].

[ii] Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici <sup>(3)</sup> mesi.

[iii] La querela proposta è irrevocabile.

[iv] Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto <sup>(4)</sup>;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza <sup>(5)</sup>;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di pubblico servizio [358] nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso [c.p.p. 12] con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

[5] se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma <sup>(6)</sup>.

(1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Le parole «articoli 609-*bis* e 609-*ter*» sono state sostituite alle parole «articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater*» dall'art. 13 comma 4 lett. a) l. 19 luglio 2019, n. 69.

(3) La parola «dodici» è stata sostituita alla parola «sei» dall'art. 13 comma 4 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

(4) Ai sensi dell'art. 7 l. 6 febbraio 2006, n. 38, la parola «diciotto» ha sostituito la previgente parola «quattordici».

(5) L'art. 7 l. 6 febbraio 2006, n. 38 ha sostituito il numero 2). Il testo previgente era il seguente: «2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia».

(6) Numero abrogato dall'art. 13 comma 4 lett. c) l. n. 69 del 2019, cit.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Successioni di leggi penali (§ 1) ■ 2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (§ 4).**■ 1 – Successioni di leggi penali.**

La **procedibilità d'ufficio** nel caso previsto dall'art. 609-*septies*, comma 4, n. 4, c.p. non viene meno qualora, per il fatto connesso, perseguibile *ab origine* di ufficio e che sia stato oggetto di regolare imputazione, venga emessa pronuncia assolutoria per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che, ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di atti sessuali con minorenne per la connessione con il delitto di atti osceni di cui all'art. 527 c.p., successivamente depenalizzato, è sufficiente che quest'ultimo reato abbia provocato in concreto l'esercizio dell'azione penale). *Cass., sez. III, 31 gennaio 2019 - 18 aprile 2019, n. 17070, CED 275943-01*

**■ 2 – Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.**

Ai fini della **procedibilità d'ufficio** prevista dall'art. 609-*septies*,

comma 4, n. 3, c.p., assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio il militare addetto alla infermeria della caserma con il compito di curare il rifornimento di medicinali, di procedere alla loro catalogazione e di gestire il database della infermeria stessa, trattandosi di mansioni di ordine non meramente esecutivo e materiale, involgenti la gestione amministrativa del presidio sanitario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva considerato procedibile d'ufficio il reato previsto dall'art. 609-*bis* c.p. ascritto al predetto militare, avendo la qualifica indicata agevolato la commissione della violenza sessuale, in quanto l'imputato aveva attirato la vittima in infermeria con il pretesto di praticarle un massaggio alla schiena. *Cass., sez. III, 5 dicembre 2018 - 29 marzo 2019, n. 13733, CED 275175-01*

**609-octies** Violenza sessuale di gruppo <sup>(1)</sup>.

[i] La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione [110], da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

[ii] Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni <sup>(2)</sup>.

[iii] Si applicano le <sup>(3)</sup> circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*.

[iv] La pena è diminuita [65<sup>3</sup>] per il partecipante [110] la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato [114<sup>1</sup>]. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [734-*bis*; c.p.p. 392<sup>1-bis</sup>, 398<sup>5-bis</sup>, 472<sup>3-bis</sup>].

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572.

(2) Le parole «da otto a quattordici anni» sono state sostituite alle parole «da sei a dodici anni» dall'art. 13 comma 5 lett. a) l. n. 69 del 2019, cit.

(3) Le parole « Si applicano le » sono state sostituite alle parole « La pena è aumentata se concorre taluna delle » dall'art. 13 comma 5 lett. b) l. n. 69 del 2019, cit.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275<sup>3</sup> c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite; v. artt. 282-bis<sup>6</sup> e 384-bis c.p.p.

procedibilità: d'ufficio

## 609-nonies Pene accessorie ed altri effetti penali.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa.

### ■ 1 – Perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa.

L'applicazione delle pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, previste per i reati di violenza sessuale dall'art. 609-nonies, comma

1, n. 3, c.p., costituisce un obbligo per il giudice, essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della verifica dei presupposti fattuali per la loro esecuzione, mancando un legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa. *Cass., sez. III, 4 dicembre 2018 - 6 febbraio 2019, n. 5807, CED 275695-01*

## 609-undecies Adescamento di minorenni.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento soggettivo.

### ■ 1 – Elemento soggettivo.

In tema di reato di adescamento previsto dall'art. 609-undecies c.p., l'oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l'agente intende compiere carpando la fiducia del

minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell'attività di adescamento descritta dalla fattispecie *Cass., sez. III, 31 gennaio 2019 - 23 aprile 2019, n. 17373, CED 275946-01*

## 610 Violenza privata.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Rapporti con altri reati: a) estorsione (§ 6 e); b) rapina (§ 6 n); ■ 2 Profili processuali.

### ■ 1 – Rapporti con altri reati: a) estorsione.

Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio). *Cass., sez. II, 17 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27556, CED 276118-01*

### b) rapina.

È configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l'utilizzo da

parte dell'agente, il quale, in tal modo, consegue l'autonomia disponibilità della cosa. (Fattispecie in cui l'imputato non si era limitato a richiedere un passaggio alla persona offesa, ma l'aveva percossa e si era impossessato del suo ciclomotore, allontanandosi). *Cass., sez. II, 26 febbraio 2019 - 17 aprile 2019, n. 16819, CED 276052-01*

### ■ 2 – Profili processuali.

Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa alla riqualificazione in tentata violenza privata dell'originaria imputazione di minaccia aggravata). *Cass., sez. V, 27 febbraio 2019 - 13 marzo 2019, n. 11235, CED 276125-01*

## 612 Minaccia.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Minaccia (§ 1) ■ 2 Aggravanti (§ 5) ■ 3 Diritto intertemporale ■ 4 Profili processuali.

### ■ 1 – Minaccia.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 c.p., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente

intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla

fattispecie. *Cass., sez. II, 12 febbraio 2019 - 17 maggio 2019, n. 21684, CED 275819-02*

### ■ 2 – Aggravanti.

Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all'art. 612, comma 2, c.p. in relazione all'art. 339, comma 1, c.p., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma 2 c.p. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. *Cass., sez. V, 2 maggio 2019 - 12 giugno 2019, n. 26059, CED 276132-01*

### ■ 3 – Diritto intertemporale.

A seguito della modifica, introdotta dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36, del regime di procedibilità nei procedimenti in corso per il delitto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 c.p., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (In

motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti). *Cass., sez. V, 17 aprile 2019 - 21 maggio 2019, n. 22143, CED 275924-01*

### ■ 4 – Profili processuali.

Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa alla riqualificazione in tentata violenza privata dell'originaria imputazione di minaccia aggravata). *Cass., sez. V, 27 febbraio 2019 - 13 marzo 2019, n. 11235, CED 276125-01*

## 612-bis Atti persecutori <sup>(1)</sup>.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi <sup>(2)</sup> chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

[II] La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici <sup>(3)</sup>.

[III] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[IV] Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale <sup>(4)</sup>. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma <sup>(4)</sup>. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(1) Articolo inserito dall'art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38. V. artt. 33 (Violenza psicologica), 34 (Atti persecutori - Stalking) e 40 (Molestie sessuali) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69, sub art. 572. V. inoltre art. 275 comma 2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.

(2) Le parole «da un anno a sei anni e sei mesi» sono state sostituite alle parole «da sei mesi a cinque anni» dall'art. 9 comma 3 l. n. 69 del 2019, cit. Precedentemente le parole «a cinque anni» erano state sostituite alle parole «a quattro anni» dall'art. 1-bis d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94, in sede di conversione.

(3) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 3 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del comma era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

(4) Periodo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 3 lett. b) d.l. n. 93 del 2013, cit.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: obbligatorio

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (4° comma, quinto periodo)

**D.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., nella l. 23 aprile 2009, n. 38. Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori:**

**Art. 8 (Ammonimento).** — 1. *Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*

2. *Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni (1).*

3. *La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.*

4. *Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.*

(1) *Comma così modificato dall'art. 1 comma 3 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.*

**L. 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.**

**Art. 34 (Atti persecutori- Stalking).** — *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.*

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 3) ■ 2 Momento consumativo (§ 5) ■ 3 Rapporti con altri reati (§ 6) ■ 4 Questioni processuali (§ 7).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

Il delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., che ha natura di **reato abituale e di danno**, è integrato dalla necessaria **reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice** e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento. *Cass., sez. V, 14 gennaio 2019 - 21 febbraio 2019, n. 7899, CED 275381 - 01*

Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui *social network* foto o messaggi aventi **contenuto denigratorio della persona offesa** – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza. *Cass., sez. V, 01 marzo 2019 - 12 giugno 2019, n. 26049, CED 276131-01*

Nel caso di **convivenza more uxorio**, il **delitto di maltrattamenti in famiglia** è configurabile soltanto per le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono integrare il **delitto di atti persecutori**. *Cass., sez. II, 23 gennaio 2019 - 08 marzo 2019, n. 10222, CED 275617-01*

### ■ 2 – Momento consumativo.

Nel delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato, il **termine finale di consumazione**, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che

crystalizza l'accertamento processuale, cosicché, nell'ipotesi di contestazione aperta, è possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado. *Cass., sez. V, 13 dicembre 2018 - 12 febbraio 2019, n. 6742, CED 275490-01*

### ■ 3 – Rapporti con altri reati.

Il **delitto di atti persecutori** non è assorbito da quello di **omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p.**, non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato. *Cass., sez. I, 12 aprile 2019 - 14 maggio 2019, n. 20786, CED 275481-01*

### ■ 4 – Questioni processuali.

In tema di atti persecutori, quando la **condotta** sia realizzata **mediante minacce gravi e reiterate, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilità della querela la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave** (art. 612, comma 2 c.p.) introdotta dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36. *Cass., sez. V, 21 febbraio 2019 - 22 marzo 2019, n. 12801, CED 275306-01*

È consentito procedere all'**arresto in flagranza**, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitudine richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima. (Fattispecie in tema di atti persecutori *ex* art. 612-bis c.p.). *Cass., sez. V, 3 dicembre 2018 - 21 febbraio 2019, n. 7915, CED 275627-01*

## **612-ter** Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (1).

[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

[1] La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui

al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

[iii] La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

[iv] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

[v] Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(1) *Articolo inserito dall'art. 10 l. 19 luglio 2019, n. 69. V., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 1 l. n. 69 del 2019, cit., sub art. 572. V. inoltre art. 275 comma 2-bis c.p.p., sub art. 423-bis.*

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (4° comma; 5° comma ultimo periodo)

## 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Rapporti con altri reati (§ 4).

### ■ 1 – Rapporto con altri reati.

Nel caso di **accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da “password”**, è configurabile il **delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza**, in relazione all'acquisizione del contenuto

to delle “mail” custodite nell'archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all'abusiva modificazione delle credenziali d'accesso consegua l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare. *Cass., sez. V, 25 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18284, CED 275914-01*

## 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Rapporti con altri reati (§ 5).

### ■ 1 – Rapporti con altri reati.

V. *Cass., sez. V, 25 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18284, CED 275914-01, supra, sub art. 615-ter.*

## 624 Furto.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Altruità della cosa (§ 3) ■ 2 Circostanze comuni ■ 3 Reato impossibile ■ 4 Rapporti con altri reati (§ 11).

### ■ 1 – Altruità della cosa.

In tema di **furto aggravato** ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., ai fini della sussistenza dell'**altruità della cosa**, non occorre che sia presentata denuncia da parte del proprietario e la sua individuazione, essendo sufficiente l'accertamento dell'appartenenza della cosa stessa a soggetto diverso dall'autore del reato. (Conf. Sez. 2, n. 9740 del 1973, CED 125845). *Cass., sez. V, 16 gennaio 2019 - 13 marzo 2019, n. 11220, CED 276020-01*

### ■ 2 – Circostanze comuni.

In tema di furto, ai fini della **configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità**, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un *post factum* non valutabile a tale fine. (Fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle

forze dell'ordine). *Cass., sez. V, 11 aprile 2019 - 8 maggio 2019, n. 19728, CED 275922-01*

In caso di **furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità** non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti. *Cass., sez. IV, 2 aprile 2019 - 15 aprile 2019, n. 16218, CED 275582-01*

Ricorre la **circostanza aggravante della minorata difesa** nel caso di furto commesso ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed accudire un disabile. *Cass., sez. V, 21 febbraio 2019 - 7 maggio 2019, n. 19265, CED 275918-01*

La sussistenza della **circostanza aggravante della minorata difesa** non è esclusa dalla presenza di una videocamera a circuito chiuso, la quale, infatti, non aumenta in concreto la difesa del

soggetto passivo che versi in una situazione di obiettiva vulnerabilità, ma rende soltanto possibile una più rapida identificazione del colpevole. (Fattispecie in tema di furto di un portafogli ai danni di un soggetto che, in piena notte, dormiva nella sala d'attesa di una stazione ferroviaria). *Cass., sez. IV, 14 febbraio 2019 - 7 marzo 2019, n. 10060, CED 275272-01*

### ■ 3 – Reato impossibile.

Ai fini della **inidoneità dell'azione costitutiva del reato impossibile**, ex art. 49, comma 2 c.p. è necessario avere riguardo alla offensività in concreto del bene giuridico tutelato che, in sede di vaglio della rilevanza penale della condotta di furto, si specifica nella considerazione del rapporto tra il valore del bene sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva omesso di valutare il rapporto tra il valore del bene sottratto, pari a sette euro, e la lesione del bene giuridico tutelato). *Cass., sez. V, 19 dicembre 2018 - 28 gennaio 2019, n. 4011, CED 275484-01*

### ■ 4 – Rapporti con altri reati.

Integra un **ipotesi di truffa, e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento**, la condotta di **chi acquisti un prodotto al supermer-**

**cato pagando un prezzo inferiore al dovuto** mediante sostituzione dell'etichetta recante il codice a barre con quella applicata ad un prodotto meno costoso, atteso che, in tal caso, l'impossessamento non si realizza *invito domino*, ma con il consenso pur viziato del cassiere. *Cass., sez. V, 17 aprile 2019 - 23 maggio 2019, n. 22842, CED 275555-01*

Si configura un **ipotesi di furto, e non di truffa**, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma **tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale**. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso). (Conf. Sez. 2, n. 1109 del 1966, CED 103018-01). *Cass., sez. II, 27 marzo 2019 - 8 luglio 2019, n. 29567, CED 276113-02*

## 625 Circostanze aggravanti.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 **Violenza sulle cose e mezzo fraudolento** (§ 1) ■ 2 **Esposizione alla pubblica fede** (§ 6 c).

### ■ 1 – Violenza sulle cose e mezzo fraudolento.

Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla **violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento**, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la **finalità della condotta**, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come tentativo di furto aggravato dell'azione del ricorrente, consistita nel tentare lo sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede sul quale era infissa, trainandola con un cavo ancorato alla parte posteriore di un'auto-vettura ivi parcheggiata). *Cass., sez. V, 13 dicembre 2018 - 19 febbraio 2019, n. 7559, CED 275491-01*

In tema di furto, integra l'**aggravante del "mezzo fraudolento"** l'occultamento in una carrozzina per bambini della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale "self-service", trattandosi di un'azione insidiosa, eccedente quanto strettamente necessario all'impossessamento della refurtiva e diretta ad eludere il controllo del soggetto passivo sui beni esposti in vendita. *Cass., sez. V, 21 febbraio 2019 - 8 maggio 2019, n. 19674, CED 275919-01*

Nel reato di furto, l'**aggravante dell'uso del mezzo fraudolento** delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza; idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (In

applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante del mezzo fraudolento nella condotta della dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si era impossessata di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale, alterando le scritture contabili in modo da farle coincidere con i saldi di conto corrente). *Cass., sez. IV, 31 gennaio 2019 - 25 febbraio 2019, n. 8128, CED 275215-02*

### ■ 2 – Esposizione alla pubblica fede.

In tema di **reati contro il patrimonio**, sussiste l'**aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. - sub specie** di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore della parcheggio per una sosta momentanea lungo la strada. *Cass., sez. IV, 20 dicembre 2018 - 12 aprile 2019, n. 16022, CED 275578-01*

In tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.7 c.p., la **necessità dell'esposizione alla pubblica fede** va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle **particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite**, sicché la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della *res*, inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia. *Cass., sez. V, 03 dicembre 2018 - 30 gennaio 2019, n. 4763, CED 275343-01*

## 628 Rapina.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 **Elemento soggettivo: profitto** (§ 4) ■ 2 **Aggravanti: a) più persone riunite** (§ 7 c); **b) fatto commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa** (§ 7 f) ■ 3 **Circostanze comuni** (§ 8); ■ 4 **Reato continuato** ■ 5 **Reato impossibile** ■ 6 **Rapporti con altri reati** (§ 9).

### ■ 1 – Elemento soggettivo: profitto.

Nel delitto di rapina, l'**ingiusto profitto** non deve necessaria-

mente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un **vantaggio di natura morale o sentimentale** che l'agente si

riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza). *Cass., sez. II, 16 aprile 2019 - 27 maggio 2019, n. 23177, CED 276104-01*

#### ■ 2 – Aggravanti: a) più persone riunite.

Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante in esame in un caso di rapina tentata in cui uno dei due complici, durante l'azione, si era nascosto alla vista della persona offesa ed aveva poi aiutato l'autore della condotta esecutiva a darsi alla fuga). *Cass., sez. II, 30 gennaio 2019 - 20 maggio 2019, n. 21988, CED 276116-01*

#### b) fatto commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

In tema di rapina, è configurabile la circostanza aggravante dell'aver eseguito il fatto in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p., nel caso di commissione del reato durante la circolazione stradale nei confronti del conducente di un'autovettura, impossibilitato a proseguire la marcia a causa del semaforo rosso e con ridotte possibilità di difendersi a causa della cintura di sicurezza allacciata, degli spazi angusti dell'abitacolo e della necessità di rispettare le regole del codice della strada. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il legislatore con tale circostanza aggravante ha voluto assegnare rilevanza a situazioni che denotano una particolare vulnerabilità della persona offesa, da cui l'agente trae consapevolmente vantaggio). *Cass., sez. II, 7 febbraio 2019 - 23 aprile 2019, n. 17421, CED 275780-01*

#### ■ 3 – Circostanze comuni.

Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. *Cass., sez. II, 5 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21453, CED 275817-01*

In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, l'aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 61, comma 1, n. 2 c.p. contestata in relazione al reato di omicidio, non è assorbita nel reato di rapina, in quanto non sussiste incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico laddove la violenza esercitata dall'agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare la rapina. *Cass., sez. I, 5 febbraio 2019 - 17 maggio 2019, n. 21730, CED 276333-01*

#### ■ 4 – Reato continuato.

In tema di rapina, in presenza di una pluralità di persone offese e di un'azione connotata dall'esistenza di uno specifico atteggiamento

psicologico, diretto a realizzare l'offesa nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata *quoad poenam* quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81, comma 2 c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per il reato di rapina continuata, commessa ai danni di quattro persone, in un contesto unitario di violenza e minaccia e con rapida successione temporale delle diverse sottrazioni). (Conf. n. 6362/96, Rv. 205375). *Cass., sez. II, 30 novembre 2018 - 4 marzo 2019, n. 9330, CED 275526-01*

#### ■ 5 – Reato impossibile.

In tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia *in rerum natura* ovvero assoluta e originaria, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio sull'inesistenza dell'oggetto materiale deve essere svolto con prognosi *ex ante*, sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione). *Cass., sez. III, 8 novembre 2018 - 16 aprile 2019, n. 16499, CED 275569 - 01*

#### ■ 6 – Rapporti con altri reati.

È configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, il quale, in tal modo, consegue l'autonoma disponibilità della cosa. (Fattispecie in cui l'imputato non si era limitato a richiedere un passaggio alla persona offesa, ma l'aveva percosso e si era impossessato del suo ciclomotore, allontanandosi). *Cass., sez. II, 26 febbraio 2019 - 17 aprile 2019, n. 16819, CED 276052-01*

Il delitto di omicidio preterintenzionale può configurarsi, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando l'agente, nel compiere una rapina, oltre ad agire con violenza su talune persone, provochi, senza volerlo, la morte di altre. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto configurabile il reato in relazione alla morte di una donna causata dalla fuga scomposta degli spettatori di una partita, nei cui confronti il ricorrente aveva spruzzato, allo scopo di rapinarli, uno spray urticante). *Cass., sez. V, 11 dicembre 2018 - 26 marzo 2019, n. 13192, CED 275504-01*

Il delitto di rapina della carta di credito concorre con quello di indebito utilizzo di cui all'art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007, n. 231, poiché quest'ultimo si differenzia dal primo per l'oggettività giuridica, consistente nell'interesse pubblicitario della sicurezza e speditezza dei traffici, e per la condotta, che si sviluppa quando l'agente ha già acquisito il possesso della carta di credito e non presuppone necessariamente la sua illecita sottrazione. *Cass., sez. II, 16 novembre 2018 - 28 gennaio 2019, n. 4160, CED 274898-01*. V. anche *sub art. 493-ter*.

## 629 Estorsione.

GIURISPRUDENZA ■ 1 Elemento oggettivo ■ 2 Consumazione. Tentativo. (§ 4) ■ 3 Elemento soggettivo (§ 5) ■ 4

Aggravanti: a) aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (§ 7 e); b) fatto commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione (§ 7 f) ■ 5 Causa di non punibilità di cui all' art. 649 c.p. ■ 6 Rapporti con altri reati: a) esercizio arbitrario delle proprie ragioni (§ 9 c); b) percosse e lesioni (9 e); c) violenza privata (§ 9 l) ■ 7 Profili processuali (§ 10).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

In tema di **estorsione realizzata in forma plurisoggettiva**, il delitto deve considerarsi **consumato e non solo tentato** allorché la cosa estorta (nella specie, una somma di denaro) venga consegnata dal soggetto passivo ad un intermediario, in seguito assolto, atteso che la lesione dell'interesse protetto coincide con la compromissione della libertà di autodeterminazione della vittima in ambito patrimoniale da cui deriva un ingiusto profitto con altrui danno, non occorrendo la materiale acquisizione della autonomia disponibilità del bene da parte dell'estorsore, né rilevando l'assenza di responsabilità dell'intermediario. *Cass., sez. II, 1 marzo 2019 - 12 aprile 2019, n. 16077, CED 275779-01*

Ricorre il **delitto di estorsione consumata e non tentata** nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo. (Conf. Sez. U. n. 19 del 1999, Rv. 214642). *Cass., sez. II, 20 dicembre 2018 - 21 marzo 2019, n. 12675, CED 275417-01*

Si considera **già perfezionato il reato di estorsione quando l'intimidazione, successiva allo spoglio, sia finalizzata a costringere qualcuno a tollerare una situazione ablativa di fatto già esistente**, anche qualora essa sia diretta a soggetto diverso rispetto al titolare del diritto di godimento. *Cass., sez. II, 9 settembre 2019 - 26 settembre 2019, n. 39424, DG online 19*

Integra il delitto di estorsione la **condotta violenta o minatoria finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale**, per la quale non è data azione davanti al giudice. (Fattispecie nella quale la pretesa dell'imputato aveva ad oggetto la restituzione di danaro spontaneamente consegnato alla convivente *more uxorio*, per far fronte da un lato alle esigenze di sostentamento di quest'ultima, riconducibili a un dovere morale e sociale di solidarietà nell'ambito dell'unione di fatto; dall'altro, al dovere giuridico di mantenimento della figlia minore della coppia). *Cass., sez. II, 30 novembre 2018 - 24 gennaio 2019, n. 3498, CED 274897-01*

### ■ 3 – Elemento soggettivo.

Nell'ipotesi di **reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla sussistenza del dolo** specifico va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace, e cioè avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie in tema di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva dedotto la finalità di profitto perseguita dall'imputato, tossicodipendente affetto da disturbo bipolare e di personalità "borderline", dalle richieste di denaro che avevano costantemente accompagnato le diverse manifestazioni violente e intimidatorie poste in essere in danno della madre). *Cass., sez. II, 27 novembre 2018 - 4 marzo 2019, n. 9311, CED 275525-01*

### ■ 4 – Aggravanti: a) aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

In tema di **estorsione c.d. "ambientale"**, integra la circostanza aggravante del **metodo mafioso** di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. in l. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia,

pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa). *Cass., sez. II, 17 aprile 2019 - 17 maggio 2019, n. 21707, CED 276115-01*

In tema di rapina ed estorsione, la **circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. in l. n. 203 del 1991 [ora art. 416-bis.1 c.p.] può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3**, richiamata dall'art. 629, comma 2, c.p., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con **modalità di tipo mafioso**, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa. *Cass., sez. I, 6 febbraio 2018 - 28 gennaio 2019, n. 4088, CED 275131-02*

### b) fatto commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.

La **circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 575 del 1965** (ora prevista dall'art. 71 d.l.g. n. 159 del 2011), si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche nel caso di delitto (nella specie, estorsione) rimasto **allo stadio del tentativo**. *Cass., sez. II, 11 dicembre 2018 - 20 maggio 2019, n. 22039, CED 275823-01*

### ■ 5 – Causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.

V. *Cass., sez. II, 18 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25242, CED 275825 - 01, supra, sub art. 56 § 1.*

### ■ 6 – Rapporti con altri reati: a) esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ogni volta in cui l'azione minatoria o violenta si risolve nella costrizione della vittima attraverso l'**annichilimento delle sue capacità volitive**, la condotta – anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto – integra il **delitto di estorsione**; al contrario, l'**esercizio arbitrario delle proprie ragioni** si rinviene in presenza di un **diritto azionabile nelle sedi giudiziarie che venga soddisfatto attraverso azioni violente o minatorie** che non abbiano un epilogo costrittivo, ma – più blandamente – persuasivo. *Cass., sez. II, 10 settembre 2019 - 24 settembre 2019, n. 39138, DG online 19, nt. Ubaldi*

### b) percosse e lesioni.

La condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita **quando non provoca alcuna lesione personale** (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero espliciti solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Fattispecie di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto doveroso essere assorbiti i reati di percosse ascritti all'imputato). *Cass., sez. II, 21 febbraio 2019 - 23 aprile 2019, n. 17427, CED 276053-01*

**c) violenza privata.**

Si configura il **delitto di violenza privata, e non quello di estorsione**, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la **richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato** atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio). *Cass., sez. II, 17 maggio 2019 - 20 giugno 2019, n. 27556, CED 276118-01*

**■ 7 - Profili processuali.**

In tema di **sequestro preventivo**, è legittimo il vincolo disposto su beni oggetto di una procedura esecutiva civile ove la **misura cautelare sia finalizzata ad impedire l'aggravamento o la protrazione degli effetti del reato**, senza che ciò comporti di per sé un'indebita interferenza nello svolgimento del processo civile. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il sequestro preventivo

dell'offerta di acquisto e della somma di denaro versata, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, a titolo di cauzione dall'aggiudicatario provvisorio, il quale poneva in essere una condotta estorsiva ai danni del debitore esecutato dal quale pretendeva il versamento di denaro in cambio della rinuncia al versamento del prezzo richiesto per l'aggiudicazione definitiva). *Cass., sez. VI, 7 febbraio 2019 - 25 febbraio 2019, n. 8327, CED 275643-01*

In tema di **competenza per territorio**, qualora si proceda per tentata estorsione, reato complesso in cui figura come elemento costitutivo quello di minaccia, per stabilire il luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il reato occorre tener conto delle specifiche modalità con cui quest'ultima è stata realizzata, sicché, nel caso in cui sia stata attuata mediante comunicazioni telefoniche, esso deve individuarsi in quello nel quale la persona offesa ha ricevuto tali comunicazioni. (Conf.: Sez. 1, n. 1031 del 1986, Rv. 172372).

*Cass., sez. II, 16 aprile 2019 - 7 giugno 2019, n. 25239, CED 275824-01*

È nulla, per **violazione del principio di correlazione con l'accusa**, la sentenza di condanna per il reato di **tentata estorsione** emessa in seguito alla riqualificazione dell'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la contestazione di un reato meno grave non può contenere in sé quella del reato più grave. *Cass., sez. II, 5 marzo 2019 - 6 maggio 2019, n. 18937, CED 275775-01*

**630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.**

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Circostanze attenuanti speciali (§ 6).

**■ 1 - Circostanze attenuanti speciali.**

In tema di **sequestro di persona a scopo di estorsione**, ai fini della concessione della **circostanza attenuante della dissociazione** diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertà, è richiesto che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti,

finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro. *Cass., sez. V, 2 aprile 2019 - 11 giugno 2019, n. 25780, CED 276205-01*

**633 Invasione di terreni o edifici.**

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2) ■ 2 Consumazione (§ 3).

**■ 1 - Elemento oggettivo.**

In tema di **invasione di pubblici edifici**, l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere **diretta o indiretta**, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda anche l'utilizzazione del bene, sicché non integra il reato l'accesso all'edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna relativa all'invasione degli uffici comunali da parte di alcuni attivisti, operata al fine di sollecitare l'assegnazione di un alloggio ad un disabile in condizioni di indigenza). *Cass., sez. VI, 28 marzo 2019 - 13 giugno 2019, n. 26234, CED 276073-01*

Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la **condotta di chi continui a possedere un bene altrui** (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascen-

dente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di immobili e di area ricadente nell'alveo di un fiume, pervenuti ai ricorrenti in qualità di eredi). *Cass., sez. II, 26 febbraio 2019 - 8 marzo 2019, n. 10254, CED 275768-01*

**■ 2 - Consumazione.**

Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. ha **natura permanente**, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'**applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.**, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. *Cass., sez. II, 13 febbraio 2019 - 15 aprile 2019, n. 16363, CED 276096-01*

**635 Danneggiamento** <sup>(1) (2)</sup>.

[j] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili [c.c. 812] altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o] <sup>(3)</sup> del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[m] Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

[m] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (4).

[v] Per i reati di cui ai commi precedenti (5), la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(1) *Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. 1) d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo era il seguente: « Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. — La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. — Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ». V. anche la sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 comma 1 lett. c) d.lg. n. 7 del 2016, cit., e la disciplina transitoria di cui al successivo art. 12, sub art. 485.*

(2) *Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105. V., per una particolare aggravante, l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.*

(3) *Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 1 d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.*

(4) *Comma inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 2 d.l.n. 53 del 2019, cit.*

(5) *Le parole « ai commi precedenti » sono state sostituite alle parole « al primo e al secondo comma » dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 d.l. n. 53 del 2019, cit.*

*competenza:* Trib. monocratico (udienza prelim. 3° comma)

*arresto:* facoltativo

*fermo:* non consentito

*custodia cautelare in carcere:* consentita (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381<sup>2h</sup> e 391<sup>5</sup> c.p.p.; 3° comma)

*altre misure cautelari personali:* consentite (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381<sup>2h</sup> e 391<sup>5</sup> c.p.p.; 3° comma)

*procedibilità:* d'ufficio

#### **D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. T.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.**

**Art. 23.** (Danneggiamento) (1). — *Chiunque espliciti attività che rechi in qualsiasi modo danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 (2) del codice penale.*

**Art. 25.** (Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio) (1). — *Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili, oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 (2) del codice penale.*

*Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale, è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale ma si procede d'ufficio.*

(1) *Articolo modificato dall'art. 218 d.lg. 1° agosto 2003, n. 259.*

(2) *Ora art. 635 comma 2 n. 1 c.p., a seguito della modifica operata dall'art. 2 comma 1 lett. 1) d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.*

#### **GIURISPRUDENZA** ■ 1 Richiamo all'art. 625 n. 7 c.p. (§ 8) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 9).

##### **■ 1 – Richiamo all'art. 625 n. 7 c.p.**

Integra un'ipotesi di **danneggiamento aggravato**, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la **forzatura della porta di ingresso**

di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata

all'altrui senso di rispetto. *Cass., sez. I, 14 dicembre 2018 - 25 febbraio 2019, n. 8215, CED 274916-01*

## ■ 2 - Rapporti con altri reati.

Ai fini della **qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento**, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la **finalità della condotta**, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile,

per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come tentativo di furto aggravato dell'azione del ricorrente, consistita nel tentare lo sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede sul quale era infissa, trainandola con un cavo ancorato alla parte posteriore di un'autovettura ivi parcheggiata). *Cass., sez. V, 13 dicembre 2018 - 19 febbraio 2019, n. 7559, CED 275491-01*

## 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Rapporti con altri reati.

#### ■ 1 - Rapporti con altri reati.

V. *Cass., sez. V, 25 marzo 2019 - 2 maggio 2019, n. 18284, CED 275914-01, supra, sub art. 615-ter.*

## 640 Truffa.

### GIURISPRUDENZA ■ 1 Truffa contrattuale (§ 4) ■ 2 Differenze da altri reati (§ 10) ■ 3 Concorso di reati (§ 11) ■ 4 Profili processuali (§ 13).

#### ■ 1 - Truffa contrattuale.

In tema di **truffa contrattuale**, anche il **silenzio**, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'**elemento del raggirio**, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa alla condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all'ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva). *Cass., sez. VI, 5 marzo 2019 - 27 marzo 2019, n. 13411, CED 275463-04*

#### ■ 2 - Differenze da altri reati.

Integra un'**ipotesi di truffa, e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento**, la condotta di chi acquisti un prodotto al supermercato pagando un **prezzo inferiore al dovuto mediante sostituzione dell'etichetta recante il codice a barre** con quella applicata ad un prodotto meno costoso, atteso che, in tal caso, l'impossessamento non si realizza *invito domino*, ma con il consenso pur viziato del cassiere. *Cass., sez. V, 17 aprile 2019 - 23 maggio 2019, n. 22842, CED 275555-01*

Si configura un'**ipotesi di furto, e non di truffa**, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'**atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale**. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta — quando questi ancora ne conservava il controllo — un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso). (Conf. Sez. 2, n. 1109 del 1966, Rv. 103018-01). *Cass., sez. II, 27 marzo 2019 - 8 luglio 2019, n. 29567, CED 276113-02*

Integra il **delitto di cui all'art. 316-ter c.p., e non quello di truffa aggravata**, la **condotta dell'insegnante** che, senza porre in essere comportamenti fraudolenti in aggiunta al silenzio serbato in ordine alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, **continui a ricevere indebitamente lo stipendio mensile**. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il comportamento dell'imputata era da

considerarsi meramente omissivo e che sarebbe stato onere dell'istituto scolastico comunicare al Ministero dell'istruzione la cessazione del rapporto o qualsiasi altra variazione contrattuale). *Cass., sez. II, 26 febbraio 2019 - 17 aprile 2019, n. 16817, CED 275815-01*

#### ■ 3 - Concorso di reati.

In tema di **reati fallimentari**, il **delitto di truffa avente ad oggetto il conseguimento di finanziamenti bancari mediante falsificazione dei bilanci e di altra documentazione** relativa alla situazione economico-patrimoniale di una società **non assorbe la condotta di bancarotta** successivamente realizzata dal medesimo imputato attraverso la sottrazione al ceto creditorio delle somme derivanti dall'anzidetta condotta illecita, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto strutturale tra i reati in oggetto è diverso da quello ricorrente tra appropriazione indebita e bancarotta, nel quale si ravvisa un'ipotesi di continenza). *Cass., sez. V, 8 febbraio 2019 - 27 marzo 2019, n. 13399, CED 275094-01*

Il **reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa** ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all'art. 497-bis c.p., ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme. *Cass., sez. V, 6 dicembre 2018 - 18 gennaio 2019, n. 2464, CED 275256-01*

#### ■ 4 - Profili processuali.

**Non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza** la decisione di condanna per il reato di truffa consumata a fronte della contestazione di truffa tentata, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto. *Cass., sez. II, 7 marzo 2019 - 17 aprile 2019, n. 16827, CED 276210-02*

Ai fini del **divieto di bis in idem**, l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse precluso il giudizio per truffa, consistita nel fraudolento procacciamento del noleggio di un'autovettura, nei confronti di un

imputato già condannato con sentenza irrevocabile, per essersi poi indebitamente appropriato della medesima autovettura, omettendo

di restituirla alla scadenza del contratto). *Cass., sez. II, 6 dicembre 2018 - 11 gennaio 2019, n. 1144, CED 275068-01*

## 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 3) ■ 2 Rapporti con altri reati: a) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (§ 5 e).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

In tema di **truffa aggravata per il conseguimento di una pensione d'invalidità**, qualora le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato siano riconducibili ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, la loro percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell'ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell'ultima percezione indebita. (Fattispecie in cui, avendo l'agente ottenuto, mediante la simulazione di uno stato di cecità, la concessione di una pensione d'invalidità, limitandosi in seguito a percepire il trattamento previdenziale, la Corte ha escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p., attesa l'avvenuta induzione in errore della persona offesa e la natura fraudolenta della condotta). *Cass., sez. II, 2 maggio 2019 - 27 maggio 2019, n. 23185, CED 275784-01*

È legittima la **normativa nazionale recettiva del regolamento C.E. n. 1254 del 1999** (il quale prevede premi zootecnici comunitari a fronte del dichiarato utilizzo di pascoli di proprietà di enti pubblici, per i quali non esisteva alcun titolo giuridico e/o era esclusa in fatto la pascolabilità), nella parte in cui stabilisce che il soggetto che richiede i premi previsti dal suddetto regolamento debba produrre validi titoli giuridici, non essendo sufficiente la mera occupazione senza titolo delle superfici foraggere. (In applicazione del principio,

la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato un provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato di cui all'art. 640-bis c.p., sulla base della decisione della Corte di Giustizia U.E., sez. II, 24 giugno 2010, causa C-375/08 che aveva ritenuto sufficiente per la fruizione del contributo la mera detenzione dei fondi). *Cass., Sez. II, 14 novembre 2018 - 11 gennaio 2019, n. 1161, CED 274474-01*

### ■ 2 - Rapporti con altri reati: a) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Integra il reato di **indebita percezione di erogazioni a carico di enti pubblici**, previsto dall'art. 316-ter c.p., la condotta di chi rende **dichiarazioni mendaci e compie attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali**, al fine di ottenere un contributo economico erogato da un ente locale per lo svolgimento di attività socialmente utili, rinvenendosi il tratto distintivo rispetto al reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-bis c.p., nella mancata violazione di un vincolo di destinazione gravante sulle somme elargite e quello rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p., nei connotati della condotta, che, in tal caso, implica l'induzione in errore dell'ente erogatore e la determinazione di un danno per lo stesso. *Cass., sez. VI, 2 ottobre 2018 - 16 novembre 2018, n. 51962, CED 274510-02*

## 643 Circonvenzione di persone incapaci.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Induzione (§ 2) ■ 2 Incapacità del soggetto passivo (§ 3) ■ 3 Profili processuali.

### ■ 1 - Induzione.

Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci, il **concetto di induzione** postula una **attività positiva diretta a determinare, convincere ovvero influire sulla volontà altrui, in modo da condurre la vittima a compiere un determinato atto giuridico**, e rappresenta un elemento ben distinto dal mezzo usato per il raggiungimento del fine. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell'imputata che aveva approfittato della condizione di debolezza psicologica della vittima, dovuta alla recente perdita del figlio, per indurla ad una disposizione testamentaria per atto notarile in suo favore). *Cass., sez. II, 21 gennaio 2019 - 26 febbraio 2019, n. 8454, CED 275612-01*

### ■ 2 - Incapacità del soggetto passivo.

In tema di circonvenzione di incapaci, costituisce **"deficienza psichica"** la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurre i poteri di

difesa contro le altrui insidie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di tale condizione in un caso nel quale risultava accertato un decadimento cognitivo della persona offesa che ne indeboliva la capacità di determinazione in ordine alla cura degli interessi patrimoniali). *Cass., sez. II, 20 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21464, CED 275781-01*

### ■ 3 - Profili processuali.

In tema di circonvenzione di incapace, **in caso di plurimi atti di disposizione patrimoniale** compiuti dalla vittima in tempi e circostanze diversi, sussistendo una pluralità di reati, ove il giudice di appello pervenga alla conclusione di assolvere l'imputato in relazione ad alcune delle ipotesi contestate e ritenute in primo grado, sullo stesso incombe l'obbligo di ridurre la pena inflitta e ciò indipendentemente dalla avvenuta contestazione dei medesimi fatti un unico capo di imputazione. *Cass., sez. II, 24 ottobre 2018 - 1 marzo 2019, n. 8857, CED 275614-01*

## 644 Usura.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 1 e).

### ■ 1 - Elemento oggettivo.

Ai fini dell'integrazione del delitto di usura, è **sufficiente l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti**, con la conseguenza che non è necessario che l'agente abbia posto in essere una condotta volta ad indurre la persona offesa a dargli o promet-

tergli interessi o altri vantaggi usurari, né vale ad escludere il reato l'aver la persona offesa volontariamente accettato tali condizioni o assunto, essa medesima, l'iniziativa di avviare le negoziazioni. *Cass., sez. II, 26 aprile 2019 - 18 settembre 2019, n. 38551*

## 646 Appropriazione indebita.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Appropriazione: casistica (§ 2) ■ 2 Oggetto: altruità della cosa (§ 3) ■ 3 Elemento soggettivo (§ 6) ■ 4 Aggravanti (§ 9) ■ 5 Rapporto con altri reati (§ 10) ■ 6 Questioni processuali (§ 11).

### ■ 1 – Appropriazione: casistica.

Integra il reato di **appropriazione indebita** la condotta del **conduttore di un appartamento** che asporti dall'immobile oggetto di locazione i relativi arredi, senza che, ai fini della sussistenza dell'illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione da parte del locatore, essendo sufficiente che a detti beni sia stata data dall'agente una diversa destinazione rispetto a quella originaria. *Cass., sez. II, 9 aprile 2019 - 27 maggio 2019, n. 23176, CED 276329-01*

Nel caso di **noleggìo di breve durata**, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configura quale *interversio possessionis* ai sensi dell'art. 646 c.p., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore. *Cass., sez. II, 23 gennaio 2019 - 13 febbraio 2019, n. 6998, CED 275607-01*

Integra il **delitto di appropriazione indebita e non la fattispecie** — ora depenalizzata — di **sottrazione di cose comuni**, la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia già possessore, pur se a titolo di compossesso *pro indiviso*, non essendo possibile configurare una “sottrazione” da parte di chi si trovi, anche se solo *pro quota*, in possesso del bene. (In attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'impossessamento, da parte dell'imputato, di un supporto DAT contenente il *back-up* dei dati relativi, in parte, alla propria attività professionale e, in parte, a quella di terzi, integrasse il delitto di cui all'art. 646 c.p., salvo che non risultasse provato un diverso accordo, espresso o tacito, con gli altri titolari dei dati). (Conf. n. 4316 del 1995, Rv. 204757-01). *Cass., sez. V, 15 gennaio 2019 - 19 febbraio 2019, n. 7568, CED 275626-01*

### ■ 2 – Oggetto: altruità della cosa.

Il **locatore di un immobile**, facente parte di un condominio, che ometta di versare il denaro che ha ricevuto dal conduttore — in adempimento di un'obbligazione accessoria del contratto di locazione — per il pagamento degli oneri condominiali, non risponde del reato di appropriazione indebita, in quanto non si costituisce su dette somme un vincolo di destinazione assimilabile a quello derivante dal mandato, né esse possono ritenersi, una volta consegnate al locatore, ancora di proprietà del conduttore, che resta estraneo al rapporto obbligatorio tra il comproprietario locatore e il condominio. *Cass., sez. II, 9 gennaio 2019 - 1 marzo 2019, n. 8922, CED 276323-01*

### ■ 3 – Elemento soggettivo.

Non integra il **reato di appropriazione indebita**, in mancanza della prova del dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto o un vantaggio che si ponga come “**danno patrimoniale**” cagionato alla società, il trattenimento a titolo di compenso, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di somme ricevute dai

debitori sociali. *Cass., sez. II, 1 marzo 2019 - 7 maggio 2019, n. 19147, CED 276100-01*

### ■ 4 – Aggravanti.

L'**abuso di relazioni di prestazioni d'opera**, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, n. 11 c.p., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, e a qualunque titolo comportino un vero e proprio **obbligo di fare**. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, rispetto alla quale è stata ritenuta la configurabilità dell'aggravante in esame nella condotta dell'imputato che, approfittando di una procura generale e speciale, rilasciata dalla convivente in virtù di un rapporto di mandato comportante obblighi di *facere* — comprensivi dell'obbligo di rendiconto *ex art.* 1713 c.c. —, si era appropriato per intero dei corrispettivi della vendita del patrimonio immobiliare della persona offesa, depositati su un conto corrente cointestato, di cui il ricorrente poteva disporre in forza dei poteri rappresentativi e gestori conferitigli. *Cass., sez. II, 30 gennaio 2019 - 29 marzo 2019, n. 13775, CED 276060-02*

### ■ 5 – Rapporto con altri reati.

V. *Cass., sez. V, 8 febbraio 2019 - 27 marzo 2019, n. 13399, CED 275094-01, supra, sub art. 640 § 3.*

### ■ 6 – Questioni processuali.

Ai fini del divieto di *bis in idem*, l'**identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione**, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse precluso il giudizio per truffa, consistita nel fraudolento procacciamento del noleggìo di un'autovettura, nei confronti di un imputato già condannato con sentenza irrevocabile, per essersi poi indebitamente appropriato della medesima autovettura, omettendo di restituirla alla scadenza del contratto). *Cass., sez. II, 6 dicembre 2018 - 11 gennaio 2019, n. 1144, CED 275068-01*

In tema di successione delle leggi, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2, comma 4, c.p. secondo il quale «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo». Pertanto, a seguito delle **modificazioni al regime di procedibilità introdotte con il d.lg. 10 aprile 2018 n. 36**, nei procedimenti in corso per il delitto di **appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, c.p., la remissione della querela comporta l'obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 c.p.p. ove non ricorrano altre circostanze aggravanti a effetto speciale**. *Cass., sez. II, 17 aprile 2019 - 17 maggio 2019, n. 21700, GD 19, n. 30, 71*

## 648 Ricettazione.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Concorso di persone (§ 8) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 9) ■ 3 Questioni processuali (§ 10).

### ■ 1 – Concorso di persone.

Per effetto dell'ampliamento della punibilità determinato dall'art. 110 c.p., è **punibile a titolo di concorso in ricettazione anche il soggetto il cui contributo al reato non sia soggettivamente animato dal dolo specifico**, a condizione che lo sia quello fornito da almeno uno dei concorrenti e che dell'altrui finalità il predetto sia consapevole. *Cass., sez. II, 7 giugno 2019 - 17 settembre 2019, n. 38277*

### ■ 2 – Rapporti con altri reati.

Il **delitto di ricettazione** (art. 648 c.p.) e quello di **commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.) **possono concorrere**, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. *Cass., sez. II, 20 marzo 2019 - 16 maggio 2019, n. 21469, CED 276326-01*

Sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter l. n. 633 del 1941 e succ. modif. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione. *Cass., sez. III, 9 gennaio 2019 - 15 aprile 2019, n. 16153, CED 275400-01*

### ■ 3 – Questioni processuali.

In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, **non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza** nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fatti-

specie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità). *Cass., sez. II, 14 dicembre 2018 - 15 marzo 2019, n. 11627, CED 275770-01*

Poiché il **reato di ricettazione ha carattere istantaneo**, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo. *Cass., sez. II, 21 marzo 2019 - 13 giugno 2019, n. 26106, CED 276057-01*

## 648-bis Riciclaggio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 6).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

Commisce il **delitto di riciclaggio** colui che accetta di essere indicato come **intestatario di beni** che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. (Fattispecie in tema di intestazione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita). *Cass., sez. II, 5 aprile 2019 - 17 maggio 2019, n. 21687, CED 276114-02*

Integra un autonomo **atto di riciclaggio**, essendo il delitto di cui all'art. 648-bis c.p. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il **prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario**. (Fattispecie relativa a

prelevamento, in unica soluzione, da parte dell'imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall'arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autoveicoli, concussione e falso). *Cass., sez. II, 5 aprile 2019 - 17 maggio 2019, n. 21687, CED 276114-01*

### ■ 2 – Rapporti con altri reati.

Integra il **delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione**, la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso. *Cass., sez. II, 7 dicembre 2018 - 20 dicembre 2018, n. 57805, CED 274490-01*

## 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2).

### ■ 1 – Elemento oggettivo.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 648-ter c.p., **l'acquisto mediante trasferimento e l'utilizzazione di "diritti di aiuto"** (titoli che legittimano ad accedere alle misure U.E. di sostegno al reddito degli operatori nel settore dell'agricoltura, integranti beni di valore economico dell'impresa) di provenienza

illecita, con modalità tali da dotare di apparente legittimità le caratteristiche dei beni stessi, costituiscono strumento di dissimulazione della loro provenienza delittuosa, idoneo, altresì, ad alterare il sistema economico, assicurando un vantaggio competitivo illecito a discapito degli altri operatori di mercato. *Cass., sez. II, 12 febbraio 2019 - 17 maggio 2019, n. 21712, CED 275822-01*

## 648-ter.1 Autoriciclaggio.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Soggetto attivo (§ 1) ■ 2 Elemento oggettivo (§ 2) ■ 3 Ipotesi di non punibilità di cui al comma 4.

### ■ 1 – Soggetto attivo.

Il **soggetto che**, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o **contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto** delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 c.p., **risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio** essendo quest'ultimo configurabile solo nei confronti dell'*intraneus*. (Fattispecie in cui l'imputata aveva versato su un libretto di deposito di una cooperativa di consumo, e poi prelevato mediante assegni, denaro provento dell'attività concussiva attuata dal marito). *Cass., sez. VI, 7 giugno 2018 - 24 gennaio 2019, n. 3608, CED 275288-01*

### ■ 2 – Elemento oggettivo.

Rientrano nel novero delle **attività speculative contemplate dall'art. 648-ter.1, comma 1 c.p.** anche il gioco d'azzardo e le scommesse, in quanto attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare l'identificazione

della loro provenienza delittuosa. (In motivazione la Corte ha specificato che la portata del sintagma "attività speculativa", da intendersi quale investimento ad alto rischio, può essere estesa anche alle predette attività, considerato che il concetto di alea, caratteristico del gioco o della scommessa, non risulta ontologicamente diverso o inconciliabile con quello di rischio calcolabile). *Cass., sez. II, 7 marzo 2019 - 29 marzo 2019, n. 13795, CED 275528-01*

**Non integra la condotta di autoriciclaggio** il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un *quid pluris* che denoti l'attitudine dissimulativa della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. *Cass., sez. V, 1 febbraio 2019 - 1 marzo 2019, n. 8851, CED 275495-01*

### ■ 3 – Ipotesi di non punibilità di cui al comma 4.

L'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 4 c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni

provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. *Cass., sez. II, 7 marzo 2019 - 29 marzo 2019, n. 13795, CED 275528 - 02*

## 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Provvedimenti tutelati: natura giuridica (§ 2)

### ■ 1 - Provvedimenti tutelati: natura giuridica; nozione; casistica

In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 c.p. è norma di **natura sussidiaria**, che

si applica solo quando la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata. *Cass., sez. III, 15 febbraio 2019 - 7 giugno 2019, n. 25322, CED, 276005*

## 688 Ubriachezza.

[I] Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689-691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 (1) [234].

[II] [La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale] (2).

[III] La pena è aumentata [64] se la ubriachezza è abituale [94<sup>2</sup>].

(1) *Fattispecie depenalizzata dall'art. 54 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Era precedentemente prevista la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. L'ammenda originaria era da lire cento a duemila, v. sub art. 24.*

(2) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo: secondo la Corte costituzionale, la norma risulta viziata da intrinseca irrazionalità in relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza – e alle finalità perseguite dalla depenalizzazione – poiché essa non costituisce più una circostanza aggravante di quel reato, ma configura un reato autonomo e finisce con il punire non tanto l'ubriachezza in sé, ma qualità personali del soggetto; risulta altresì vanificata la finalità rieducativa che l'art. 27, comma 3, Cost. assegna alla pena e apertamente violato il principio di offensività del reato, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., e il limite in base ad esso posto alla discrezionalità del legislatore che, nella specie, è quello di impedire, sulla base della qualità di condannato per determinati delitti, la trasformazione in reato di fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale (C cost. 17 luglio 2002, n. 354, CP 02, 3631).*

**D.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., nella l. 18 aprile 2017, n. 48. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.**

Art. 9. (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi). — 1. (Omissis).

2. *Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, (1) il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.*

3-4. (Omissis).

(1) *Le parole « e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 16-bis d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.*

## 697 Detenzione abusiva di armi.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Cause di estinzione del reato.

### ■ 1 - Cause di estinzione del reato.

L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la dichiarazione predibattimentale

di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. per intervenuta oblazione alla quale l'imputato era stato ammesso a seguito di erronea riqualficazione, in esito all'udienza preliminare, del delitto di cui agli artt. 2 e 7 l. n. 895 del 1967, originariamente contestato nella richiesta di rinvio a giudizio). *Cass., sez. I, 12 aprile 2019 - 29 maggio 2019, n. 23513, CED 276142*

## 704 Armi.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Nozione (rinvio) (§ 1)

### ■ 1 - Nozione (rinvio).

V. *Cass., sez. I, 16 gennaio 2019 - 21 marzo 2019, n. 12639, CED 275326-01, supra sub art. 585 § 1.*



## APPENDICE LEGISLATIVA

### 2. ARMI

#### 2.1. Legge 2 ottobre 1967, n. 895. – Disposizioni per il controllo delle armi.

*Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1967, n. 255.*

**1**

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Arma atta all'impiego (§ 5).

■ **1 – Arma atta all'impiego.**

La **natura di un'arma** non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il **pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile**, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna

del'imputato per i delitti di detenzione illegale e ricettazione di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, rilevando come il rinvenimento della stessa completa del caricatore con cartucce inserite e delle componenti necessarie all'impiego attestasse la pronta riparabilità degli eventuali difetti dovuti all'eccezionale mal-funzionamento per vetustà). *Cass., sez. I, 6 marzo 2019 - 02 maggio 2019, n. 18218, CED 275465-01*

**4**

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Casistica.

■ **1 – Casistica.**

L'**autorizzazione del porto di un'arma per uso sportivo** non rende legittimo il porto della stessa per finalità diverse da quella consentita dal provvedimento amministrativo, atteso che **nel nostro ordinamento il porto di armi è in generale vietato** ed il rilascio della licenza si atteggia a fatto costitutivo del diritto di portare

un'arma fuori dalla propria abitazione, esclusivamente in relazione agli scopi per i quali detto diritto è riconosciuto. (Conf., altresì, Sez. 5, n. 5445 del 1993, Rv. 195379-01; Cass. I, n. 1209 del 1991, Rv. 187963-01; Cass. I, n. 13192 del 1990, Rv. 185469-01. Diff. Cass. I, n. 2798 del 1998, Rv. 210037-01). *Cass., sez. V, 12 aprile 2019 - 28 giugno 2019, n. 28320, CED 276134-01*

**7**

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Concorso di reati (§ 8).

■ **1 – Concorso di reati.**

È configurabile il **concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo**, provento di furto, attesa la **diversità delle due fattispecie** sia sul piano materiale

e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione. *Cass., sez. I, 28 marzo 2019 - 23 aprile 2019, n. 17415, CED 275251-01*

#### 2.2. Legge 18 aprile 1975, n. 110. – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

*Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1975, n. 105.*

#### **4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere.**

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo (§ 2) ■ 2 Casistica (§ 3) ■ 3 L'attenuante del fatto di lieve entità (§ 4).

■ **1 – Elemento oggettivo.**

Il «**giustificato motivo**» rilevante ai sensi dell'art. 4 l. n. 110 del

1975, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello **espresso immediatamente**, in quanto riferibile

all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. *Cass., sez. I, 30 gennaio 2019 - 7 maggio 2019, n. 19307, CED 276187-01*

## ■ 2 – Casistica.

Le **pistole lanciaraZZi** vanno considerate armi comuni da sparo giacché, pur avendo una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano **caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie** e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per la cui esclusione — indipendentemente dall'uso al quale gli strumenti stessi sono destinati (nella specie, l'impiego a bordo di un'imbarcazione) — è

necessario che l'Autorità amministrativa preposta abbia esplicitamente e preventivamente provveduto in tal senso. *Cass. sez. I, 22 marzo 2019 - 30 maggio 2019, n. 24114, CED 276143-01*

## ■ 3 – L'attenuante del fatto di lieve entità.

Ai fini della configurabilità del caso di **lieve entità** previsto dal comma 3 dell'art. 4 l. n. 110 del 1975, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le **modalità del fatto e della personalità del reo**, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato. *Cass., sez. I, 19 marzo 2019 - 17 giugno 2019, n. 26636 CED, 276195-01*

## 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.

### GIURISPRUDENZA ■ 1. In genere (§ 1).

#### ■ 1 – In genere.

L'**inosservanza della prescrizione della licenza di collezione di armi comuni da sparo** - concernente la necessità del preventivo aggiornamento della licenza stessa in presenza di ogni variazione alla collezione - integra la contravvenzione di cui all'art. 17 t.u.l.p.s.

e non il delitto previsto dall'art. 10 l. n. 110 del 1975, che concerne la violazione degli specifici obblighi e divieti previsti nei commi 6, 8 e 9 dello stesso. *Cass., sez. I, 6 marzo 2019 - 22 marzo 2019, n. 12755, CED 276177-01*

### 2.3. Legge 22 maggio 1975, n. 152. – Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

*Pubblicata in G.U. 24 maggio 1975, n. 136.*

## 5 <sup>(1)</sup>

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il <sup>(2)</sup> contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro <sup>(3)</sup>.

Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro <sup>(4)</sup>.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 533.

(2) Le parole « Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il » sono state sostituite alla parola « Il » dall'art. 6 comma 1 lett. a) n. 1 d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

(3) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 10 comma 4-bis d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.

(4) Comma inserito dall'art. 6 comma 1 lett. a) n. 2 d.l.n. 53 del 2019, cit.

## 5-bis <sup>(1)</sup>

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone [o l'integrità delle cose], razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 6 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77. In sede di conversione in legge sono state soppresse le parole «o l'integrità delle cose» indicate tra parentesi quadre ed è stato aggiunto l'ultimo periodo.

6

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Rapporti con la confisca amministrativa.**■ 1 – Rapporti con la confisca amministrativa.**

La confisca prevista dall'art. 6, l. n. 152 del 1975, obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, può coesistere con la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 39 t.u.l.p.s., stante la diversità dei presupposti delle due misure, dovendosi escludere che ciò costituisca violazione dell'art. 50 della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per come interpretato dalla Corte di giustizia dell'U.E., grande sezione, con le sentenze del 20 marzo 2018, C-596/16 e C-597/16; C-524/15; C-537/16 *Cass., sez. I, 20 febbraio 2019 - 19 marzo 2019, n. 12175, CED 276172-01*

## 4. PROSTITUZIONE

## 4.1. Legge 20 febbraio 1958, n. 75. – Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

3

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Esercizio di una casa di prostituzione (§ 3) ■ 2 Tolleranza abituale (§ 5) ■ 3 Favoreggiamento (§ 8).**■ 1 – Esercizio di una casa di prostituzione.**

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 3, comma 1, n. 1 l. n. 75 del 1958, la nozione di «casa di prostituzione» implica necessariamente la presenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio, con facoltà, per chiunque ne abbia conoscenza, di poter accedere liberamente in quel luogo. *Cass., sez. III, 7 marzo 2019 - 5 luglio 2019, n. 29421, CED 276357-01*

**■ 2 – Tolleranza abituale.**

Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio, dovendosi, per contro, configurare il reato di favoreggiamento della prostituzione nel caso in cui il suddetto comportamento si presenti come occasionale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato di tolleranza abituale per il gestore di due alberghi presso i quali si recavano ragazze più volte a notte, senza la registrazione dei documenti dei clienti, per esercitarvi la prostituzione). *Cass., sez. III, 18 gennaio 2019 - 2 maggio 2019, n. 18003, CED 275949-01*

**■ 3 – Favoreggiamento.**

Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che integrasse favoreggiamento della prostituzione la consegna di bibite, da parte delle imputate, ai clienti della prostituta con essa appartati nei camerini di un locale). *Cass., sez. III, 7 marzo 2019 - 7 maggio 2019, n. 19207 CED 275745-01*

Il delitto di favoreggiamento della prostituzione ha natura di reato di pericolo a forma libera che si consuma con il mero compimento di qualsiasi condotta «in qualunque modo» idonea a favorire la prostituzione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima abbia o meno a verificarsi. (Conf. n. 721/68, Rv. 108417). *Cass., sez. III, 6 marzo 2019 - 3 luglio 2019, n. 29062, CED 276234-01*

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio, che venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente od il fine di tale condotta. *Cass., sez. III, 15 febbraio 2019 - 9 aprile 2019, n. 15502, CED 275843-01*

## 5. REALI STRADALI

## 5.1. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. – Nuovo codice della strada.

Publicata nella G.U. del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

## 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Lavoro di pubblica utilità (§ 5).**■ 1 – Lavoro di pubblica utilità.**

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la «recidiva nel biennio», prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), c. strada. *Cass., sez. IV, 15 febbraio 2019 - 18 marzo 2019, n. 11719, CED 275280-01*

La precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis d.lg. n. 285 del 1992, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente. *Cass., sez. IV, 20 febbraio 2019 - 21 maggio 2019, n. 22078, CED 276264-01*

**189** Comportamento in caso di incidente.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Soggetto attivo.■ **1 – Soggetto attivo.**

Solo l'«**utente della strada**», da intendersi come colui che attivamente ne fa uso, può essere autore dei **reati di omissione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in caso di incidente**, di cui all'art. 189, commi 6 e 7, c. strada, sicché — eccetto i casi di concorso nel reato — deve escludersi la responsabilità per tali reati del semplice "trasportato", in quanto soggetto che non fa uso

attivo della strada. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del trasportato omettendo qualsivoglia riferimento alla sussistenza di una condotta di sollecitazione o di rafforzamento della volontà del conducente alla fuga e all'omissione di soccorso). *Cass., sez. IV, 21 marzo 2019 - 18 giugno 2019, n. 26888, CED 276239-01*

**6. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI****6.1. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.**

*Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 2001, n. 140.*

**5** Responsabilità dell'ente.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Nozione di interesse o vantaggio (§ 2).■ **1 – Nozione di interesse o vantaggio.**

In tema di **responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica**, il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola **riduzione dei tempi di lavorazione**. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'ente in un caso

in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l'applicazione ed il controllo dell'utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro). *Cass. IV, 24 gennaio 2019 - 17 aprile 2019, n. 16598 CED 275570-01*

**25-quinquiesdecies** Reati tributari <sup>(1)</sup>.

1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

<sup>(1)</sup> *Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (G.U. del 26 ottobre 2019, n. 252), in corso di conversione il legge. Ai sensi del successivo comma 3 del suddetto art. 39, le presenti disposizioni «hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».*

**7. STUPEFACENTI****7.1. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.**

*Pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.*

**73** Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Elemento oggettivo: a) detenzione, vendita e acquisto (§ 3 a e c); b) coltivazione (§ 3 b); ■ 2 Lavoro di pubblica utilità (§ 9) ■ 3 Confisca (§ 14) ■ 4 Profili processuali (§ 16).

■ **1 – Elemento oggettivo: a) detenzione, vendita e acquisto.**

Le **Sezioni Unite** (cfr. anche *sub art. 73 § 3 c* del Codice) hanno

affermato che la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui

all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, l. n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la l. n. 242 del 2016, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge). *Cass., S.U., 30 maggio 2019 - 10 luglio 2019, n. 30475, Castignani, CED 275956-01*

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine «**detenzione**» non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di **disponibilità di fatto**, pur in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale sulla stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata esclusa la riferibilità all'arrestato dello stupefacente trasportato da un coindagato, precisando dovere condurre a conclusione contraria la stretta correlazione funzionale e cronologica tra la richiesta dell'acquirente, l'impossibilità di soddisfarla per mancata disponibilità della merce, il contatto telefonico con il complice trasportatore e l'immediato sopraggiungere di questi). *Cass., sez. VI, 16 gennaio 2019 - 4 aprile 2019, n. 14955, CED 275537-01*

L'**incriminazione della condotta di «detenzione illecita»**, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura di «**previdenza di chiusura**», comprensiva di tutte le altre condotte contemplate dal medesimo comma; conseguentemente, non sussiste alcuna violazione del **principio di correlazione tra accusa e sentenza** nel caso in cui, contestata la condotta detentiva, l'imputato sia stato condannato per coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, sempreché il medesimo sia stato concretamente posto nelle condizioni di difendersi con riferimento a tutte le integrazioni dell'addebito effettuate in corso di giudizio. (Conf. Sez. 6, n. 9388/1994, Rv. 199519). *Cass., sez. III, 3 aprile 2019 - 13 maggio 2019, n. 20462, CED 275751-01*

#### **b) coltivazione.**

Ai fini della punibilità della **coltivazione non autorizzata** di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'**offensività della condotta** consiste nella sua **idoneità a produrre la sostanza per il consumo**, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura. *Cass., sez. IV, 21 maggio 2019 - 19 giugno 2019, n. 27213, CED 275877-01*

#### **■ 2 – Lavoro di pubblica utilità.**

Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, **comma 5-ter** d.P.R. n. 309 del 1990, può essere **concesso, per una sola volta**, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria irrogata dal giudice al soggetto tossicodipendente o comunque assuntore abituale di sostanze stupefacenti, nella concorrenza dei seguenti presupposti: *a)* che il **soggetto abbia commesso**, per la prima volta, **un reato diverso** da quello previsto dall'art. 73, comma 5 dello stesso d.P.R. e non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. *a)* c.p.p., né tra i reati contro la persona; *b)* che **la pena irrogata** con la sentenza di condanna o quella applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. **non sia superiore a un anno di reclusione**; *c)* che **l'imputato abbia espressamente richiesto**, anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, **la sostituzione delle pene irrogate** con il lavoro di pubblica utilità; *d)* che **l'imputato non possa beneficiare del più favorevole istituto della sospensione condizionale della pena**, perché gravato da precedenti ostantivi, per averne

già usufruito o per non essere il beneficio ritenuto concedibile dal giudice in ragione delle circostanze del fatto. (Fattispecie nella quale la Corte, dopo aver precisato che la sussistenza dei presupposti *de quibus* non esclude l'appruzzamento discrezionale del giudice, in ordine all'affidabilità lavorativa e sociale del condannato, ha ritenuto immune da censure il rigetto, motivato dal giudice territoriale con riferimento alla natura seriale dei reati commessi dal ricorrente). *Cass., sez. V, 31 gennaio 2019 - 13 marzo 2019, n. 11232, CED 276032-01*

#### **■ 3 – Confisca.**

Ai fini della confisca facoltativa della **vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente**, è necessaria la sussistenza di un **collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa**, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose. (Fattispecie in cui è stata accertata una modifica al vano portaoggetti del veicolo per occultare la droga). *Cass., sez. III, 24 gennaio 2019 - 28 maggio 2019, n. 23470, CED 275973-01*

In tema di **confisca di cose servite per la commissione del reato**, è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la **rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa**. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la confisca di televisori utilizzati in impianto di videosorveglianza di un immobile ove si svolgeva attività di spaccio di stupefacenti, rilevando come i beni in questione erano strumentali non a commettere il reato, ma a consentire di attivare l'impianto, a sua volta strumentale solo a facilitare la esecuzione della condotta criminosa). *Cass., sez. VI, 13 dicembre 2018 - 29 aprile 2019, n. 17763, CED 275886-01*

#### **■ 4 – Profili processuali.**

In tema di **reati concernenti gli stupefacenti**, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza non è necessaria l'effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le **dichiarazioni testimoniali o confessorie** e le **risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi** gravi, specifici e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale la natura drogante della sostanza era stata desunta dalla confessione dell'indagato e dal dato ponderale, in assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dalla difesa). *Cass., sez. III, 18 gennaio 2019 - 3 maggio 2019, n. 18611, CED 275704-01*

In tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a **perizia o ad accertamento tecnico** per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione. *Cass., sez. III, 15 febbraio 2019 - 8 aprile 2019, n. 15137, CED 275968-02*

In tema di **sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari**, richiesta da soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis l. n. 354 del 1975, deve **valutare l'esistenza delle esigenze cautelari** secondo gli ordinari criteri previsti dagli artt. 274 e 275 c.p.p., senza limitarsi a considerare come ostantive soltanto quelle di eccezionale rilevanza. *Cass., sez. I, 18 settembre 2018 - 5 aprile 2019, n. 15094, CED 276181-01*

## 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Requisiti dell'associazione (§ 1) ■ 2 Rapporti con altri reati (§ 6) ■ 3 Questioni processuali (§ 8).

### ■ 1 – Requisiti dell'associazione.

In tema di **associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti**, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva del sodalizio, e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo, essendo integrato il reato, pertanto, anche nel caso in cui sia accertata la partecipazione di soggetti rimasti ignoti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a giudizio. *Cass., sez. III, 12 marzo 2019 - 7 maggio 2019, n. 19212, CED 275758-01*

Per la configurabilità dell'**associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione** dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'**esistenza di strutture**, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, **per il perseguimento del fine comune**, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. *Cass., sez. II, 20 febbraio 2019 - 7 maggio 2019, n. 19146, CED 275583-01*

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'**esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio** non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata **non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali**, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l'ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi). *Cass., sez. VI, 13 dicembre 2018 - 20 maggio 2019, n. 22046, CED 276068-02*

### ■ 2 – Rapporti con altri reati.

L'**elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990**, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel **carattere dell'accordo criminoso**, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'**esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso**. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiusdica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie). *Cass., sez. VI, 21 novembre 2018 - 23 aprile 2019, n. 17467, CED 275550-01*

### ■ 3 – Questioni processuali.

In tema di **associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti**, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'**accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari**, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati). *Cass., sez. III, 15 febbraio 2019 - 21 marzo 2019, n. 12705, CED 275478-01*

## 80 Aggravanti specifiche.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 Quantità ingente (§ 5).

### ■ 1 – Quantità ingente

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se, dopo la **modifica del sistema tabellare degli stupefacenti**, realizzata per effetto del d.l. n. 36 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 79 del 2014, ai fini dell'applicazione della **circostanza aggravante della ingente quantità** (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), **mantengano tuttora validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 75**

d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 24 maggio 2012, Biondi, ovvero se, al contrario, si imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di tale aggravante, in considerazione dell'accreciuto tasso di modulazione normativa. *Cass., sez. IV, 10 settembre 2019 - 19 settembre 2019, n.38635, GD 19, n. 42, 74*

## 94 Affidamento in prova in casi particolari.

**GIURISPRUDENZA** ■ 1 In genere (§ 1).

### ■ 1 – In genere.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, il **tribunale di sorveglianza**, chiamato a verificare, per l'applicazione della misura, il **presupposto soggettivo dello stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza** certificato da struttura sanitaria pubblica, può motivatamente escluderne la sussistenza quando l'**accertamento risulti effettuato a distanza di tempo dall'ingresso**

**in carcere** e sulla base delle sole dichiarazioni del detenuto, non risultando alcuna precedente conoscenza dello stesso da parte dei servizi di tossicodipendenza ed emergendo, inoltre, l'assenza di terapie di sostegno o di supporto e di segni fisici di intossicazione ed astinenza, nonché l'assenza di prove cliniche, al momento della carcerazione, rivelanti i metaboliti prodotti dal consumo dello stupefacente. *Cass., sez. I, 12 febbraio 2019 - 28 marzo 2019, n. 13651, CED 275328-01*

Per mantenerti aggiornato e scoprire nuovi contenuti clicca [www.praticantieconcorsi.it](http://www.praticantieconcorsi.it)

024205758

ISBN 978-88-28-81017-9



9 788828 810179

Edizione gratuita fuori commercio - Copia fuori campo applicazione  
IVA ed esente da documento di trasporto